

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

N. 165

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 5
della legge 21 febbraio 2024, n. 15)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 17 giugno 2024)



Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D85/24

Roma, 17 giugno 2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2024, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere del Garante per la protezione dei dati personali, nonché del parere della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena saranno acquisiti.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio

Il presente schema di decreto è volto a recepire la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, concernente la resilienza dei soggetti critici (**direttiva CER - *critical entities resilience***), nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 5 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, (delegazione europea 2022-2023).

La normativa vigente

La direttiva CER abroga la **direttiva 2008/114/CE** del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee (nei soli settori dell'energia e dei trasporti, in un limitato numero di sottosectori) e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. La direttiva abrogata è stata recepita con il **decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61**, che demanda l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee (ICE) al Nucleo interministeriale situazione e pianificazione (NISP), in composizione integrata, supportato dalla «struttura responsabile» (individuata nella Segreteria Infrastrutture Critiche – SIC - esistente nell'ambito dell'Ufficio del Consigliere Militare della Presidenza del Consiglio dei ministri)

Sono previsti, altresì, alcuni obblighi per gli operatori di infrastrutture critiche (analisi del rischio, misure di sicurezza e predisposizioni organizzative).

La nuova direttiva

La direttiva CER:

- ha un ambito di applicazione più ampio, in quanto non riguarda solo le infrastrutture critiche europee;
- ha l'obiettivo di introdurre norme armonizzate volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno.

A tal fine, la direttiva:

- a) pone in capo agli Stati membri l'obbligo di individuare gli operatori pubblici e privati titolari di infrastrutture critiche (impianti, reti, sistemi necessari alla fornitura di un servizio essenziale) - c.d. soggetti critici - almeno nei seguenti settori: energia, trasporti, bancario, acque potabili, acque reflue, produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, salute, spazio, infrastrutture dei mercati finanziari e infrastrutture digitali, nonché enti della pubblica amministrazione;
- b) stabilisce per gli stessi soggetti critici obblighi volti a rafforzarne la resilienza (capacità di un soggetto critico di prevenire, attenuare, assorbire un incidente, di proteggersi da esso, di rispondervi, di resistervi, di adattarvi e di ripristinare le proprie capacità operative) e la capacità di fornire i citati servizi essenziali nel mercato interno [i soggetti critici dovranno effettuare una valutazione del rischio, adottare misure tecniche, di sicurezza e organizzative, adeguate e proporzionate per garantire la propria resilienza, ripristinare le proprie capacità operative in caso di incidenti; notificare senza indebito ritardo all'autorità competente gli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali];



- c) prevede l'adozione di una «strategia» per la definizione di obiettivi e misure per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte dei soggetti;
- d) regola le modalità di individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza a livello europeo (vale a dire che forniscono servizi essenziali identici o analoghi a in sei o più Stati membri);
- e) contiene misure volte a consentire alle autorità competenti di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti (qualsiasi evento che perturba o può perturbare in modo significativo la fornitura di un servizio essenziale, inclusi i casi in cui si ripercuote negativamente sui sistemi nazionali che salvaguardano lo Stato di diritto) e di avere un quadro globale dell'impatto, della natura, delle cause e delle possibili conseguenze di un incidente affrontato dai "soggetti critici";
- f) stabilisce procedure comuni di cooperazione e comunicazione sull'applicazione della direttiva (in particolare deve essere assicurato il coordinamento con la normativa in materia di sicurezza cibernetica di cui alla direttiva NIS2).

Il recepimento

Il presente provvedimento si compone di **7 capi e 22 articoli**.

Capo I - Disposizioni generali

ART. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

La disposizione, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva CER, reca l'oggetto e l'ambito di applicazione, prevedendo, in particolare, al **comma 1**, l'introduzione di:

- misure specifiche volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente, siano erogati senza impedimenti (lett. a);
- misure per individuare i soggetti critici (lett. a) e per sostenerli nell'adempimento degli obblighi imposti dal presente schema (lett. c);
- obblighi per i soggetti critici volti a rafforzare la loro resilienza e la loro capacità di fornire servizi essenziali in ambito nazionale ed europeo (lett. b), nonché disposizioni in materia di vigilanza e irrogazione di sanzioni (lett. d);
- disposizioni sulla predisposizione della strategia nazionale, sulla valutazione del rischio, sul Comitato interministeriale per la resilienza, sulle autorità settoriali competenti e sul punto di contatto unico (lett. f-h);
- disposizioni per i soggetti critici di particolare rilevanza a livello europeo (lett. e) e per la cooperazione con gli altri Stati membri (lett. i).

Al **comma 2**, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva CER, si prevede l'esclusione, dall'ambito di applicazione del decreto legislativo in oggetto, delle materie disciplinate dal decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2022/2555 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'UE (cd. direttiva NIS2). Infatti, le misure sulla gestione dei rischi della cybersicurezza sono basate su un approccio multirischio che mira a proteggere anche l'ambiente fisico dei sistemi informatici da eventi che possono avere origini diverse (cfr. considerando 79 e art. 21 direttiva NIS2).

Al **comma 3**, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva si prevede che, in presenza di un atto giuridico settoriale dell'Unione europea, si applichino le disposizioni di detto atto giuridico, nella misura in cui gli effetti di tali obblighi siano, almeno, equivalenti a quelli degli obblighi di cui al presente schema.

Il **comma 4** prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 346 del TFUE (che consente agli Stati membri di derogare alle regole del mercato interno e li autorizza a non fornire informazioni la



cui divulgazione sia considerata contraria agli interessi della propria sicurezza nonché ad adottare specifiche misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi della propria sicurezza) le informazioni riservate, ai sensi della normativa UE e nazionale, siano scambiate con la Commissione Europea e con altre autorità competenti per la resilienza dei soggetti critici solo se tale scambio sia necessario e a patto che venga salvaguardata la riservatezza delle informazioni nonché la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti critici, nel rispetto della sicurezza dello Stato. Si esclude, infine, che gli obblighi definiti nel presente decreto comportino la comunicazione di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali dello Stato in materia di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza o difesa.

Il **comma 5** mantiene impregiudicata la responsabilità dello Stato di tutelare la sicurezza e la difesa nazionali e le altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico.

Il **comma 6**, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge di delega e dell'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva, esclude, dal campo di applicazione dello schema di decreto, gli organi, le articolazioni della pubblica amministrazione, nonché gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), che operano nei settori della pubblica sicurezza, della difesa nazionale o dell'attività di contrasto e perseguimento di reati. Sono esclusi, altresì, gli organismi di informazione per la sicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il Parlamento, la Banca d'Italia, **l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231** e gli organi giudiziari.

Il **comma 7**, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge di delega e dell'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva, prevede che con DPCM siano individuati specifici soggetti critici che svolgono attività principalmente nei settori della pubblica sicurezza, della protezione civile, della difesa o dell'attività di contrasto o che forniscono servizi esclusivamente agli organi, articolazioni o agli enti della pubblica amministrazione di cui al comma 6, al fine di escluderli dall'applicazione dell'articolo 12 e dei Capi III, IV e VI dello schema di decreto.

Al **comma 8** vengono fatte salve le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196 del 2003.

Il **comma 9** prevede che, con DPCM, siano individuati specifici soggetti critici che svolgono attività principalmente o forniscono servizi esclusivamente per gli Organismi di informazione per la sicurezza nazionale di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 124 del 2007, ai quali, nell'espletamento delle predette attività o servizi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 e ai Capi III, IV e VI dello schema di decreto.

ART. 2 (Definizioni)

La disposizione reca le definizioni ai fini del presente schema, riproducendo quelle contenute nell'articolo 2 della direttiva CER.

Capo II - Contesto strategico e istituzionale

ART. 3 (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)

L'articolo 3 attribuisce, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei Ministri l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche per la resilienza dei soggetti critici, ivi compresa l'adozione della strategia nazionale nonché la competenza di impartire direttive per la resilienza dei soggetti critici. Il Presidente può delegare le competenze, diverse da quelle di cui al comma 1, a un Ministro senza portafoglio ovvero a un Sottosegretario di Stato, i quali lo aggiornano periodicamente.



ART. 4 (Comitato interministeriale per la resilienza)

Si prevede, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'istituzione del Comitato interministeriale per la resilienza (CIR), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro senza portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla resilienza dei soggetti critici, e composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dall'autorità delegata alla sicurezza della Repubblica e dall'autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali. Il CIR ha funzioni di proposta, di alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale e di promozione. Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile del punto unico di contatto.

ART. 5 (Autorità settoriali competenti e punto di contatto unico)

L'articolo, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva CER e dell'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), della legge di delega, elenca le autorità settoriali competenti (ASC), associando a ciascuna settori e sottosettori di riferimento sulla base dell'allegato A (**comma 1**). In particolare, si designano, quali ASC, i seguenti soggetti:

- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il settore dell'energia di cui al numero 1 dell'allegato A, sottosettori dell'energia elettrica, del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, del petrolio, del gas e dell'idrogeno;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore dei trasporti di cui al numero 2 dell'allegato A, sottosettori del trasporto aereo, del trasporto ferroviario, del trasporto per vie d'acqua, del trasporto su strada e del trasporto pubblico, nonché per il settore delle acque irrigue di cui al numero 12 dell'allegato A;
- il Ministero dell'economia e delle finanze, per il settore bancario di cui al numero 3 dell'allegato A, e per il settore delle infrastrutture dei mercati finanziari di cui al numero 4 dell'allegato A, in collaborazione con le autorità di vigilanza di settore, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per la società e la Borsa (Consob);
- il Ministero della salute, direttamente o per il tramite delle proprie autorità territoriali, e, per gli ambiti di propria competenza, l'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA), per il settore della salute di cui al numero 5 dell'allegato A;
- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, direttamente o per il tramite delle proprie autorità territoriali, per il settore dell'acqua potabile di cui al numero 6 dell'allegato A, e per il settore delle acque reflue di cui al numero 7 dell'allegato A;
- l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per il settore delle infrastrutture digitali di cui al numero 8 dell'allegato A, in collaborazione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, per le attività di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto;
- la Presidenza del Consiglio dei ministri per il settore dello spazio di cui al numero 10 dell'allegato A;
- il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il settore della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di cui al numero 11 dell'allegato A;
- per il settore enti della pubblica amministrazione, di cui al numero 9 dell'allegato A, le amministrazioni indicate alle lettere da a) a h), comma 1, dello schema di decreto,



relativamente ai settori di rispettiva competenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per gli enti individuati con apposito Dpcm, da adottare entro il 17 gennaio 2026.

Si prevede, inoltre, che le modalità di collaborazione tra le autorità settoriali competenti e le regioni interessate, quando il soggetto critico ha carattere regionale ovvero opera esclusivamente sul territorio di una regione, nei settori dell'energia, dei trasporti, delle acque irrigue, della salute, dell'acqua potabile, delle acque reflue e della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, siano definite con accordo in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro il 30 settembre 2024 (**comma 2**). Con il medesimo accordo, nei casi di cui al primo periodo, sono definiti, altresì, criteri uniformi in ambito nazionale per lo svolgimento delle attività di ispezione e verifica, per le misure previste dagli articoli 13, 14 e 16 e 20 dello schema di decreto.

In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera o), della legge di delega, si chiarisce, altresì, che le autorità settoriali esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto di quelle proprie dell'autorità giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e di gestione e superamento delle emergenze, del Ministero delle imprese e del made in Italy in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica nonché dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza e degli organismi preposti alla sicurezza nazionale (**comma 3**).

In attuazione dell'articolo 16 della direttiva, si prescrive alle ASC di incoraggiare l'uso di norme e specifiche tecniche europee e internazionali per le misure sulla sicurezza e sulla resilienza applicabili ai soggetti critici, senza imposizioni o discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di tecnologia (**comma 4**).

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), la cui organizzazione è definita con DPCM. Il punto di contatto e le ASC presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono complessivamente composti da cinque unità di livello dirigenziale, di cui massimo una di livello dirigenziale generale, e ventisette unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica (**comma 5**).

In particolare, il PCU è chiamato a svolgere le seguenti funzioni previste dallo schema di decreto (**comma 6**):

- assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i paesi terzi, sentito il MAECI;
- svolgere una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera tra punti di contatto e tra autorità settoriali competenti degli Stati membri, nonché con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici;
- assicurare il coordinamento interministeriale e le relazioni con la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile (in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera o), della legge di delega), con il Dipartimento della Protezione civile e con gli altri organismi nazionali che trattano la resilienza dei soggetti critici;
- coordinare le attività di sostegno ai soggetti critici nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 11 dello schema di decreto;
- ricevere, da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorità competenti, le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 16 dello schema di decreto;
- promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche;



- svolgere le funzioni di autorità settoriale competente per il settore degli enti della pubblica amministrazione;
- svolgere i compiti di segreteria a supporto del Comitato interministeriale di cui all'articolo 4 dello schema di decreto.

Si prevede che il PCU, entro il 17 luglio 2028 e, successivamente, ogni due anni, trasmetta alla Commissione e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici, di cui all'articolo 19 dello schema di decreto, una relazione di sintesi in merito alle notifiche ricevute da parte dei soggetti critici sugli incidenti accaduti (**comma 7**).

Si prevede, altresì, che il PCU elabori annualmente un documento di sintesi sullo stato della resilienza dei soggetti critici, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri per la comunicazione al CIR (**comma 8**), e che PCU e ASC cooperino sia tra di loro che con il Dipartimento della protezione civile, il Ministero dell'interno, il Garante per la protezione dei dati personali, i soggetti critici e le parti interessate (**comma 9**).

Il PCU e le ASC, inoltre, cooperano e scambiano informazioni con l'ACN sui rischi di sicurezza cibernetica, a proposito di minacce e incidenti informatici e non (**comma 10**).

Si prevede, infine, che il PCU, le ASC e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale cooperino e trasmettano informazioni anche agli organismi di informazione per la sicurezza, su rischi, minacce e incidenti, anche di natura informatica, che hanno ripercussioni sui soggetti critici, nonché sulle relative misure adottate dai medesimi PCU, ASC e ACN (**comma 11**).

Si prescrive che la Presidenza del Consiglio dei ministri comunichi alla Commissione europea, entro tre mesi dalla designazione delle ASC e del PCU, la loro identità e i dati di contatto e le competenze (**comma 12**).

Il **comma 13** prevede che ciascuna ASC, per l'esercizio delle competenze attribuite dal presente decreto, individui, tra quelli esistenti, un ufficio dirigenziale di livello non generale, o istituisca un apposito ufficio dirigenziale non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni centrali, o categorie equivalenti, posto alle dirette dipendenze del segretario generale o del soggetto individuato secondo i rispettivi ordinamenti, con corrispondente incremento della dotazione organica, adottando il relativo provvedimento di organizzazione con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024 e dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Resta fermo per la Presidenza del Consiglio dei ministri quanto previsto dal comma 5. Inoltre, autorizza il PCU e ciascuna ASC a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i dirigenti del PCU e ASC presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i dirigenti delle altre ASC anche mediante lo svolgimento di procedure concorsuali o attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Autorizza, altresì, il PCU e ciascuna ASC a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale non dirigenziale, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche, nonché ad avvalersi di personale non dirigenziale posto in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di aspettativa, distacco o fuori ruolo ovvero altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Precisa che, all'atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Infine, autorizza il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della dotazione



organica, 2 unità di personale appartenente all'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni centrali per lo svolgimento delle attività di collaborazione con l'Agenzia per la Cybersicurezza.

Il **comma 14** disciplina la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, prevedendo la corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. La copertura costituisce attuazione del paragrafo 4 dell'articolo 9 della direttiva CER, secondo il quale "Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria autorità competente e il punto di contatto unico dispongano dei poteri e delle risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate a svolgere in modo efficace ed efficiente i compiti che sono loro assegnati".

Il **comma 15** dispone che l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e l'Agenzia Italiana del Farmaco provvedano all'attuazione del presente **articolo** con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 16** stabilisce, infine, che le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento sono ripartite tra le ASC con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei potenziali soggetti critici, nonché dei relativi elementi di complessità tecnica.

ART. 6 (Strategia per la resilienza dei soggetti critici)

In attuazione dell'articolo 4 della direttiva CER, si prevede che, entro il 17 luglio 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di una consultazione aperta ai portatori di interessi, sentito il Comitato interministeriale per la resilienza di cui all'articolo 4 e tenuto conto della strategia nazionale per la cybersicurezza, detti la strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici e che successivamente la aggiorni almeno ogni quattro anni (**comma 1**). La scadenza per l'adozione della strategia è anticipata rispetto a quella prevista nella direttiva, in modo che il successivo procedimento di individuazione dei soggetti critici possa svolgersi in un arco temporale più ampio.

Al **comma 2**, sono elencati i contenuti che la strategia deve avere per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte dei soggetti critici rientranti nell'ambito di applicazione del presente schema di decreto. In particolare, si prevede che la strategia debba contenere almeno:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza dei soggetti critici, tenendo conto delle dipendenze e interdipendenze transfrontaliere e intersettoriali;
- b) l'indicazione delle autorità coinvolte nell'attuazione della strategia, la descrizione delle competenze, del ruolo e delle responsabilità di tali autorità, nonché dei soggetti critici e degli altri soggetti coinvolti nella strategia;
- c) la descrizione delle misure necessarie per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza dei soggetti critici, compresa una descrizione della valutazione del rischio di cui all'articolo 7;
- d) la descrizione del procedimento di individuazione dei soggetti critici;
- e) la descrizione delle misure per sostenere i soggetti critici ai sensi dell'articolo 11, comprese le misure per rafforzare la cooperazione tra le autorità e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della Strategia;
- f) un elenco delle principali autorità e dei pertinenti portatori di interessi, diversi dai soggetti critici, coinvolti nell'attuazione della strategia;
- g) un quadro strategico per il coordinamento tra le ASC e il PCU e tra le ASC e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (Agenzia per la cybersicurezza nazionale), ai fini della condivisione delle informazioni su rischi, le minacce e gli incidenti, nonché dell'esercizio delle rispettive competenze;



h) la descrizione delle misure già in vigore volte ad agevolare il rispetto degli obblighi di cui al capo III del presente schema da parte delle piccole e medie imprese ai sensi della normativa di adeguamento alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, individuate come soggetti critici.

Infine, la strategia ed i relativi aggiornamenti sostanziali devono essere comunicati dal PCU alla Commissione europea, entro tre mesi dalla loro adozione (**comma 3**).

ART. 7 (Valutazione del rischio da parte dello Stato)

In attuazione dell'articolo 5 della direttiva CER, si prevede che la valutazione del rischio dello Stato sia compiuta dal PCU, entro il 17 luglio 2025 (successivamente, quando necessario e almeno ogni 4 anni), dopo aver acquisito le valutazioni del rischio proposte dalle ASC, tenendo conto dell'elenco dei servizi essenziali, individuato con regolamento (UE) 2023/2450 della Commissione del 25 luglio 2023, e degli ulteriori servizi essenziali eventualmente individuati con DPCM. Per la valutazione del rischio, il PCU può consultare anche i principali operatori fornitori di servizi essenziali, nonché esperti, anche appartenenti a università e istituti di ricerca.

Lo schema di decreto, dunque, si avvale della facoltà prevista dall'art. 5, comma 1, lettera e), della legge di delega, che riconosce al legislatore delegato la possibilità di individuare ulteriori servizi essenziali, ossia aggiuntivi rispetto all'elenco definito dalla Commissione. Il suddetto DPCM deve essere adottato su proposta del Comitato interministeriale per la resilienza e deve tenere conto dei seguenti criteri:

- i servizi essenziali aggiuntivi devono riferirsi ai settori e ai sottosettori di cui all'allegato A;
- nell'individuazione di un servizio essenziale aggiuntivo, si tiene conto delle interdipendenze con gli altri servizi essenziali e dei conseguenti rischi associati a un incidente;
- nell'individuazione dei servizi essenziali aggiuntivi, è assicurato un livello di dettaglio sufficiente a determinare in modo chiaro e univoco i corrispondenti soggetti critici e sono evitate sovrapposizioni e ridondanze con l'elenco di cui al regolamento della Commissione (**commi 1, 2 e 3**).

Si enunciano le tipologie di rischi di cui deve tenere conto la valutazione del rischio e si stabilisce che, ai fini dell'individuazione dei rischi di natura intersettoriale o transfrontaliera, il PCU e le ASC, sentito il MAECI, cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri e con le autorità competenti degli Stati terzi (**comma 4**).

Si enunciano i seguenti elementi da tenere in considerazione per la valutazione del rischio: meccanismo unionale di protezione civile, norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica, sulla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e sul pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, interdipendenza tra settori critici, informazioni sugli incidenti notificati (**comma 5**).

Si prescrive che il PCU metta a disposizione dei soggetti critici gli elementi rilevanti della valutazione del rischio dello Stato, garantendo che le informazioni fornite siano funzionali per l'analisi del rischio di ciascun soggetto critico e per l'adozione delle relative misure di resilienza. (**comma 6**)

Si prevede, infine, che il PCU trasmetta alla Commissione europea le informazioni pertinenti sui tipi di rischi individuati e sui risultati della valutazione del rischio, per settore e sottosettore di cui all'allegato A, entro tre mesi dalla sua effettuazione (**comma 7**).

ART. 8 (Individuazione dei soggetti critici)

In attuazione dell'articolo 6 della direttiva CER, si prevede che le ASC individuino, entro il 17 gennaio 2026, ciascuna per i rispettivi settori e sottosettori di competenza, i soggetti ritenuti critici, tenendo conto della valutazione del rischio dello Stato e della strategia nazionale per la resilienza (che contiene anche la descrizione del procedimento di individuazione) (**comma 1**). In particolare, in sede



di individuazione dei soggetti critici, le ASC devono applicare i seguenti criteri: fornitura di servizi essenziali; ubicazione o operatività nel territorio nazionale; effetti negativi rilevanti di un eventuale incidente sull'erogazione di servizi essenziali. I soggetti, così individuati, devono essere comunicati dalle ASC al PCU (**comma 2**).

Ricevute le comunicazioni dalle ASC, il PCU, in attuazione dall'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge di delega, coordina le attività delle ASC, avviando, ove necessario, apposite interlocuzioni al fine di garantire l'omogeneità dei criteri applicati, nel rispetto delle soglie di rilevanza degli effetti negativi di cui all'art. 9 dello schema di decreto, e forma un elenco dei soggetti critici, che sarà contenuto in un DPCM da adottare, sentito il CIR, entro il 17 luglio 2026. Il suddetto decreto non è soggetto a pubblicazione ed è escluso dall'accesso (**commi 3 e 4**). Si garantisce, dunque, il rispetto del termine di scadenza del 17 luglio 2026, previsto dalla direttiva per l'individuazione dei soggetti critici e la formazione del rispettivo elenco, attraverso la fissazione di una duplice scansione temporale: entro il 17 gennaio 2026, le ASC devono procedere ad individuare i soggetti critici e a comunicarli al PCU; entro il 17 luglio 2026, il relativo elenco deve essere stilato dal PCU e deve essere adottato il DPCM.

Successivamente, il PCU deve procedere alle comunicazioni necessarie e conseguenziali all'individuazione dei soggetti critici. In particolare,:

- entro trenta giorni dall'adozione dell'elenco, deve comunicare ai soggetti indicati nell'elenco la loro designazione come soggetti critici, gli obblighi che tale individuazione comporta - e la relativa decorrenza - e la ASC di riferimento, informando, in particolare, i soggetti dei settori bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e digitali, di cui all'art. 10 dello schema di decreto, che non sono sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 12 dello schema di decreto e ai capi III e IV(**comma 5**);
- entro il medesimo termine di trenta giorni, deve comunicare all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale l'identità dei soggetti critici individuati (**comma 6**), indicando i soggetti ai quali non si applicano gli obblighi di cui al comma 5, in quanto rientranti nei settori bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari e digitali;
- deve trasmettere l'elenco dei soggetti critici anche agli organismi di informazione per la sicurezza, indicando sempre i soggetti esonerati dagli obblighi di cui al comma 5(**comma 7**).

Infine, il PCU deve notificare alla Commissione europea, senza indebito ritardo (successivamente, quando necessario e, in ogni caso, almeno ogni quattro anni):

- a) l'elenco dei servizi essenziali individuati con il DPCM di cui all'articolo 7, comma 2;
- b) il numero di soggetti critici per ciascun settore e sottosettore di cui all'allegato A e per ciascun servizio essenziale;
- c) le soglie di rilevanza degli effetti negativi, di cui all'articolo 9, comma 2, presentate come tali o in forma aggregata (**comma 8**).

Al fine di garantire l'attualità nell'individuazione dei soggetti critici, si prevede il riesame e l'aggiornamento del relativo elenco, quando necessario e, in ogni caso, ogni quattro anni, con le medesime modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con obbligo di tempestiva notifica delle modifiche apportate. In particolare, il PCU, in caso di inclusione di nuovi soggetti, deve procedere alle comunicazioni di cui ai commi 5 e 6 e, in caso di non conferma, deve notificare ai soggetti l'intervenuta esclusione dall'elenco dei soggetti e la conseguente non sottoposizione dei medesimi ai relativi obblighi (**comma 9**).

Infine, sono previste particolari modalità di individuazione dei soggetti critici di carattere regionale: devono essere designati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nel settore dell'energia di cui al numero 1 dell'allegato A, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel settore dei trasporti di cui al numero 2 dell'allegato A, con decreto del Ministro della



salute nel settore della salute di cui al numero 5 dell'allegato A, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nel settore dell'acqua potabile di cui al numero 6 dell'allegato A e nel settore delle acque reflue, di cui al numero 7 dell'allegato A, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, di cui al numero 11 dell'allegato A. I suddetti decreti sono adottati previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (**comma 10**).

ART. 9 (Effetti negativi rilevanti)

L'articolo 9, in attuazione dell'articolo 7 della direttiva, definisce i criteri che le ASC ed il PCU devono utilizzare per determinare la "rilevanza" degli effetti negativi di un eventuale incidente sulla fornitura di servizi essenziali. Tale rilevanza, come già esposto, costituisce, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dello schema di decreto, uno dei parametri di individuazione dei soggetti critici.

In particolare, le ASC ed il PCU devono tenere conto dei seguenti fattori:

- il numero di utenti che dipendono dal servizio essenziale coinvolto;
- la misura in cui altri settori e sottosettori dipendono dal servizio essenziale in questione;
- l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche o sociali, sull'ambiente, sulla pubblica sicurezza, sull'incolumità pubblica o sulla salute pubblica;
- la quota di mercato del soggetto nel mercato del servizio essenziale fornito;
- l'area geografica, anche transfrontaliera, che potrebbe essere interessata da un incidente, tenendo conto della vulnerabilità associata al grado di isolamento di alcuni tipi di aree geografiche, quali quelle insulari, remote o montane;
- l'importanza del soggetto nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio essenziale, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio essenziale (**comma 1**).

In attuazione dell'art. 7, paragrafo 2, lett. c) della direttiva, allo scopo di evitare eccessiva indeterminatezza dei criteri indicati, con conseguente potenziale indefinita espansione della platea dei soggetti critici, sono previste determinate soglie numeriche di specificazione di ognuno dei suddetti parametri, anche differenziate in ragione del settore di appartenenza. Tali soglie sono definite con DPCM, da adottare, entro il 17 luglio 2025, su proposta del CIR. Lo schema del suddetto DPCM deve essere trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato (**commi 2 e 3**).

ART. 10 (Soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali)

In attuazione dell'articolo 8 della direttiva, ai soggetti critici - del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali - non sono applicabili le disposizioni concernenti la cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea (articolo 12), gli obblighi di resilienza dei soggetti critici (capo III), i soggetti critici di particolare rilevanza europea (capo IV), nonché la vigilanza e l'esecuzione, ivi comprese quelle relative alle sanzioni, anche amministrative, e ai poteri ispettivi (capo VI).

Si è scelto, dunque, di non esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge di delega, corrispondente all'articolo 7, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva, che consentiva al legislatore delegato di prevedere misure atte a conseguire un livello di resilienza più



elevato per i soggetti critici dei settori indicati dall'articolo in esame. Si è ritenuto, infatti, che le discipline settoriali applicabili a tali soggetti siano già idonee al conseguimento di un adeguato livello di resilienza.

ART. 11 (Sostegno ai soggetti critici)

In attuazione dell'articolo 10 della direttiva, sono enunciate le attività di sostegno che il PCU e le ASC, anche sulla base della valutazione del rischio dello Stato, devono svolgere nei confronti dei soggetti critici (**comma 1**). Tali attività si sostanziano in un supporto nel rafforzamento della loro resilienza, attraverso attività di scambio con essi di buone prassi, elaborazione di modelli, linee guida e metodologie di analisi, nell'organizzazione di esercitazioni volte a testare la loro resilienza, nonché nella realizzazione di corsi di formazione per il loro personale e ove possibile attività di consulenza. Si specifica che PCU e ASC devono agevolare la condivisione volontaria di informazioni tra i soggetti critici, nel rispetto delle disposizioni nazionali e unionali in materia di informazioni classificate e sensibili, di concorrenza e di protezione dei dati personali (**comma 2**).

Inoltre, in attuazione della previsione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, è istituita, a far data dal 17 ottobre 2026, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza oneri per lo Stato, la Conferenza dei soggetti critici (CRSC), coordinata dal PCU e composta da un rappresentante per ciascuna delle ASC, da un rappresentante del Ministero dell'Interno, da un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile e da uno dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nonché, eventualmente, dai referenti dei soggetti critici appartenenti ai settori di volta in volta oggetto della medesima conferenza e da altri soggetti pubblici o privati invitati dal PCU. La CRSC tratta questioni attinenti alla resilienza dei soggetti critici, agevola la condivisione, tra i componenti, di informazioni e delle migliori prassi e formula proposte in materia di rafforzamento della resilienza dei soggetti critici. Ai componenti della CRSC non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati a carico della finanza pubblica (**commi 3, 4, 5 e 6**).

Alle attività di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse destinate al funzionamento di cui all'articolo 5, comma 16, del presente decreto (**comma 7**).

ART. 12 (Cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea)

In attuazione dell'articolo 11 della direttiva, al fine di rafforzare la resilienza dei soggetti critici e, ove possibile, di ridurre gli oneri amministrativi a loro carico, sono previste specifiche attività di cooperazione tra i PCU e le ASC dei vari Stati membri, in favore dei soggetti critici che utilizzano infrastrutture critiche che collegano fisicamente l'Italia e uno o più Stati membri, che fanno parte di strutture societarie collegate o associate a soggetti critici di altri Stati membri, che forniscono servizi essenziali a o in altri Stati membri.

Capo III - Resilienza dei soggetti critici

ART. 13 (Valutazione del rischio da parte dei soggetti critici)

In attuazione dell'articolo 12 della direttiva CER, l'articolo 13 disciplina la valutazione del rischio da parte dei soggetti critici. Si stabilisce, in particolare, che detti soggetti, entro nove mesi dal ricevimento della notifica della loro individuazione quali soggetti critici (e successivamente quando necessario e, in ogni caso, ogni quattro anni), effettuino una valutazione di tutti i rischi rilevanti che potrebbero perturbare la fornitura dei loro servizi essenziali, basandosi sulla valutazione del rischio dello Stato, effettuata dal PCU e dalle ASC, e su altre fonti di informazioni rilevanti, e individuino le proprie infrastrutture critiche, ai sensi dell'articolo 2 dello schema di decreto (**commi 1 e 2**).

Si prevede, nel dettaglio, che, nella valutazione del rischio, i soggetti critici debbano tenere conto: di tutti i rischi rilevanti naturali e di origine umana che potrebbero causare un incidente, compresi quelli



di natura intersettoriale o transfrontaliera, degli incidenti, delle catastrofi naturali, delle emergenze di sanità pubblica, delle minacce ibride e di altre minacce antagoniste, inclusi i reati con finalità di terrorismo anche internazionale; della misura in cui altri settori dipendano dal servizio essenziale fornito dal soggetto critico e della misura in cui tale soggetto critico dipenda dai servizi essenziali forniti da altri soggetti in taluni altri settori, pur se forniti in altri Stati membri dell'UE e nei paesi terzi vicini (**comma 3**).

Si stabilisce, infine, che, per la valutazione del rischio, il soggetto critico possa utilizzare valutazioni e documenti già redatti, conformemente agli obblighi previsti da altre disposizioni giuridiche pertinenti. Al riguardo, è demandata alle ASC, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, la dichiarazione della conformità totale o parziale della pregressa documentazione agli obblighi prescritti dal presente articolo (**commi 4 e 5**).

ART. 14 (Misure di resilienza dei soggetti critici)

In attuazione dell'articolo 13 della direttiva, l'articolo 14, ai **commi 1 e 2**, prevede che i soggetti critici, tenuto conto delle proprie infrastrutture critiche, adottino misure tecniche, di sicurezza e di organizzazione, adeguate e proporzionate, per garantire la propria resilienza, sulla base delle informazioni fornite dalla valutazione del rischio dello Stato e dei risultati della valutazione del rischio del soggetto critico.

Le suddette misure includono, in particolare, quelle necessarie per:

- evitare il verificarsi di incidenti, anche considerando l'adozione di misure di riduzione del rischio di catastrofi e di misure di adattamento ai cambiamenti climatici;
- realizzare un'adeguata protezione fisica dei propri siti e delle infrastrutture critiche, anche considerando, a mero titolo esemplificativo, recinzioni, barriere, strumenti e *routine* di controllo del perimetro, impianti di rilevamento e controllo degli accessi;
- contrastare e resistere alle conseguenze degli incidenti, nonché mitigarle, anche considerando procedure e protocolli di gestione dei rischi e delle crisi, nonché pratiche di allerta;
- ripristinare le proprie capacità operative in caso di incidenti, anche considerando l'adozione di misure per la continuità operativa e per l'individuazione di catene di approvvigionamento alternative, al fine di ripristinare la fornitura del servizio essenziale;
- garantire un'adeguata gestione della sicurezza del personale, inclusi: l'individuazione di categorie di personale che svolgono funzioni critiche, ivi compreso il personale dei fornitori esterni di servizi; il rilascio di autorizzazioni per l'accesso ai siti, alle infrastrutture critiche e alle informazioni sensibili; le procedure per il controllo dei precedenti personali e la designazione di categorie di persone tenute a sottoporsi a tale controllo ai sensi dell'articolo 15; adeguati requisiti di formazione e adeguate qualifiche;
- informare il personale in merito ai rischi e alle misure adottate, anche considerando misure quali la realizzazione di corsi di formazione, di materiale informativo e di esercitazioni.

Si prevede, inoltre, che i medesimi soggetti critici, nell'ambito delle misure organizzative, designino un soggetto - da comunicare alle ASC e al PCU - che assicuri l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente schema di decreto per i soggetti critici, nonché il collegamento con le ASC e con il PCU (**comma 3**).

Si prevede, infine, che i soggetti critici predispongano e applichino un piano di resilienza, in cui siano descritte le misure tecniche, di sicurezza e organizzative sopra elencate. Tale piano dovrà essere aggiornato con cadenza almeno triennale e, in ogni caso, quando necessario. In continuità con quanto previsto dall'art. 13, commi 4 e 5, nel caso in cui i soggetti critici abbiano redatto documenti o adottato misure ai sensi di disposizioni giuridiche pertinenti diverse dal presente decreto, potranno utilizzare tali documenti e misure per soddisfare i requisiti richiesti dal presente articolo. In proposito, anche in tale ipotesi, è demandata alle ASC, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, la dichiarazione di



conformità totale o parziale dei documenti presentati agli obblighi di cui al presente articolo (**commi 4 e 5**).

ART. 15 (Controlli dei precedenti personali)

In attuazione dell'articolo 14 della direttiva CER, si stabilisce, anche al di fuori delle ipotesi già previste dal Testo unico in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al D.P.R., n. 313/2002, un procedimento per l'acquisizione dei precedenti personali delle persone che svolgono attività o ricoprono ruoli particolarmente delicati nell'erogazione dei servizi essenziali da parte dei soggetti critici.

In particolare, si prevede che un soggetto critico, anche diverso da una pubblica amministrazione, tenendo conto della valutazione del rischio dello Stato, possa richiedere il certificato del casellario giudiziale europeo per le persone che:

- rivestono ruoli sensibili all'interno del soggetto critico o a vantaggio di quest'ultimo, con particolare riferimento ai ruoli con competenze in materia di resilienza;
- sono autorizzate ad accedere – direttamente o a distanza - ai suoi siti e ai suoi sistemi informatici o di controllo;
- sono candidate per l'assunzione in ruoli che rientrano nei criteri sopra elencati.

Ai fini della relativa istanza, il soggetto critico trasmette alla ASC una richiesta motivata, contenente il necessario riferimento alle condizioni necessarie di cui al comma 1 dell'art. 15. La ASC valuta l'effettiva sussistenza delle suddette condizioni e della motivazione e verifica che i controlli richiesti siano proporzionati e strettamente limitati a quanto necessario, nonché che siano effettuati al solo scopo di valutare un potenziale rischio per la sicurezza del soggetto critico interessato. Nel caso in cui la ASC non fornisca risposta entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l'autorizzazione alla presentazione dell'istanza di cui al comma 1 si intende negata (**commi 1 e 2**).

Si stabilisce, altresì, che l'Ufficio centrale presso il Ministero della giustizia, competente in materia di casellario giudiziale, fornisca risposte alle richieste di informazioni entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta stessa, trattando tali richieste nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196/2003, del d.lgs. n. 51/2018 e del regolamento (UE) 2016/79 (**commi 3**).

ART. 16 (Notifica degli incidenti)

In attuazione dell'articolo 15 della direttiva CER, si disciplina la procedura di notifica da seguire in caso di incidente. In particolare, si prevede che i soggetti critici comunichino, senza indebito ritardo, alla rispettiva autorità settoriale competente e al PCU, gli incidenti rilevanti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali. Salvo che siano operativamente impossibilitati a farlo, i soggetti critici devono effettuare tale notifica entro 24 ore dal momento in cui vengono a conoscenza dell'incidente, trasmettendo, ove opportuno, anche una relazione finale dettagliata al più tardi entro i successivi trenta giorni.

Per determinare la rilevanza dell'incidente, si tiene conto dei seguenti parametri: numero e percentuale di utenti interessati; durata della perturbazione; area geografica interessata. Per la specificazione di tali criteri, si prevedono soglie quantitative, scandite con specifico riferimento a ciascuno dei settori di cui all'allegato A, che vengono definite con DPCM, su proposta delle ASC, per il tramite del PCU. Nel medesimo decreto, sono, altresì, individuate le modalità con cui effettuare la notifica (**commi 1-4**).



Si prevede che gli incidenti di rilevanza transnazionale, ossia che perturbano o possono perturbare in modo significativo la continuità della fornitura dei servizi essenziali almeno a o in sei Stati membri, debbano essere notificate alla Commissione dalle ASC, per il tramite del PCU (**comma 5**).

Le notifiche devono contenere tutte le informazioni utili per consentire alle ASC e al PCU di comprendere la natura, la causa e le possibili conseguenze dell'incidente, compreso un eventuale impatto transfrontaliero, nonché ogni informazione utile a permettere alle ASC di reagire tempestivamente agli incidenti. Tali notifiche non comportano maggiori responsabilità per i soggetti critici (**comma 6**).

Il PCU trasmette, agli organismi per la sicurezza della Repubblica, gli elementi delle notifiche di cui al comma 6, relative agli incidenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nonché degli eventi notificati ai sensi del comma 5 (**comma 7**). In caso di impatto transfrontaliero rilevante sulla fornitura dei servizi essenziali, le ASC, tramite il PCU, informano i PCU degli altri Stati membri interessati (**comma 8**).

Le informazioni, fornite e ricevute dal PCU, sono trattate da quest'ultimo, ai sensi delle disposizioni nazionali e del diritto dell'Unione europea, rispettandone la riservatezza e tutelando la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti critici interessati (**comma 9**).

Ferme le disposizioni a tutela delle indagini nel procedimento penale e a tutela della sicurezza delle informazioni classificate, le ASC, a seguito della ricezione della notifica dell'incidente, forniscono tempestivamente al soggetto critico notificante e al PCU ogni informazione utile in merito al seguito dato alla notifica, compresa ogni informazione utile a permettere al soggetto critico un'efficace risposta all'incidente notificato. Le ASC, infine, assicurano, di concerto con il PCU, adeguata pubblicità ad ogni informazione rilevante per l'interesse pubblico relativa all'incidente notificato e al seguito dato a tale notifica (**commi 10 e 11**).

CAPO IV Soggetti critici di particolare rilevanza europea

ART. 17 (Individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea)

In attuazione dell'articolo 17 della direttiva, si definisce il soggetto critico di particolare rilevanza europea (SCRE), attraverso il rinvio alla procedura stabilita dalla direttiva, che culmina in una comunicazione da parte della Commissione ai soggetti individuati (**comma 1**).

Si prevede che, in caso di ricezione della notifica della inclusione nell'elenco nazionale dei soggetti critici, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del presente decreto, il medesimo soggetto debba comunicare, al PCU e all'autorità settoriale competente, quali siano i servizi essenziali forniti a o in sei o più Stati membri e quali siano questi Stati membri (**comma 2**). In tal modo, il PCU inoltra, senza indebito ritardo, l'informazione alla Commissione, ai fini della individuazione degli SCRE (**comma 3**).

Nel corso della procedura di individuazione dei SCRE da parte della Commissione europea, i soggetti critici, le ASC e il PCU collaborano alle attività consultive avviate dalla Commissione europea. In particolare, il PCU comunica alla Commissione se i servizi forniti nello Stato membro da un soggetto individuato come critico in un altro Stato membro siano ritenuti essenziali (**comma 4**).

Il PCU è l'autorità nazionale competente a ricevere la comunicazione, con la quale la Commissione europea individua un soggetto di particolare rilevanza europea. Il PCU, senza indebito ritardo, trasmette tale comunicazione all'autorità settoriale competente, per l'immediata notifica al soggetto critico. (**comma 5**).

In ogni caso, gli obblighi dei soggetti critici individuati come SCRE si applicano a decorrere dalla data in cui gli stessi ricevono la notifica da parte dell'autorità settoriale competente (**comma 6**).



ART. 18 (Missioni di consulenza)

In attuazione dell'articolo 18 della direttiva, si disciplina la missione di consulenza della Commissione europea, chiamata a valutare le misure predisposte per adempiere agli obblighi di cui al capo III da un soggetto individuato come soggetto critico di particolare rilevanza europea. In particolare, tale meccanismo si articola nei seguenti passaggi:

- possibilità di richiesta della missione di consulenza, per il tramite del PCU, da parte dello Stato in cui il soggetto è individuato come critico (**comma 1**);
- possibilità per lo Stato in cui il soggetto è individuato come critico di acconsentire alla richiesta della Commissione (fatta di propria iniziativa o su richiesta di uno stato membro a o in cui il soggetto critico fornisce servizi essenziali) di effettuare una missione di consulenza (**comma 2**);
- comunicazione di informazioni alla Commissione europea (parti pertinenti della valutazione del rischio del soggetto critico, elenco delle misure di resilienza adottate, informazioni sulle attività di esecuzione e vigilanza compiute dallo Stato) (**comma 3**);
- individuazione del PCU: quale soggetto competente a ricevere la relazione della missione di consulenza, a trasmetterla alle ASC (**comma 4**); quale soggetto competente, su proposta delle ASC, a contribuire alla formazione del successivo parere della Commissione nel caso in cui il soggetto critico di rilevanza europea fornisca servizi essenziali in Italia (**comma 5**); quale soggetto competente a ricevere il parere della Commissione sulla missione di consulenza e a implementare le misure di resilienza in adeguamento al parere, in caso di soggetti critici nazionali, e a comunicare l'avvenuta implementazione alla Commissione (**commi 6-9**);
- proposta degli esperti nazionali che partecipano alle missioni di consulenza (**comma 10**);
- comunicazione di informazioni da parte dei soggetti critici alla missione di consulenza (**comma 12**).
- comunicazione da parte del punto di contatto unico al gruppo per la resilienza dei soggetti critici in merito ai principali risultati della missione di consulenza e alle lezioni apprese (**comma 14**).

Si prevede, altresì, che il PCU, sentita l'autorità settoriale competente, e con l'accordo del soggetto critico interessato, possa richiedere alla Commissione europea di organizzare missioni di consulenza, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 6, 8 e 9, della direttiva (UE) 2022/2557, al fine di consigliare il soggetto critico riguardo all'adempimento degli obblighi di cui al capo III dello schema in esame (**comma 11**).

Quale norma di chiusura, richiamando espressamente quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 8, della direttiva, si precisa che le missioni di consulenza si svolgono conformemente all'ordinamento giuridico nazionale e nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela degli interessi nazionali (**comma 13**).

Si disciplina, infine, la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri di missione derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (**comma 15**).

Il **comma 16** demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione delle somme relative alla copertura degli oneri di missione tra il PCU e le ASC per le quali è prevista la possibilità di svolgere missioni all'estero, in ragione delle funzioni agli stessi attribuite dal presente decreto e tenendo conto, per quanto riguarda le ASC, del numero dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei potenziali soggetti critici, nonché dei relativi elementi di complessità tecnica.

Si rappresenta, infine, che il PCU parteciperà alle missioni in relazione alle sue funzioni di coordinamento e rappresentanza, sebbene sia possibile che, alle stesse, possano partecipare le ASC nei settori di competenza ove necessario.



CAPO V Cooperazione e comunicazione

ART. 19 (Gruppo per la resilienza dei soggetti critici)

In attuazione dell'articolo 19 della direttiva, si chiarisce che il PCU è il rappresentante dello Stato italiano all'interno del gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19 della direttiva.

CAPO VI Vigilanza ed esecuzione

ART. 20 (Vigilanza ed esecuzione)

In attuazione dell'articolo 21 della direttiva, l'articolo 20 attribuisce alle ASC poteri di vigilanza, di ispezione, di controllo, di richiesta di informazioni e di diffida, finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi imposti ai soggetti critici e consistenti nella corretta adozione delle misure di resilienza di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo (**commi 1-5**).

I poteri di vigilanza, controllo e diffida sono esercitati in modo oggettivo, trasparente, proporzionato e tale da tutelare i segreti commerciali e aziendali dei soggetti critici, nonché i loro diritti e interessi legittimi, inclusi il diritto al contraddittorio, i diritti della difesa, tra cui quello di produrre documenti e di formulare osservazioni, e il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente. Nella fase di valutazione del rispetto degli obblighi in capo al soggetto critico, le ASC informano l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e il PCU e possono chiedere alla suddetta Agenzia di esercitare i relativi poteri di vigilanza ed esecuzione, previsti dal decreto legislativo di recepimento della direttiva NIS2, nei confronti del medesimo soggetto. A tal fine, le autorità settoriali competenti cooperano e scambiano informazioni con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tenendo informato il punto di contatto unico (**commi 6-8**).

ART. 21 (Sanzioni)

In attuazione dell'articolo 22 della direttiva, l'articolo 21 disciplina l'apparato sanzionatorio, strutturato in un sistema di illeciti amministrativi conseguenti alla violazioni delle disposizioni del presente decreto e declinato in due distinte fasce edittali a seconda della diversa gravità della violazione.

In particolare, salvo che il fatto costituisca reato, si prevede che le ASC applichino:

- una sanzione amministrativa pecuniaria, da 25.000 euro a 125.000 euro, nei confronti del soggetto critico che pone in essere una delle seguenti violazioni:

- a) non effettua la valutazione del rischio dei soggetti critici di cui all'articolo 13;
- b) non adotta le misure ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, lettere a), c) e d) (misure necessarie per evitare incidenti, per il contrasto e la resistenza alle conseguenze degli incidenti, per il ripristino delle capacità operative in caso di incidenti, al fine di ripristinare la fornitura del servizio);
- c) non adotta le misure ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14, comma 2, lettere b), e) e f), e comma 3 (misure di individuazione delle infrastrutture critiche, di protezione fisica dei siti, di gestione della sicurezza del personale, di informazione e formazione sui rischi e le misure adottate e quelle concernenti la struttura organizzativa);
- d) non adotta le misure ai sensi dell'articolo 14, comma 4 (misure di predisposizione e applicazione del piano di resilienza);
- e) non notifica alle ASC o al PCU gli incidenti, ai sensi dell'articolo 16; f) non adotta le misure di cui all'articolo 20, comma 4, entro il termine previsto dalla diffida ivi disciplinata.

- una sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 euro a 50.000 euro, nei confronti del soggetto critico che, entro trenta giorni dallo scadere del termine di cui all'articolo 20, comma 2, non fornisca le informazioni e le prove richieste, e non risponda per esporre le ragioni del ritardo.



Si è ritenuto, dunque, di non esercitare la facoltà attribuita dal criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge n. 15 del 2024, che riconosceva al legislatore delegato la possibilità di derogare ai limiti edittali stabiliti per le sanzioni penali e amministrative dalle disposizioni generali sul recepimento delle direttive europee di cui alla legge n. 34 del 2012.

Qualora, ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 689/1981, il soggetto critico integri una reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, la sanzione è aumentata fino al triplo.

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, le ASC, per quanto non previsto dal presente decreto, applicano il capo I, sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981.

CAPO VII - Disposizioni finali

ART. 22 (Abrogazioni)

È disposta, a decorrere dal 18 ottobre 2024, l'abrogazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, emanato in attuazione della direttiva 2008/114/CE, successivamente abrogata dalla direttiva CER.

L'allegato A al presente schema costituisce l'esatta trasposizione nel diritto nazionale di quanto previsto dall'allegato alla direttiva CER.



RELAZIONE TECNICA

Schema di decreto legislativo adottato in attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio

Il presente schema di decreto contiene il recepimento della direttiva della **direttiva (UE) 2022/2557** concernente la resilienza dei soggetti critici (**direttiva CER** – “*Critical entities resilience*”), che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, e nel rispetto dei criteri di delega di cui all’articolo 5 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023).

Il presente provvedimento si compone di **7 capi e 22 articoli**.

L’articolo 1, in attuazione dell’articolo 1 della direttiva CER, individua l’oggetto e l’ambito di applicazione dell’intervento normativo. In particolare, è prevista l’espressa esclusione dall’ambito di applicazione del presente decreto agli enti della pubblica amministrazione che operano nei settori della pubblica sicurezza, della difesa nazionale o dell’attività di contrasto, compresi l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati, agli organismi di informazione per la sicurezza e all’ACN, nonché al Parlamento, alla Banca d’Italia e agli organi giudiziari. Con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere previsti altresì ulteriori soggetti ritenuti critici che svolgono attività principalmente nei settori indicati dal comma 7. ***La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.***

L’articolo 2 reca le definizioni generali riproducendo quelle contenute nell’articolo 2 della direttiva CER, tra cui la definizione di “enti della pubblica amministrazione” e, ***avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.***

Gli **articoli da 3 a 5** disciplinano la **Governance della resilienza dei soggetti critici** (*Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, Comitato interministeriale per la resilienza, ASC e PCU*). In particolare:

- **L’articolo 3** prevede le competenze da attribuire, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri, consentendogli di delegare le proprie competenze attribuite dal presente schema (ivi incluse quelle relative alle direttive per l’attuazione della strategia nazionale per i soggetti critici) a un Ministro senza portafoglio ovvero a un Sottosegretario di Stato, che lo aggiornano periodicamente, ad eccezione di quelle affidategli in via esclusiva. ***La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica;***
- **L’articolo 4** prevede, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’istituzione del Comitato interministeriale per la resilienza (CIR), con funzioni di proposta, di alta sorveglianza sull’attuazione della strategia nazionale e di promozione. Il CIR è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro senza portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla resilienza dei soggetti critici, composto da quasi tutti i ministri con portafoglio, nonché dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dall’autorità delegata alla sicurezza della Repubblica e dall’autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, e le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile del punto unico di contatto. Considerato che le funzioni attribuite al nuovo



Comitato interministeriale per la resilienza (CIR) sono svolte dai suoi componenti nell'ambito delle loro attività istituzionali, **a disposizione, , non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;**

L'articolo 5, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva CER e l'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), della legge di delega, elenca le autorità settoriali competenti, associando ad ognuna un settore e un sottosettore individuato sulla base dell'allegato A, e ne definisce compiti e funzioni.

Al comma 2 si prevede che "Con accordo definito entro il 30 settembre 2024 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite modalità di collaborazione tra le ASC e le regioni interessate, quando il soggetto critico ha carattere regionale ovvero opera esclusivamente sul territorio di una regione nei settori di cui alle lettere a), b), d), e) ed h)". Tali forme di collaborazione avvengono senza nuovi o maggiori per la finanza pubblica, in quanto si tratta di interlocuzioni tra le amministrazioni.

Al comma 5, prevede l'istituzione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito punto di contatto unico con specifici compiti (PCU) con funzione di collegamento con la Commissione europea, cooperazione con i paesi terzi e cooperazione transfrontaliera tra punti di contatto e tra autorità settoriali competenti degli Stati membri.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri assunzionali e di quelli indotti (buoni pasto, funzionamento, straordinari) di cui ai commi 5 e 13 si è ipotizzato, per la prima annualità (2024), un rateo di spesa pari a 3 mesi (ottobre-dicembre), tenuto conto dei tempi tecnici connessi sia alle procedure normative, legate all'emanazione del presente decreto legislativo (es. acquisizione del parere del Consiglio di Stato ecc...), sia alla necessità, per le varie amministrazioni interessate, di adeguare la propria organizzazione alle innovazioni derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame.

Gli oneri assunzionali derivanti dal comma 5 **sono stati quantificati come segue.**

Per l'istituzione del PCU (Punto di Contatto Unico) si riportano i dati contenuti nella seguente tabella:

PCU - PCM	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Ributazione di posizione fissa	Ributazione di posizione variabile media	Ributazione di risultato massima	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione risultato)			Ributazione procapite totale lordo stato (A)	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B) = (A)*3,78%	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A-B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
DIRIGENTE IFASCIA	57.892,87	37.599,20	95.000,00	34.600,00	84.422,75			309.508,82	11.699,43	18.565,84	339.774,09	1	84.943,52	339.774,09
PCU - PCM	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Ributazione di posizione fissa	Ributazione di posizione variabile media	Ributazione di risultato massima	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione risultato)			Ributazione procapite totale lordo stato (A)	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B) = (A)*3,78%	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A-B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
DIRIGENTE II fascia	45.260,77	12.849,81	32.116,65	20.000,00	41.169,21			151.396,44	5.722,79	9.081,49	166.200,72	2	83.100,26	332.401,44
PCU - PCM	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	13° mens.	Indennità di Presidenza 12 mens.	Totale	Oneri riflessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Ributazioni accessorie FUP (Flessibilità - art. 15 CCNU) a.l. -Ind. Spec. Org.	Ributazione procapite totale lordo stato (A)	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B) = (A)*3,78%	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A-B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
A1	29.538,98	2.462	7.692,04	39.692	15.230	54.913	25.515	80.428	3.040,18	4.824,47	88.292	15	331.098,08	1.324.392,30
											TOTALE	18	499.141,96	1.996.567,83

Per l'istituzione delle n. 2 ASC (Autorità Settoriale Compete) previste alle lettere g) e i) presso la PCM si riportano i dati contenuti nella seguente tabella:



lett. g) ASC - PCM	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile media	Retribuzione di risultato massima	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione risultata)		Retribuzione procapite totale lordo stato (A)	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B) = (A)*3,78%	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A-B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2024 (rateo)	Onere complessivo (a regime dal 2025)	
DIRIGENTE II fascia	45.260,77	12.849,81	32.116,65	20.000,00	41.169,21		151.396,44	5.722,79	9.081,49	166.200,72	1	41.550,18	166.200,72	
lett. g) ASC - PCM	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	13 ^o mens.	Indennità di Presidenza 12 mens.	Totale	Oneri riflessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità - art. 15 CCNL) a.l. -ind. Spec. Org. (art. 18 CCNL) a.l. comprensivo degli oneri	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B) = (A)*3,78%	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A-B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2024 (rateo)	Onere complessivo (a regime dal 2025)	
A1	29.538,98	2.462	7.682,04	39.683	15.230	54.913	25.515,38	80.428	3.040,18	4.824,47	88.293	6	132.439,23	529.756,92
TOTALE											7,00	173.989,41	695.957,64	

lett. h) ASC - PCM	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile media	Retribuzione di risultato massima	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione risultata)		Retribuzione procapite totale lordo stato (A)	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B) = (A)*3,78%	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A-B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2024 (rateo)	Onere complessivo (a regime dal 2025)	
DIRIGENTE II fascia	45.260,77	12.849,81	32.116,65	20.000,00	41.169,21		151.396,44	5.722,79	9.081,49	166.200,72	1	41.550,18	166.200,72	
lett. h) ASC - PCM	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	13 ^o mens.	Indennità di Presidenza 12 mens.	Totale	Oneri riflessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità - art. 15 CCNL) a.l. -ind. Spec. Org. (art. 18 CCNL) a.l. comprensivo degli oneri	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B) = (A)*3,78%	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A-B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2024 (rateo)	Onere complessivo (a regime dal 2025)	
A1	29.538,98	2.462	7.682,04	39.683	15.230	54.913	25.515,38	80.428	3.040,18	4.824,47	88.293	6	132.439,23	529.756,92
TOTALE											7,00	173.989,41	695.957,64	

Gli oneri di funzionamento relativi al PCU sono stati stimati in 20.000, con riferimento a ciascuna ASC presso la PCM euro 17.500.

Le spese per il compenso da lavoro straordinario del personale non dirigenziale presso la PCM e per i buoni pasto sono state quantificate come segue:

BUONO PASTO	Buoni pasto mese n. 20 * 7 euro	Costo annuo calcolato su 11 mesi	Unità	Totale anno 2025	Anno 2024 (rateo)
PCU	140	1540	18	27.720,00	6.930,00
ASC lett. g)	140	1540	7	10.780,00	2.695,00
ASC lett. i)	140	1540	7	10.780,00	2.695,00

Unità di personale	Aliquota oraria lorda standard	Ore di straordinario annue : 120 (10 ore mensili)	Costo straordinario annuo lordo dipendente (AF1) compresi oneri	Totale
27 unità di personale non dirigenziale PCM	18,62	120	2965,05	80.056,35



Nella tabella seguente sono riepilogati gli oneri complessivi derivanti dal comma 5:

comma 5	Oneri assunzionali		Spese funzionamento		Straordinari		Buoni pasto		TOTALE	
	2024 (rateo)	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
PCU	499.141,96	1.996.567,83	5.000,00	20.000,00	11.118,94	44.475,75	6.930,00	27.720,00	522.190,90	2.088.763,58
ASC lett. g)	173.989,41	695.957,64	4.375,00	17.500,00	4.447,58	17.790,30	2.695,00	10.780,00	185.506,99	742.027,94
ASC lett. i)	173.989,41	695.957,64	4.375,00	17.500,00	4.447,58	17.790,30	2.695,00	10.780,00	185.506,99	742.027,94
TOTALE	847.120,78	3.388.483,11	13.750,00	55.000,00	20.014,09	80.056,35	12.320,00	49.280,00	893.204,87	3.572.819,46

Il comma 13 prevede l'individuazione, tra quelli esistenti, ovvero l'istituzione di appositi uffici presso le autorità settoriali competenti, con la relativa dotazione di personale (un dirigente di seconda fascia e sei unità di personale appartenente all'area funzionari), ai cui oneri si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012 (comma 14).

Gli oneri necessari per far fronte alle disposizioni di cui al presente articolo sono quindi costituiti da oneri di relativi all'assunzione di personale, di funzionamento e di reclutamento.

Per l'attività di collaborazione assegnata al MIMIT dall'articolo 5, comma 1, lettera f), il suddetto Ministero è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della dotazione organica, 2 unità di personale appartenente all'area dei Funzionari del vigente CCNL Comparto Funzioni Centrali con le medesime modalità di reclutamento già definite per ciascuna ASC.

Gli oneri assunzionali derivanti dal comma 13 sono stati quantificati come segue:

lett. a) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile lordo dipendente	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETTRIBUZIONE E TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
DIRIGENTE II fascia	47.015,77	13.345,11	32.900,00	25.030,87	43.978,62	162.270,37	9.379,23	171.649,60	1	42.912,40	171.649,60
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessorio)	Retribuzione procapite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETTRIBUZIONE E TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.528,68	4.637,54	13.026,29	47.652,93	2.754,34	50.407,27	6	75.610,91	302.443,62
TOTALE									7	118.523,31	474.093,22

lett. b) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile lordo dipendente	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETTRIBUZIONE E TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
DIRIGENTE II fascia	47.015,77	13.345,11	23.177,49	12.171,98	36.042,26	131.752,61	7.615,30	139.367,91	1	34.841,98	139.367,91
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessorio)	Retribuzione procapite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETTRIBUZIONE E TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.683,88	1.080,56	11.922,73	43.147,59	2.493,93	45.641,52	6	68.462,28	373.849,12
TOTALE									7	103.304,26	413.217,03

dato IGOP



lett. c) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile lordo dipendente	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONE E TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
DIRIGENTE II fascia	47.015,77	13.345,11	32.434,89	20.849,36	42.432,76	156.077,89	9.021,30	165.099,19	1	41.274,80	165.099,19
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione procapite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE E TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	5.097,64	6.416,78	13.326,47	50.801,31	2.936,32	53.737,63	6	80.606,45	322.425,78
TOTALE									7	121.881,24	487.524,97

lett. d) MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile lordo dipendente	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONE E TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
DIRIGENTE II fascia	47.015,77	13.345,11	26.900,00	19.656,00	39.918,24	146.835,12	8.487,07	155.322,19	1	38.830,56	155.322,19
MINISTERO DELLA SALUTE	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione procapite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE E TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.529,48	1.412,38	11.971,97	43.374,25	2.507,03	45.881,28	6	68.821,92	276.287,68
TOTALE									7	107.652,47	430.609,87

lett. e) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile lordo dipendente	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE E TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
DIRIGENTE II fascia	47.015,77	13.345,11	32.900,00	25.030,87	43.978,62	162.270,37	9.379,23	171.649,60	1	42.912,40	171.649,60
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione procapite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE E TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.528,68	4.637,54	13.026,29	47.652,93	2.754,34	50.407,27	6	75.610,91	302.443,62
TOTALE									7	118.523,31	474.093,22

lett. f) MINISTERO DELLE IMPRESE E MADE IN ITALY

MINISTERO DELLE IMPRESE E MADE IN ITALY	Stipendio CCNL 2019-2021	Retribuzione di posizione fissa	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione procapite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE E TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.528,68	4.213,13	12.887,51	47.089,74	2.721,79	49.811,53	2	24.905,76	99.623,05
TOTALE									2	24.905,76	99.623,05

lett. h) MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile lordo dipendente	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONE E TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
DIRIGENTE II fascia	47.015,77	13.345,11	33.569,70	28.007,45	36.050,56	157.988,59	9.131,74	167.120,33	1	41.780,08	167.120,33
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione procapite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE E TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (rateo)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.529,48	2.825,53	12.434,07	45.249,50	2.615,42	47.864,92	6	71.797,38	287.189,62
TOTALE									7	113.577,46	454.309,85



Nelle tabelle seguenti sono riepilogati gli oneri complessivi derivanti dal comma 13 (oneri assunzionali, funzionamento, buoni pasto, straordinari), **a cui vanno sommate le spese concorsuali sopra indicate nell'ipotesi dell'espletamento di concorso unico** di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82.

Il costo derivante dalla procedura concorsuale per PCU e ASC è stato stimato in euro 300.000.

oneri comma 13	Oneri assunzionali		Spese funzionamento		Buoni pasto	
	2024 (rateo)	2025	2024 (rateo)	2025	2024 (rateo)	2025
a) MASE	118.523,31	474.093,22	5.000,00	20.000,00	2.695,00	10.780,00
b) MIT	103.304,26	413.217,03	7.500,00	30.000,00	2.695,00	10.780,00
c) MEF	121.881,24	487.524,97	5.000,00	20.000,00	2.695,00	10.780,00
d) SALUTE	107.652,47	430.609,87	7.500,00	30.000,00	2.695,00	10.780,00
e) MASE	118.523,31	474.093,22	5.000,00	20.000,00	2.695,00	10.780,00
f) MIMIT	24.905,76	99.623,05	3.750,00	15.000,00	770,00	3.080,00
h) MASAF	113.577,46	454.309,85	6.250,00	25.000,00	2.695,00	10.780,00
TOTALE	708.367,80	2.833.471,21	40.000,00	160.000,00	16.940,00	67.760,00

oneri comma 13	Straordinari	TOTALE	
		2024 (rateo)	2025
a) MASE	3.735,77	14.943,06	129.954,07
b) MIT	3.735,77	14.943,06	117.235,02
c) MEF	3.735,77	14.943,06	133.312,01
d) SALUTE	3.735,77	14.943,06	121.583,23
e) MASE	3.735,77	14.943,06	129.954,07
f) MIMIT	1.245,26	4.981,02	30.671,02
h) MASAF	3.735,77	14.943,06	126.258,23
TOTALE	23.659,85	94.639,38	788.967,65

	2024 (rateo)	2025
Oneri comma 13	788.967,65	3.155.870,59
Spese concorsuali PCU e ASC	300.000,00	
	1.088.967,65	3.155.870,59

Relativamente ai costi di funzionamento delle ASC, sulla base dei dati trasmessi da ciascuna amministrazione, è stato stimato un costo minimo di funzionamento pari a 15.000 euro, come spesa



minima, a cui è stata valutata l'opportunità di aggiungere un coefficiente di ulteriori 5.000 euro al ricorrere delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) e di 10.000 euro in considerazione del criterio di cui alla lettera c):

- a) Più di un settore rispetto al primo (MEF – MASE – PCM- MIT);
- b) Numero e complessità dei sottosectori e delle categorie (MASE – MIT – SALUTE – PCM per il settore “enti della pubblica amministrazione”);
- c) Numero dei potenziali destinatari ricavato da una stima della platea dei soggetti operanti nei seguenti settori: MASE per energia e acqua – SALUTE – MIT per Trasporto - PCM per enti della PA - MASAF.

Pertanto, gli oneri di funzionamento stimati per ciascuna ASC risultano presuntivamente pari a euro 40.000 per il MASE (**per n. 2 ASC**), euro 20.000 per il MEF, euro 30.000 per il MIT, euro 35.000 per la PCM (indicate al comma 5), euro 30.000 per SALUTE, 25.000 per MASAF.

Si rappresenta che per il settore delle infrastrutture digitali e per quello della salute, rispettivamente l'ACN e l'AIFA operano con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l'attività di collaborazione assegnata al MIMIT dall'articolo 5, comma 1, lettera f), il relativo onere viene stimato in euro **15.000**.

Il comma 14 prevede che agli oneri derivanti dai commi 5, e 13 pari a 1.982.173 euro per l'anno 2024 e pari a euro 6.728.691 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Si precisa che l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e l'Agenzia Italiana del Farmaco provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6, in attuazione dell'articolo 4 della direttiva CER, prevede che, entro il 17 luglio 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri adotti la strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici. Sono, altresì, elencati i contenuti che la strategia deve avere per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte dei soggetti critici rientranti nell'ambito di applicazione del presente schema. ***Le relative attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.***

L'articolo 7, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva CER, prevede che la valutazione del rischio da parte dello Stato sia redatta dal punto di contatto unico dopo aver raccolto le valutazioni delle autorità settoriali competenti, tenendo conto dell'*elenco dei servizi essenziali* fornito dalla Commissione e degli ulteriori servizi essenziali eventualmente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sono specificati sia i criteri per l'adozione del decreto e sia le tipologie di rischi, nonché gli altri elementi di cui si deve tenere conto la valutazione del rischio. ***Le relative attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.***

L'articolo 8, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva CER, prevede che *le autorità settoriali competenti* individuino, entro il 17 gennaio 2026, ciascuna per i propri settori e sottosectori, i soggetti ritenuti critici e che il punto di contatto unico ne stili un elenco, da approvare con DPCM da adottare entro il 17 luglio 2026. Sono previste particolari modalità di individuazione dei soggetti critici di carattere regionale, segnatamente, attraverso l'intesa in Conferenza Stato-regioni (settori energia, trasporti, salute, acqua potabile e acque reflue, produzione, trasformazione e distribuzione di



alimenti). *Alle attività previste dal presente articolo, gli uffici competenti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.*

L'articolo 9, in attuazione dell'articolo 7 della direttiva CER, definisce i criteri in base ai quali le autorità settoriali devono determinare la rilevanza degli effetti negativi di un incidente, secondo soglie numeriche stabilite con DPCM. *Le relative attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.*

L'articolo 10, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva CER, prevede che per i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali, non sono applicabili le disposizioni concernenti la cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea (articolo 12), gli obblighi di resilienza dei soggetti critici (capo III), i soggetti critici di particolare rilevanza europea (capo IV), nonché la vigilanza e l'esecuzione, ivi comprese quelle relative alle sanzioni, anche amministrative, e ai poteri ispettivi (capo VI), in quanto ai medesimi soggetti si applica la specifica disciplina settoriale. *La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.*

L'articolo 11, in attuazione dell'articolo 10 della direttiva CER, il PCU e le ASC svolgono attività di sostegno nei confronti dei soggetti critici che si sostanziano nello scambio con essi di buone prassi, nell'elaborazione di modelli, linee guida e metodologie di analisi, nel supporto nell'organizzazione di esercitazioni volte a testare la loro resilienza, nonché nella realizzazione di corsi di formazione per il loro personale e, ove possibile, attività di consulenza. *Alle attività di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse destinate al funzionamento di cui all'articolo 5, comma 15, del presente decreto.* Viene altresì convocata e coordinata dal PCU una Conferenza per la resilienza dei soggetti critici (CRSC) composta da un rappresentante per ciascuna delle ASC, un rappresentante del Ministero dell'interno, uno del Ministero della difesa, uno del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e uno dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. **Ai componenti della CRSC non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.**

L'articolo 12, in attuazione dell'articolo 11 della direttiva CER, al fine di rafforzare la resilienza dei soggetti critici e, ove possibile, di ridurre gli oneri amministrativi a loro carico, sono previste specifiche attività di cooperazione tra i punti di contatto unici e le autorità settoriali competenti dei vari Stati membri, in particolare in favore dei soggetti critici che utilizzano infrastrutture critiche che collegano fisicamente più Stati membri. *All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

L'articolo 13, in attuazione dell'articolo 12 della direttiva CER, disciplina la valutazione del rischio da parte dei soggetti critici, prevedendo che gli stessi effettuino l'individuazione delle proprie infrastrutture critiche e una ricognizione dei rischi connessi all'erogazione di servizi essenziali, tenuto conto di una serie specifica di criteri. *La disposizione impone obblighi ai soggetti pubblici e privati individuati come soggetti critici. Per quanto riguarda i soggetti pubblici, le relative attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.*

L'articolo 14, in attuazione dell'articolo 13 della direttiva CER, prevede l'adozione di misure tecniche, di sicurezza ed organizzative necessarie ad incrementare fino ad un livello elevato, la resilienza dei soggetti critici. A tal fine, i soggetti critici si dotano di un'adeguata organizzazione interna, e designano un soggetto, da comunicare alle ASC e al PCU, al fine di assicurare l'attuazione



degli adempimenti previsti dal presente decreto per i soggetti critici, nonché il collegamento con le ASC e con il PCU. ***Per tali finalità, i soggetti critici pubblici provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente.***

L'articolo 15, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva CER, stabilisce un procedimento per l'acquisizione da parte di un soggetto critico, anche diverso da una pubblica amministrazione, dei precedenti personali, presenti e non nel casellario giudiziale europeo, delle persone che svolgono attività o ricoprono ruoli particolarmente delicati nell'erogazione dei servizi essenziali da parte dei soggetti critici. ***Le relative attività sono svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.***

L'articolo 16, in attuazione dell'articolo 15 della direttiva CER, stabilisce quale procedura seguire in caso di incidenti rilevanti, i quali perturbino o possano perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali. Si tratta di obblighi di notifica e comunicazione da parte dei soggetti critici, per consentire alle autorità settoriali competenti di reagire tempestivamente agli incidenti. Le autorità settoriali competenti forniscono al soggetto critico interessato informazioni rilevanti sui seguiti della notifica, e, insieme al punto di contatto unico, se del caso, informano la Commissione europea. ***Le relative attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.***

L'articolo 17, in attuazione dell'articolo 17 della direttiva CER, definisce il soggetto critico di particolare rilevanza europea attraverso il rinvio alla procedura stabilita dalla direttiva, gestita dalla Commissione europea e culminante in una comunicazione da parte della Commissione ai soggetti individuati. ***Le relative attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.***

L'articolo 18, in attuazione dell'articolo 18 della direttiva CER, descrive il meccanismo della **missione di consulenza**, la cui organizzazione è affidata alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2022/2557, che è chiamata a valutare le misure predisposte per adempiere agli obblighi di cui al capo III da un soggetto individuato come soggetto critico di particolare rilevanza europea. Tale richiesta può provenire dal PCU, sentita l'autorità settoriale competente ovvero su proposta di quest'ultima, ovvero dalla stessa richiesta della Commissione europea.

Gli oneri finanziari per la partecipazione alle missioni di consulenza vengono quantificati diversamente tra ASC e PCU. Per il PCU, tali oneri ammontano a **euro 41.057,38** calcolati nel seguente modo:

- costo medio individuale di una missione (comprensivo di diaria, trasporto locale, trasporto aereo e un pernottamento) pari a **euro 1.207,57**.
- considerate le competenze del PCU sono state ipotizzate in media 2 missioni al mese ovvero 24 in un anno., Supponendo ragionevolmente che nell'ambito di tali 24 missioni annuali almeno 10 di esse interessino contemporaneamente due unità di personale, occorre considerare complessivamente un numero di missioni pari a 34;
- moltiplicando il numero di missioni complessive nell'anno per il valore medio di ciascuna missione (euro 1.207,57), l'importo complessivo delle risorse necessarie risulta pari a quanto sopra indicato, ovvero euro 41.057,38.

Per quanto concerne, invece, gli oneri derivanti dalle missioni cui sono tenute le ASC, ivi compresa anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, vengono stimati in complessivi **euro 12.000,00 euro**,



tenuto conto di un numero di missioni estere annuali pari a **10** e del costo medio di ciascuna missione pari a euro 1.207,57.

In relazione al ruolo che il MIMIT è chiamato a svolgere nell'ambito del presente decreto, non in qualità di ASC, ma di soggetto chiamato a collaborare con l'Agenzia per cybersicurezza nazionale (in qualità di ASC), tenuto conto del numero delle missioni riconosciuto a ciascuna ASC, sono state stimate per il MIMIT **4** missioni estere annuali, a cui corrisponde un onere finanziario pari a **euro 4.830,28**.

Di seguito il riepilogo degli oneri di missione previsti a decorrere dal 2025 e il corrispondente rateo (3 mesi) per il 2024.

Spese di missione	2024	2025
PCU	10.264,35	41.057,38
ASC	3.000,00	12.000,00
MIMIT	1.207,57	4.830,28
	14.471,92	57.887,66

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme relative alla copertura degli oneri di missione sono ripartite tra il PCU e le ASC in ragione del numero dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei potenziali soggetti critici, nonché dei relativi elementi di complessità tecnica.

L'articolo 19 chiarisce che il rappresentante dello Stato italiano all'interno del gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19 della direttiva è il punto di contatto unico e, qualora necessario, al relativo personale è rilasciato il nulla osta di sicurezza. **La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.**

L'articolo 20 attribuisce alle autorità settoriali competenti poteri di vigilanza, di ispezione, di controllo, di richiesta di informazioni e di diffida, finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi imposti ai soggetti critici e consistenti nella corretta adozione delle misure di resilienza. **Le relative attività sono svolte con le risorse, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.**

L'articolo 21, in attuazione dell'articolo 22 della direttiva CER, disciplina l'apparato sanzionatorio, strutturato in un sistema di illeciti amministrativi conseguenti alla violazioni delle disposizioni del presente decreto e declinato in due distinte fasce edittali a seconda della diversa gravità della violazione.

In particolare, salvo che il fatto costituisca reato, si prevede che le ASC applichino:

- 1) una sanzione amministrativa pecuniaria, da 25.000 euro a 125.000 euro, nei confronti del soggetto critico che pone in essere una delle seguenti violazioni:
 - a) non effettua la valutazione del rischio dei soggetti critici di cui all'articolo 13;
 - b) non adotta le misure ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, lettere a), c) e d) (misure necessarie per evitare incidenti, per il contrasto e la resistenza alle conseguenze degli incidenti, per il ripristino delle capacità operative in caso di incidenti, al fine di ripristinare la fornitura del servizio);
 - c) non adotta le misure ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14, comma 2, lettere b), e) e f), e comma 3 (misure di individuazione delle infrastrutture critiche, di protezione fisica dei siti, di gestione della sicurezza del personale, di informazione e formazione sui rischi e le misure adottate e quelle concernenti la struttura organizzativa);



- d) non adotta le misure ai sensi dell'articolo 14, comma 4 (misure di predisposizione e applicazione del piano di resilienza);
 - e) non notifica alle ASC o al PCU gli incidenti, ai sensi dell'articolo 16; f) non adotta le misure di cui all'articolo 20, comma 4, entro il termine previsto dalla diffida ivi disciplinata.
- 2) una sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 euro a 50.000 euro, nei confronti del soggetto critico che, entro trenta giorni dallo scadere del termine di cui all'articolo 20, comma 2, non fornisca le informazioni e le prove richieste, e non risponda per esporre le ragioni del ritardo.

Qualora, ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 689/1981, il soggetto critico integri una reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, la sanzione è aumentata fino al triplo.

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, le ASC, per quanto non previsto dal presente decreto, applicano il capo I, sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981. ***Le relative attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.***

L'articolo 22 prevede che, a decorrere dal 18 ottobre 2024, è abrogato il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, emanato in attuazione della direttiva 2008/114/CE, successivamente abrogata dalla direttiva CER. ***La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.***

L'allegato A al presente schema costituisce la trasposizione nel diritto nazionale di quanto previsto dall'allegato alla direttiva CER e non comporta oneri per la finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 5, che reca principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici;

VISTA la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011;

VISTA la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2);

VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/2450 della Commissione, del 25 luglio 2023, che integra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

VISTO il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»;

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;



VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, recante «Attuazione della direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione»;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2024;

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso nella seduta del ...;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del ...;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la protezione civile e le politiche del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy*, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Disposizioni generali

ART. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce:

a) misure volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente, di cui



all'articolo 2, comma 1, lettera e), siano forniti senza impedimenti nonché criteri per l'individuazione dei soggetti critici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

b) obblighi per i soggetti critici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), volti a rafforzarne la resilienza, fino al raggiungimento di un livello elevato, e a rafforzarne la capacità di fornire i servizi essenziali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nel mercato interno, al fine di migliorarne il funzionamento;

c) misure per il sostegno nell'adempimento degli obblighi imposti dal presente decreto ai soggetti critici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

d) disposizioni riguardanti la vigilanza e l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei soggetti critici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

e) disposizioni riguardanti l'individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea, di cui all'articolo 17, e le missioni di consulenza della Commissione europea finalizzate a valutare le misure predisposte da tali soggetti per adempiere ai propri obblighi, di cui all'articolo 18;

f) disposizioni per la predisposizione della strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici, di cui all'articolo 6;

g) la disciplina della valutazione del rischio da parte dello Stato, di cui all'articolo 7, e della valutazione del rischio da parte dei soggetti critici, di cui all'articolo 13;

h) l'istituzione del Comitato interministeriale per la resilienza, di cui all'articolo 4, nonché l'individuazione delle autorità settoriali competenti e del punto di contatto unico, di cui all'articolo 5;

i) le modalità di cooperazione con gli altri Stati membri e con la Commissione europea, inclusa la partecipazione nazionale al gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, il presente decreto non si applica alle materie disciplinate dalle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, le cui misure sulla gestione dei rischi della cibersicurezza sono basate su un approccio multirischio che mira a proteggere anche l'ambiente fisico dei sistemi informatici da eventi che possono avere origini diverse.

3. Qualora gli obblighi previsti per i soggetti critici di adottare misure per rafforzare la loro resilienza siano oggetto di uno specifico atto giuridico dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di detto atto giuridico nella misura in cui gli effetti di tali obblighi siano almeno equivalenti a quelli degli obblighi di cui al presente decreto. In tale circostanza non si applicano le disposizioni in materia di vigilanza ed esecuzione di cui al presente decreto.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se l'applicazione del presente decreto comporta la comunicazione di informazioni riservate ai sensi delle disposizioni nazionali o delle disposizioni dell'Unione europea, tale comunicazione è limitata a quanto strettamente necessario ai fini dell'applicazione medesima e le informazioni scambiate sono esclusivamente quelle pertinenti e commisurate allo scopo.

In ogni caso, la comunicazione di cui al primo periodo tutela la riservatezza di tali informazioni, nonché la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti critici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). Gli obblighi stabiliti dal presente decreto non comportano la comunicazione di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali dello Stato in materia di sicurezza nazionale, di difesa o di pubblica sicurezza.



5. Resta impregiudicata la responsabilità dello Stato di tutelare la sicurezza nazionale, la difesa e le altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico.

6. Il presente decreto non si applica agli organi e alle articolazioni della pubblica amministrazione, nonché agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), che operano nei settori della pubblica sicurezza, della difesa nazionale o dell'attività di contrasto, compresi l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, nonché agli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Esso non si applica, altresì, al Parlamento, alla Banca d'Italia, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 e agli organi giudiziari.

7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto, per gli ambiti di rispettiva competenza, con i Ministri della giustizia, dell'interno e della difesa, sentito il Comitato interministeriale per la resilienza di cui all'articolo 4, sono individuati specifici soggetti critici che svolgono attività principalmente nei settori della pubblica sicurezza, della protezione civile, della difesa o dell'attività di contrasto, accertamento e perseguimento di reati, ovvero che forniscono servizi esclusivamente agli organi, alle articolazioni o agli enti della pubblica amministrazione di cui al comma 6, ai quali, nell'espletamento di tali attività o servizi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 e ai capi III, IV e VI del presente decreto.

8. Resta ferma l'applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono individuati specifici soggetti critici che svolgono attività principalmente o forniscono servizi esclusivamente per gli organismi di informazione per la sicurezza nazionale di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 124 del 2007, ai quali, nell'espletamento delle predette attività o servizi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 e ai capi III, IV e VI del presente decreto.

ART. 2 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «soggetto critico»: un soggetto pubblico o privato individuato, ai sensi dell'articolo 8, nell'ambito delle categorie di soggetti che operano nei settori e sottosectori di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- b) «resilienza»: la capacità di un soggetto critico di prevenire, attenuare, assorbire un incidente di cui alla lettera c), di proteggersi da esso, di rispondervi, di resistervi, di adattarvisi e di ripristinare le proprie capacità operative;
- c) «incidente»: un evento di carattere fisico che può perturbare in modo significativo, o che perturba, la fornitura di un servizio essenziale di cui alla lettera e);
- d) «infrastruttura critica»: un elemento, un impianto, un'attrezzatura, una rete o un sistema o una parte di essi necessari per la fornitura di un servizio essenziale di cui alla lettera e);



e) «servizio essenziale»: un servizio fondamentale per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente, individuato ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2;

f) «rischio»: la potenziale perdita o perturbazione causata da un incidente; il rischio è espresso come combinazione dell'entità di tale perdita o perturbazione e della probabilità che si verifichi l'incidente;

g) «valutazione del rischio»: l'intero processo per la determinazione della natura e della portata di un rischio, mediante l'individuazione e l'analisi delle potenziali minacce, vulnerabilità e pericoli che potrebbero causare un incidente, nonché mediante la valutazione della potenziale perdita o perturbazione della fornitura di un servizio essenziale che potrebbero essere causate da tale incidente;

h) «norma»: una norma ai sensi dell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;

i) «specifica tecnica»: una specifica tecnica ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

l) «enti della pubblica amministrazione»: ai fini del presente decreto, un soggetto che, anche se opera in settori diversi da quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11, dell'allegato A al presente decreto, soddisfa i seguenti criteri:

1) è istituito allo scopo di soddisfare esigenze di interesse generale e non ha carattere industriale o commerciale;

2) è dotato di personalità giuridica o autorizzato per legge ad agire per conto di un altro soggetto dotato di personalità giuridica;

3) è finanziato in modo maggioritario da autorità statali o da altri organismi di diritto pubblico a livello centrale, la sua gestione è soggetta alla vigilanza di tali autorità o organismi, oppure è dotato di un organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza in cui più della metà dei membri è designata da autorità statali o da altri organismi di diritto pubblico a livello centrale;

4) ha il potere di adottare, nei confronti di persone fisiche o giuridiche, decisioni amministrative o regolatorie che incidono sui loro diritti relativi alla circolazione transfrontaliera delle persone, delle merci, dei servizi o dei capitali.

Capo II

Contesto strategico e istituzionale

ART. 3

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva le seguenti competenze:

a) l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche per la resilienza dei soggetti critici;

b) l'adozione della strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 6, sentito il Comitato interministeriale per la resilienza di cui all'articolo 4.



2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, lettera a), e dell'attuazione della strategia di cui all'articolo 6, il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive per la resilienza dei soggetti critici, sentito il Comitato interministeriale per la resilienza di cui all'articolo 4.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a un Ministro senza portafoglio, ovvero a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le competenze in materia di resilienza dei soggetti critici ad esso attribuite, ad eccezione di quelle di cui al comma 1.

4. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla resilienza dei soggetti critici aggiorna il Presidente del Consiglio dei ministri sull'esercizio delle competenze delegate ai sensi del comma 3.

ART. 4

(Comitato interministeriale per la resilienza)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la resilienza (CIR).

2. Il CIR:

a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali per le politiche di resilienza dei soggetti critici;

b) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 6;

c) promuove l'adozione di misure volte a rafforzare la resilienza dei soggetti critici e di buone pratiche, nonché promuove iniziative per favorire, a livello nazionale e internazionale, l'efficace collaborazione e la condivisione delle informazioni e delle buone pratiche tra i soggetti istituzionali e i soggetti critici.

3. Il CIR è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro senza portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla resilienza dei soggetti critici ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dall'autorità delegata alla sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e dall'autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali.

4. Il responsabile del punto di contatto unico di cui all'articolo 5, comma 5, svolge le funzioni di segretario del CIR.

5. Alle sedute del CIR partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, a seguito di invito del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su loro richiesta, Ministri diversi da quelli di cui al comma 3, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e altre autorità civili e autorità militari la cui presenza è necessaria in relazione all'ordine del giorno delle sedute.



ART. 5

(Autorità settoriali competenti e punto di contatto unico)

1. Sono designate le seguenti autorità settoriali competenti (ASC), responsabili della corretta applicazione e dell'esecuzione delle disposizioni del presente decreto:

a) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il settore dell'energia di cui al numero 1 dell'allegato A, sottosectori dell'energia elettrica, del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, del petrolio, del gas e dell'idrogeno;

b) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore dei trasporti di cui al numero 2 dell'allegato A, sottosectori del trasporto aereo, del trasporto ferroviario, del trasporto per vie d'acqua, del trasporto su strada e del trasporto pubblico, nonché per il settore delle acque irrigue di cui al numero 12 dell'allegato A;

c) il Ministero dell'economia e delle finanze, per il settore bancario di cui al numero 3 dell'allegato A e per il settore delle infrastrutture dei mercati finanziari di cui al numero 4 dell'allegato A, in collaborazione con le autorità di vigilanza di settore, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob);

d) il Ministero della salute, direttamente o per il tramite delle proprie autorità territoriali, e, per gli ambiti di propria competenza, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per il settore della salute di cui al numero 5 dell'allegato A;

e) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, direttamente o per il tramite delle proprie autorità territoriali, per il settore dell'acqua potabile di cui al numero 6 dell'allegato A, e per il settore delle acque reflue di cui al numero 7 dell'allegato A;

f) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per il settore delle infrastrutture digitali di cui al numero 8 dell'allegato A, in collaborazione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per le attività di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto;

g) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il settore dello spazio di cui al numero 10 dell'allegato A;

h) il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per il settore della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di cui al numero 11 dell'allegato A;

i) per il settore degli enti della pubblica amministrazione, di cui al numero 9 dell'allegato A, sono designate ASC le amministrazioni indicate alle lettere da a) a h) relativamente ai settori di rispettiva competenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri per gli enti individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 17 gennaio 2026.

2. Con accordo definito entro il 30 settembre 2024 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite modalità di collaborazione tra le ASC e le regioni interessate, quando il soggetto critico ha carattere regionale ovvero opera esclusivamente sul territorio di una regione nei settori di cui alle lettere a), b), d), e) ed h). Con il medesimo accordo, nei casi di cui al primo periodo, sono definiti altresì criteri uniformi in ambito nazionale per lo svolgimento delle attività di ispezione e di verifica, per le misure previste dagli articoli 13, 14 e 16 e 20.

3. Le ASC esercitano le competenze loro attribuite dal presente decreto nel rispetto delle attribuzioni:

a) dell'autorità giudiziaria, relativamente alle notizie di reato;



- b) del Ministero dell'interno, in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e di difesa civile;
- c) del Ministero della difesa, in materia di difesa e sicurezza dello Stato;
- d) del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e di gestione e superamento delle emergenze;
- e) del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica;
- f) dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in materia di cybersicurezza e resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
- g) degli organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Quando opportuno, le ASC, senza imposizioni o discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di tecnologia, incoraggiano l'uso di norme e specifiche tecniche europee e internazionali per le misure sulla sicurezza e sulla resilienza applicabili ai soggetti critici.

5. È istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è definita l'organizzazione del PCU tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 1, lettera g), e lettera i). Il punto di contatto e le ASC presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono complessivamente composti da cinque unità di livello dirigenziale, di cui massimo una di livello dirigenziale generale, e ventisette unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica. Per le finalità cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 893.205 per l'anno 2024 e di euro 3.572.820 annui a decorrere dall'anno 2025.

6. Il PCU esercita le competenze ad esso attribuite dal presente decreto e, in particolare:

- a) assicura il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- b) assicura il collegamento con i punti di contatto unici designati o istituiti, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, da parte degli altri Stati membri;
- c) assicura il collegamento tra le ASC e le autorità competenti designate o istituite, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, da parte degli altri Stati membri;
- d) assicura il collegamento con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19;
- e) si coordina, istituendo un apposito tavolo, con la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 gennaio 2013, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri organismi nazionali competenti in materia di resilienza nazionale;
- f) coordina le attività di sostegno di cui all'articolo 11;
- g) riceve le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 16;
- h) promuove le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche;
- i) svolge funzioni di autorità settoriale competente per il settore di cui al comma 1, lettera i), per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;



l) svolge i compiti di segreteria a supporto del CIR.

7. Entro il 17 luglio 2028 e, successivamente, ogni due anni, il PCU trasmette alla Commissione europea e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19 una relazione di sintesi in merito alle notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 16, comma 1, compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati, e alle azioni intraprese dalle ASC ai sensi dell'articolo 16, comma 6. Per la redazione di tale relazione, il PCU può utilizzare il modello di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva (UE) 2022/2557.

8. Il PCU elabora annualmente un documento di sintesi sullo stato della resilienza dei soggetti critici e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro o al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla resilienza dei soggetti critici per la comunicazione al CIR.

9. Il PCU e le ASC cooperano tra loro e possono cooperare con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno, il Garante per la protezione dei dati personali, i soggetti critici e le parti interessate.

10. Il PCU e le ASC cooperano e scambiano informazioni con l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza sui rischi di cybersicurezza, sulle minacce e sugli incidenti informatici e sui rischi, sulle minacce e sugli incidenti non informatici che hanno ripercussioni sui soggetti critici, anche per quanto riguarda le pertinenti misure adottate dai medesimi PCU, ASC o Agenzia nazionale per la cybersicurezza nazionale.

11. Il PCU, le ASC e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale cooperano e trasmettono informazioni agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, su rischi, minacce e incidenti, anche di natura informatica, che hanno ripercussioni sui soggetti critici, nonché sulle relative misure adottate dai medesimi PCU, ASC e Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

12. Entro tre mesi dall'istituzione del PCU e dalla designazione delle ASC, la Presidenza del Consiglio dei ministri notifica alla Commissione europea l'identità del PCU e delle ASC, i dati di contatto, le competenze e le responsabilità previste dal presente decreto e, successivamente, notifica tempestivamente alla Commissione europea ogni modifica delle informazioni notificate in precedenza. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguata e tempestiva pubblicità all'identità del PCU e delle ASC e ad ogni modifica di tale identità.

13. Ciascuna ASC, per l'esercizio delle competenze attribuite dal presente decreto, individua, tra quelli esistenti, un ufficio dirigenziale di livello non generale, o istituisce un apposito ufficio dirigenziale non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni centrali, o categorie equivalenti, posto alle dirette dipendenze del segretario generale o del soggetto individuato secondo i rispettivi ordinamenti, con corrispondente incremento della dotazione organica, adottando il relativo provvedimento di organizzazione con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024 e dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Resta fermo per la Presidenza del Consiglio dei ministri quanto previsto dal comma 5. Il PCU e ciascuna ASC sono autorizzati a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i dirigenti di cui al comma 5 e di cui al primo periodo del presente comma anche mediante lo svolgimento di procedure concorsuali o attraverso lo scorrimento di vigenti



graduatorie di concorsi pubblici. Il PCU e ciascuna ASC sono autorizzati a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale non dirigenziale di cui al comma 5 e di cui al primo periodo del presente comma, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche, nonché ad avvalersi di personale non dirigenziale posto in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di aspettativa, distacco o fuori ruolo ovvero altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Ai fini dello svolgimento delle attività di collaborazione di cui al comma 1, lett. f) del presente articolo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della dotazione organica, 2 unità di personale appartenente all'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni centrali, con le medesime modalità di reclutamento previste dal presente comma. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa 1.088.968 per l'anno 2024 e di euro 3.155.871 annui a decorrere dall'anno 2025.

14. Agli oneri derivanti dai commi 5, e 13 del presente articolo, pari a 1.982.173 euro per l'anno 2024 e pari a euro 6.728.691 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

15. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e l'Agenzia Italiana del Farmaco provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento sono ripartite tra le ASC in ragione del numero dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei potenziali soggetti critici, nonché dei relativi elementi di complessità tecnica.

ART. 6

(Strategia per la resilienza dei soggetti critici)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di una consultazione aperta ai portatori di interesse, sentito il CIR e tenuto conto della strategia nazionale per la cybersicurezza, adotta la strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici, di seguito «strategia», entro il 17 luglio 2025 e, successivamente, la aggiorna almeno ogni quattro anni.

2. La strategia mira al conseguimento e al mantenimento di un livello elevato di resilienza da parte dei soggetti critici e contiene almeno:

a) gli obiettivi strategici e le priorità per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza dei soggetti critici, tenendo conto delle dipendenze e interdipendenze transfrontaliere e intersettoriali;



- b) l'indicazione delle autorità coinvolte nell'attuazione della strategia, la descrizione delle competenze, del ruolo e delle responsabilità di tali autorità, dei soggetti critici e degli altri soggetti coinvolti nella strategia;
 - c) la descrizione delle misure necessarie per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza dei soggetti critici, che comprende una descrizione della valutazione del rischio di cui all'articolo 7;
 - d) la descrizione del procedimento di individuazione dei soggetti critici;
 - e) la descrizione delle misure per sostenere i soggetti critici ai sensi dell'articolo 11, comprese quelle per rafforzare la cooperazione tra le autorità e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della strategia;
 - f) un elenco delle principali autorità e dei pertinenti portatori di interessi, diversi dai soggetti critici, coinvolti nell'attuazione della strategia;
 - g) un quadro strategico per il coordinamento tra le ASC e il PCU, da un lato, e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dall'altro, ai fini della condivisione delle informazioni sui rischi, le minacce e gli incidenti, informatici e non, nonché ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze;
 - h) la descrizione delle misure già in vigore, volte ad agevolare il rispetto degli obblighi di cui al capo III del presente decreto da parte delle piccole e medie imprese ai sensi della normativa di adeguamento alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, individuate come soggetti critici.
3. Il PCU notifica alla Commissione europea la strategia e i suoi aggiornamenti sostanziali entro tre mesi dalla loro adozione.

ART. 7

(Valutazione del rischio da parte dello Stato)

1. Il PCU, entro il 17 luglio 2025 e, successivamente, quando necessario e, in ogni caso, almeno ogni quattro anni, acquisite le valutazioni del rischio da parte delle ASC per i settori di competenza, con riferimento ai servizi essenziali individuati con regolamento delegato (UE) 2023/2450 della Commissione, del 25 luglio 2023, e con il decreto di cui al comma 2, redige la valutazione del rischio dello Stato.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIR, possono essere individuati eventuali servizi essenziali aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nell'elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2450 della Commissione, del 25 luglio 2023, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) i servizi essenziali aggiuntivi si riferiscono ai settori e ai sottosettori di cui all'allegato A;
 - b) nell'individuazione di un servizio essenziale aggiuntivo si tiene conto delle interdipendenze con gli altri servizi essenziali e dei conseguenti rischi associati a un incidente;
 - c) nell'individuazione dei servizi essenziali aggiuntivi è assicurato un livello di dettaglio sufficiente a determinare in modo chiaro e univoco i corrispondenti soggetti critici;
 - d) nell'individuazione dei servizi essenziali aggiuntivi sono evitate sovrapposizioni e ridondanze con l'elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2450.



3. Ai fini della valutazione del rischio dello Stato, le ASC e il PCU possono consultare i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a) a f), i fornitori di servizi essenziali, nonché esperti anche appartenenti a università o enti e istituti di ricerca.

4. La valutazione del rischio dello Stato tiene conto dei rischi rilevanti, naturali e di origine umana, ivi compresi i rischi di natura intersettoriale o transfrontaliera, gli incidenti anche diversi da quelli di cui all'articolo 16, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica, le minacce ibride e altre minacce antagoniste, inclusi i reati con finalità di terrorismo anche internazionale. Ai fini dell'individuazione dei rischi di natura intersettoriale o transfrontaliera, il PCU e le ASC, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cooperano con le autorità competenti designate o istituite, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, da parte degli altri Stati membri e con le autorità competenti dei Paesi terzi.

5. Ai fini della valutazione del rischio dello Stato, sono presi in considerazione almeno:

a) la valutazione generale del rischio effettuata ai sensi dell'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

b) altre valutazioni del rischio rilevanti, svolte ai sensi di disposizioni nazionali, diverse da quelle previste nel presente decreto, o dell'Unione europea, quali le disposizioni di cui ai decreti legislativi 23 febbraio 2010, n. 49, e 26 giugno 2015, n. 105, e ai regolamenti (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, e (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;

c) i rischi pertinenti derivanti dalla misura in cui i settori di cui all'allegato A dipendono l'uno dall'altro, e anche dalla misura in cui essi dipendono da soggetti situati in altri Stati membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, nonché l'impatto che una perturbazione significativa in un settore può avere su altri settori, compresi gli eventuali rischi significativi per i cittadini e il mercato interno;

d) le informazioni sugli incidenti notificati ai sensi dell'articolo 16.

6. Il PCU mette a disposizione dei soggetti critici gli elementi rilevanti della valutazione del rischio dello Stato. Il PCU garantisce che le informazioni fornite ai soggetti critici siano funzionali ad effettuare la propria valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 13 e ad adottare le misure per garantire la propria resilienza ai sensi dell'articolo 14.

7. Il PCU trasmette alla Commissione europea le informazioni pertinenti sui tipi di rischi individuati e sui risultati della valutazione del rischio dello Stato, per settore e sottosectore di cui all'allegato A, entro tre mesi dalla sua effettuazione.

ART. 8

(Individuazione dei soggetti critici)

1. Le ASC, con il procedimento di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), individuano per ciascun settore e sottosectore di cui all'allegato A i soggetti ritenuti critici entro il 17 gennaio 2026 e li comunicano al PCU.

2. In sede di individuazione dei soggetti ritenuti critici, le ASC tengono conto dei risultati della valutazione del rischio dello Stato e della strategia e applicano tutti i seguenti criteri:

a) il soggetto fornisce uno o più servizi essenziali;

b) il soggetto opera, e la sua infrastruttura critica è situata, in tutto o in parte sul territorio dello Stato;



c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti, ai sensi dell'articolo 9, sulla fornitura da parte del soggetto di uno o più servizi essenziali ovvero sulla fornitura di altri servizi essenziali che dipendono da tale o tali servizi essenziali.

3. Il PCU, tenuto conto delle comunicazioni pervenute ai sensi del comma 1, coordina le attività delle ASC, avviando, ove necessario, apposite interlocuzioni per garantire l'omogeneità dei criteri applicati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 2, e forma un elenco dei soggetti critici.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIR, entro il 17 luglio 2026, è adottato l'elenco dei soggetti critici individuati ai sensi del comma 3. Il decreto di cui al primo periodo non è soggetto a pubblicazione ed è escluso dall'accesso.

5. Entro trenta giorni dall'adozione dell'elenco di cui al comma 4, il PCU notifica ai soggetti che vi compaiono che i medesimi sono stati individuati come soggetti critici. Con la notifica di cui al primo periodo, il PCU informa tali soggetti critici degli obblighi di cui ai capi III e IV e del fatto che gli stessi obblighi si applicano dopo la scadenza del termine di dieci mesi dalla medesima notifica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, e dall'articolo 17, comma 2. Il PCU informa, altresì, i soggetti critici dei settori bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali, di cui all'articolo 10, che essi non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 12 e ai capi III e IV. La medesima notifica contiene l'indicazione dell'ASC di riferimento.

6. Il PCU, entro trenta giorni dall'adozione dell'elenco di cui al comma 4, notifica all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale l'identità dei soggetti critici. Tale notifica indica anche a quali soggetti critici non si applicano, ai sensi dell'articolo 10, l'articolo 12 e i capi III, IV e VI.

7. L'elenco di cui al comma 4 è trasmesso anche agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, con l'indicazione dei soggetti di cui al secondo periodo del comma 6.

8. A seguito dell'individuazione dei soggetti critici e, successivamente, quando necessario e, in ogni caso, almeno ogni quattro anni, il PCU notifica senza indebito ritardo alla Commissione europea le seguenti informazioni:

a) l'elenco dei servizi essenziali individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 2;

b) il numero di soggetti critici per ciascun settore e sottosettore di cui all'allegato A e per ciascun servizio essenziale;

c) le soglie di cui all'articolo 9, comma 2, presentate come tali o in forma aggregata.

9. L'elenco dei soggetti critici di cui al comma 4 è riesaminato e, se del caso, aggiornato, quando necessario e, in ogni caso, almeno ogni quattro anni, con le medesime modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Qualora tali aggiornamenti portino all'individuazione di soggetti critici ulteriori, si applicano i commi 5 e 6. Ai soggetti critici che in sede di aggiornamento non sono confermati, il PCU notifica tempestivamente tale decisione, anche informandoli che, a decorrere dalla data di ricevimento della notifica, non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente decreto.

10. I soggetti di carattere regionale ritenuti critici sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nel settore dell'energia di cui al numero 1 dell'allegato A, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel settore dei trasporti di cui al numero 2 dell'allegato A, con decreto del Ministro della salute nel settore della salute di cui al numero 5 dell'allegato A, con decreto del Ministro dell'ambiente e della



sicurezza energetica nel settore dell'acqua potabile di cui al numero 6 dell'allegato A e nel settore delle acque reflue di cui al numero 7 dell'allegato A, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di cui al numero 11 dell'allegato A. I decreti di cui al primo periodo sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ART. 9

(Effetti negativi rilevanti)

1. Nella determinazione della rilevanza degli effetti negativi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), le ASC e il PCU tengono conto dei seguenti criteri:

- a) il numero di utenti che dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto;
- b) la misura in cui altri settori e sottosettori di cui all'allegato A dipendono dal servizio essenziale in questione;
- c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche o sociali, sull'ambiente, sulla pubblica sicurezza, sull'incolumità pubblica o sulla salute pubblica;
- d) la quota di mercato del soggetto nel mercato del servizio essenziale fornito;
- e) l'area geografica, anche transfrontaliera, che potrebbe essere interessata da un incidente, tenendo conto della vulnerabilità associata al grado di isolamento di alcuni tipi di aree geografiche, quali quelle insulari, remote o montane;
- f) l'importanza del soggetto nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio essenziale, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio essenziale.

2. Entro il 17 luglio 2025, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del CIR, sono definite le soglie per l'applicazione di uno o più criteri di cui al comma 1, anche differenziate in ragione del settore di appartenenza.

3. Lo schema di decreto di cui al comma 2 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

ART. 10

(Soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali)

1. L'articolo 12 e i capi III, IV e VI non si applicano ai soggetti critici dei settori di cui ai numeri 3, 4 e 8 dell'allegato A, ai quali si applica la specifica disciplina settoriale.



ART. 11
(Sostegno ai soggetti critici)

1. Ferme restando le disposizioni in materia di aiuti di Stato, il PCU e le ASC, anche sulla base della valutazione del rischio dello Stato, sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza, attraverso attività di scambio con essi di buone prassi, elaborazione di modelli, linee guida e metodologie di analisi, supporto nell'organizzazione di esercitazioni volte a testare la loro resilienza, nonché nella realizzazione di corsi di formazione per il loro personale e, ove possibile, attività di consulenza.
2. Il PCU e le ASC agevolano la condivisione volontaria di informazioni fra i soggetti critici in relazione alle materie disciplinate dal presente decreto, nel rispetto delle disposizioni nazionali e del diritto dell'Unione europea relative alle informazioni classificate e sensibili, alla concorrenza e alla protezione dei dati personali.
3. Il PCU convoca e coordina, con cadenza periodica almeno annuale, anche su richiesta dei componenti, una conferenza per la resilienza dei soggetti critici (CRSC) composta da un rappresentante per ciascuna delle ASC, un rappresentante del Ministero dell'interno, uno del Ministero della difesa, uno del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e uno dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
4. Alla conferenza di cui al comma 3 possono partecipare i soggetti critici appartenenti ai settori di volta in volta oggetto della medesima conferenza, rappresentati dai membri del proprio personale di cui all'articolo 14, comma 3, nonché soggetti pubblici e privati invitati dal PCU in base all'oggetto della conferenza.
5. La CRSC tratta questioni attinenti alla resilienza dei soggetti critici, agevola la condivisione, tra i componenti, di informazioni e delle migliori prassi e formula proposte in materia di rafforzamento della resilienza dei soggetti critici.
6. Ai componenti della CRSC non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati a carico della finanza pubblica.
7. Alle attività di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse destinate al funzionamento di cui all'articolo 5, comma 16, del presente decreto.

ART. 12
(Cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea)

1. Quando opportuno, il PCU e, per il tramite di quest'ultimo, le ASC consultano i punti di contatto unici ovvero le autorità competenti designati o istituiti da parte degli altri Stati membri, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, al fine di un'applicazione coerente della medesima direttiva, in merito ai soggetti critici che:
 - a) utilizzano infrastrutture critiche che collegano fisicamente l'Italia e uno o più Stati membri;
 - b) fanno parte di strutture societarie collegate o associate a soggetti individuati, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, come soggetti critici da parte degli altri Stati membri;
 - c) forniscono servizi essenziali a o in altri Stati membri.
2. Il PCU riceve le richieste di consultazione da parte degli altri Stati membri e le comunica senza ritardo alle autorità competenti interessate.
3. Le consultazioni di cui ai commi 1 e 2 sono intese a rafforzare la resilienza dei soggetti critici e, ove possibile, a ridurre gli oneri amministrativi a loro carico.



4. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III

Resilienza dei soggetti critici

ART. 13

(Valutazione del rischio da parte dei soggetti critici)

1. Fermo restando il termine di dieci mesi di cui all'articolo 8, comma 5, i soggetti critici, al fine di valutare tutti i rischi rilevanti che potrebbero perturbare la fornitura dei loro servizi essenziali, effettuano una valutazione del rischio entro nove mesi dal ricevimento della notifica di cui al medesimo articolo 8, comma 5, e, successivamente, quando necessario e, in ogni caso, almeno ogni quattro anni, basandosi sulla valutazione del rischio dello Stato e su altre fonti di informazioni rilevanti.

2. Ai fini della valutazione del rischio di cui al comma 1, i soggetti critici individuano le proprie infrastrutture critiche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).

3. La valutazione del rischio dei soggetti critici tiene conto:

a) dei rischi rilevanti naturali e di origine umana che potrebbero causare un incidente, ivi compresi i rischi di natura intersettoriale o transfrontaliera, gli incidenti, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica, le minacce ibride e altre minacce antagoniste, inclusi i reati con finalità di terrorismo anche internazionale;

b) della misura in cui altri settori di cui all'allegato A dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto critico e della misura in cui tale soggetto critico dipende dai servizi essenziali forniti da parte di terzi in taluni altri settori, eventualmente anche in altri Stati membri e nei Paesi terzi vicini.

4. I soggetti critici possono adempiere gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 utilizzando documenti già predisposti ai sensi di disposizioni giuridiche pertinenti, diverse da quelle di cui al presente decreto, a condizione che tali documenti tengano conto dei rischi di cui al comma 3, lettera a), e della misura di dipendenza di cui al comma 3, lettera b).

5. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 20, le ASC dichiarano se con i documenti già adottati di cui al comma 4 i soggetti critici hanno, in tutto o in parte, adempiuto agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3.

ART. 14

(Misure di resilienza dei soggetti critici)

1. I soggetti critici, tenuto conto delle proprie infrastrutture critiche, individuate in base all'articolo 13, comma 2, adottano e applicano misure tecniche, di sicurezza e di organizzazione, adeguate e proporzionate, per garantire la propria resilienza, sulla base delle informazioni pertinenti fornite in merito alla valutazione del rischio dello Stato, messe a



disposizione dal PCU ai sensi dell'articolo 7, comma 6, nonché sulla base dei risultati della valutazione del rischio dei soggetti critici.

2. Le misure di cui al comma 1 includono quelle necessarie per:

- a) evitare il verificarsi di incidenti, anche considerando l'adozione di misure di riduzione del rischio di catastrofi e di misure di adattamento ai cambiamenti climatici;
- b) realizzare un'adeguata protezione fisica dei propri siti e delle infrastrutture critiche, anche considerando, a mero titolo esemplificativo, recinzioni, barriere, strumenti e *routine* di controllo del perimetro, impianti di rilevamento e controllo degli accessi;
- c) contrastare e resistere alle conseguenze degli incidenti, nonché mitigarle, anche considerando procedure e protocolli di gestione dei rischi e delle crisi, nonché pratiche di allerta;
- d) ripristinare le proprie capacità operative in caso di incidenti, anche considerando l'adozione di misure per la continuità operativa e per l'individuazione di catene di approvvigionamento alternative, al fine di ripristinare la fornitura del servizio essenziale;
- e) garantire un'adeguata gestione della sicurezza del personale, inclusi:
 - 1) l'individuazione di categorie di personale che svolgono funzioni critiche, ivi compreso il personale dei fornitori esterni di servizi;
 - 2) il rilascio di autorizzazioni per l'accesso ai siti, alle infrastrutture critiche e alle informazioni sensibili;
 - 3) procedure per il controllo dei precedenti personali e la designazione di categorie di persone tenute a sottoporsi a tale controllo ai sensi dell'articolo 15;
 - 4) adeguati requisiti di formazione e adeguate qualifiche;
- f) informare il personale in merito ai rischi e alle misure adottate ai sensi delle lettere da a) ad e), anche considerando misure quali la realizzazione di corsi di formazione, di materiale informativo e di esercitazioni.

3. I soggetti critici si dotano di un'adeguata organizzazione interna, e designano un soggetto, da comunicare alle ASC e al PCU, al fine di assicurare l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente decreto per i soggetti critici, nonché il collegamento con le ASC e con il PCU.

Per le finalità di cui al primo periodo i soggetti critici pubblici provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. I soggetti critici predispongono e applicano un piano di resilienza in cui sono descritte le misure adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3. I soggetti critici aggiornano il piano di resilienza quando necessario e, in ogni caso, almeno ogni tre anni. Qualora i soggetti critici abbiano redatto documenti o adottato misure ai sensi di disposizioni giuridiche pertinenti diverse da quelle di cui al presente decreto per le misure stabilite dai commi 1, 2 e 3, essi possono utilizzare tali documenti e misure per soddisfare i requisiti stabiliti dal presente articolo.

5. Nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, le ASC dichiarano se le misure e i documenti di cui al comma 4 sono conformi, in tutto o in parte, agli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 15

(Controlli dei precedenti personali)

1. Anche al di fuori delle ipotesi già previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe



delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, il soggetto critico, tenendo conto della valutazione del rischio dello Stato, può richiedere il certificato di cui all'articolo 28-bis del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, per le persone:

- a) che rivestono ruoli sensibili all'interno dello stesso soggetto critico o a vantaggio di quest'ultimo, con particolare riferimento ai ruoli con competenze in materia di resilienza;
- b) che sono autorizzate ad accedere, direttamente o a distanza, ai siti o ai suoi sistemi informatici o di controllo;
- c) candidate per l'assunzione in ruoli con caratteristiche che rientrano nelle lettere a) o b).

2. Ai fini dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto critico trasmette alla ASC una richiesta motivata con specifico riferimento alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1. La ASC valuta la sussistenza delle condizioni necessarie e della motivazione e verifica che i controlli richiesti siano proporzionati e strettamente limitati a quanto necessario, nonché che siano effettuati al solo scopo di valutare un potenziale rischio per la sicurezza del soggetto critico interessato. Nel caso in cui la ASC non fornisca risposta entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al primo periodo, l'autorizzazione alla presentazione dell'istanza di cui al comma 1 si intende negata.

3. L'ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, fornisce risposte alle richieste di cui al comma 1 entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta e tratta tali richieste nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

ART. 16

(Notifica degli incidenti)

1. I soggetti critici, senza indebito ritardo, notificano all'autorità settoriale competente e al PCU gli incidenti rilevanti, che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali.

2. Salvo che siano operativamente impossibilitati a farlo, i soggetti critici effettuano la notifica di cui al comma 1 entro ventiquattro ore dal momento in cui vengono a conoscenza dell'incidente e, ove opportuno, trasmettono una relazione dettagliata entro i successivi trenta giorni.

3. Per determinare la rilevanza dell'incidente di cui al comma 1 si tiene conto in particolare dei parametri seguenti:

- a) numero e percentuale di utenti interessati;
- b) durata della perturbazione;
- c) area geografica interessata, considerando l'eventuale isolamento geografico di tale area.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 2, sono individuate, su proposta delle ASC, per il tramite del PCU, soglie quantitative, per ciascuno dei parametri di cui al comma 3, con specifico riferimento ai singoli settori di cui all'allegato



A. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le modalità con cui effettuare la notifica di cui al comma 2.

5. Gli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la continuità della fornitura dei servizi essenziali almeno a o in sei Stati membri sono notificati dalle ASC alla Commissione europea, tramite il PCU.

6. Le notifiche di cui al comma 1 includono ogni informazione utile a permettere alle ASC e al PCU di conoscere natura, causa e possibili conseguenze dell'incidente, compresa ogni informazione utile a determinare l'eventuale impatto transfrontaliero degli incidenti, nonché ogni informazione utile a permettere alle ASC di reagire tempestivamente agli incidenti e non espongono i soggetti critici a una maggiore responsabilità.

7. Il PCU trasmette agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, gli elementi delle notifiche di cui al comma 6, relative agli incidenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nonché degli eventi notificati ai sensi del comma 5.

8. Sulla base delle informazioni fornite dai soggetti critici nelle notifiche di cui al comma 1, le ASC, tramite il PCU, quando gli incidenti notificati hanno o possono avere un impatto rilevante sulla continuità della fornitura di servizi essenziali a o in altri Stati membri, informano i punti di contatto unici designati o istituiti, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, da parte di tali Stati membri.

9. Le informazioni fornite e ricevute dal PCU ai sensi del comma 7 sono trattate da quest'ultimo ai sensi delle disposizioni nazionali e del diritto dell'Unione europea, rispettandone la riservatezza e tutelando la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti critici interessati.

10. Ferme restando le disposizioni a tutela delle indagini nel procedimento penale e a tutela della sicurezza delle informazioni classificate, le ASC che hanno ricevuto una notifica ai sensi del comma 1 forniscono tempestivamente al soggetto critico notificante e al PCU ogni informazione utile in merito al seguito dato alla notifica, compresa ogni informazione utile a permettere al soggetto critico un'efficace risposta all'incidente notificato.

11. Le ASC che hanno ricevuto una notifica ai sensi del comma 1 assicurano, di concerto con il PCU, adeguata pubblicità ad ogni informazione rilevante per l'interesse pubblico relativa all'incidente notificato e al seguito dato a tale notifica.

CAPO IV

Soggetti critici di particolare rilevanza europea

ART. 17

(Individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea)

1. Sono soggetti critici di particolare rilevanza europea (SCRE) quelli individuati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2022/2557 e che hanno ricevuto la notifica ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo 17.

2. Entro un mese dalla notifica di individuazione di cui all'articolo 8, comma 5, del presente decreto, i soggetti critici che forniscono servizi essenziali almeno a o in sei Stati membri



comunicano al PCU e all'autorità settoriale competente quali servizi essenziali forniscono a quali o in quali Stati membri.

3. Il PCU, ai fini della procedura di individuazione degli SCRE da parte della Commissione europea, notifica a quest'ultima, senza indebito ritardo, l'identità dei soggetti critici che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 2, nonché le informazioni in essa contenute.

4. Nel corso della procedura di individuazione degli SCRE di cui al comma 1, i soggetti critici che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 2, le ASC e il PCU, prestano ogni necessaria collaborazione alle attività di consultazione avviate dalla Commissione europea. Nel corso delle consultazioni, il PCU comunica alla Commissione europea se i servizi forniti nello Stato da un soggetto individuato come critico in un altro Stato membro siano ritenuti essenziali.

5. Il PCU è l'autorità competente a ricevere la comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2557, con la quale la Commissione europea individua un soggetto critico di particolare rilevanza europea. Il PCU, senza indebito ritardo, trasmette la comunicazione di cui al primo periodo all'autorità settoriale competente, per l'immediata notifica al soggetto critico.

6. Il presente capo si applica ai soggetti critici individuati come SCRE a decorrere dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 5.

ART. 18

(Missioni di consulenza)

1. Per valutare le misure adottate da parte di un soggetto critico individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e individuato altresì come SCRE, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2022/2557, il PCU, sentita l'autorità settoriale competente ovvero su proposta di quest'ultima, può chiedere alla Commissione europea di organizzare una missione di consulenza ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2022/2557.

2. Il PCU, sentita l'autorità settoriale competente, può accogliere la richiesta della Commissione europea di organizzare una missione di consulenza di cui al comma 1.

3. Su richiesta motivata della Commissione europea o di almeno uno Stato membro a cui o in cui sono forniti servizi essenziali da parte di un soggetto critico di cui al comma 1, il PCU, sentita l'autorità settoriale competente, fornisce alla Commissione europea, con riferimento a tale soggetto critico:

a) le parti pertinenti della valutazione del rischio del soggetto critico;

b) un elenco delle pertinenti misure adottate dal soggetto critico ai sensi dell'articolo 14;

c) informazioni sui provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 13, comma 4, o 14, comma 5, e sulle attività svolte e i provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 20 e 21.

4. Il PCU è l'autorità competente a ricevere la relazione delle missioni di consulenza di cui all'articolo 18, paragrafo 4, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2557. Il PCU, senza indebito ritardo, trasmette la relazione di cui al primo periodo all'autorità settoriale competente.

5. Se la relazione di cui al comma 4 riguarda la valutazione delle misure adottate da un soggetto critico di particolare rilevanza europea, individuato come soggetto critico in un altro stato membro e che fornisce servizi essenziali all'Italia o in Italia, il PCU, anche su proposta delle ASC, può trasmettere alla Commissione europea osservazioni in merito alla relazione



medesima con riferimento all'adempimento degli obblighi di cui al capo III della direttiva (UE) 2022/2557 da parte di tale soggetto critico e all'eventuale necessità di misure per rafforzare la resilienza di quest'ultimo.

6. Il PCU è l'autorità competente a ricevere il parere della Commissione europea di cui all'articolo 18, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2557, in merito all'adempimento degli obblighi di cui al capo III della medesima direttiva (UE) 2022/2557 da parte dello SCRE e in merito alle eventuali misure da adottare per migliorarne la resilienza.

7. Il PCU, senza indebito ritardo, trasmette il parere di cui al comma 6 all'autorità settoriale competente.

8. Se il parere di cui al comma 6 riguarda un soggetto critico individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, quest'ultimo si adegua a tale parere e l'autorità settoriale competente verifica il relativo adempimento.

9. Il PCU, sentiti l'autorità settoriale competente e il soggetto critico interessato, fornisce alla Commissione europea e agli Stati membri ai quali o nei quali sono forniti i servizi essenziali da parte di tale soggetto informazioni in merito alle misure che sono state adottate sulla base del parere della Commissione.

10. Il PCU, sentite le ASC, propone alla Commissione europea gli esperti nazionali che partecipano alle missioni di consulenza ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2022/2557, in possesso, nei casi in cui sia necessario in ragione delle attività da svolgere, di un valido e appropriato nulla osta di sicurezza, rilasciato ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124. Tale partecipazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Il PCU, sentita l'autorità settoriale competente e con l'accordo del soggetto critico interessato, può richiedere alla Commissione europea di organizzare missioni di consulenza, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 6, 8 e 9, della direttiva (UE) 2022/2557, al fine di consigliare il soggetto critico riguardo all'adempimento degli obblighi di cui al capo III del presente decreto.

12. Le missioni di consulenza di cui ai commi 1 e 2, nei limiti di quanto necessario per il proprio svolgimento, hanno accesso alle informazioni, ai sistemi e agli impianti relativi alla fornitura di servizi essenziali da parte dei soggetti critici individuati come SCRE.

13. Le missioni di consulenza di cui ai commi 1 e 2 si svolgono conformemente al diritto nazionale e nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela degli interessi nazionali.

14. Il PCU, sentita l'autorità settoriale competente, informa il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2022/2557 in merito ai principali risultati delle missioni di consulenza di cui ai commi 1 e 2 e alle relative conclusioni, al fine di promuovere l'apprendimento reciproco.

15. Agli oneri di missione derivanti dal presente articolo, pari a euro 14.472 per l'anno 2024 e pari a euro 57.888 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme relative alla copertura degli oneri di missione sono ripartite tra il PCU e le ASC in ragione delle funzioni agli stessi attribuite dal presente decreto e tenendo conto, per quanto riguarda le ASC, del numero dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei potenziali soggetti critici, nonché dei relativi elementi di complessità tecnica.



CAPO V
Cooperazione e comunicazione

ART. 19
(Gruppo per la resilienza dei soggetti critici)

1. Il PCU partecipa alle attività del gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2022/2557. Il personale del PCU designato a partecipare al gruppo di cui al primo periodo è in possesso, se necessario, del nulla osta di sicurezza, rilasciato ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

CAPO VI
Vigilanza ed esecuzione

ART. 20
(Vigilanza ed esecuzione)

1. Fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le ASC vigilano sul rispetto degli obblighi previsti in capo ai soggetti critici dal presente decreto. A tal fine, le ASC, tenendo informato il PCU, esercitano i poteri previsti dal presente decreto, ivi inclusi, di propria iniziativa o su proposta del PCU, i seguenti poteri:

a) effettuare ispezioni dell'infrastruttura critica e dei siti utilizzati dai soggetti critici per fornire i loro servizi essenziali e richiedere informazioni, documenti e ogni altro elemento utile a valutare le misure adottate dai soggetti critici conformemente all'articolo 14;

b) svolgere o disporre controlli nei confronti dei soggetti critici.

2. Le ASC, se necessario per esercitare le competenze ad esse attribuite dal presente decreto, possono chiedere in forma scritta ai soggetti critici individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, di fornire, entro un termine ragionevole, da indicare nella richiesta:

a) le informazioni necessarie per valutare se le misure adottate da tali soggetti per garantire la loro resilienza soddisfano i requisiti di cui all'articolo 14;

b) la prova dell'effettiva attuazione delle misure di cui alla lettera a), inclusi i risultati di un controllo svolto a spese di tali soggetti critici da parte di un revisore indipendente e qualificato, dagli stessi selezionato.

3. Le richieste di cui al comma 2 indicano il proprio scopo e specificano il tipo di informazioni da fornire.

4. Fatto salvo il potere sanzionatorio di cui all'articolo 21, le ASC, quando a seguito dell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al comma 1 e della valutazione degli elementi richiesti ai sensi del comma 2, accertano la violazione degli obblighi imposti dal presente



decreto, diffidano i soggetti critici cui la violazione si riferisce ad adottare, entro un termine ragionevole, da indicare nella diffida, le misure, necessarie e proporzionate, per sanare la violazione, nonché a fornire le informazioni sulle misure adottate.

5. Le diffide di cui al comma 4 tengono conto della gravità della violazione.

6. I poteri di cui ai commi 1, 2 e 4 sono esercitati in modo oggettivo, trasparente, proporzionato e tale da tutelare i segreti commerciali e aziendali dei soggetti critici, nonché i loro diritti e interessi legittimi, inclusi il diritto al contraddittorio, i diritti della difesa, tra cui quello di produrre documenti e di formulare osservazioni, e il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente.

7. Quando le ASC esercitano i poteri di cui ai commi 1 e 2 nei confronti dei soggetti critici:

a) informano l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e il PCU;

b) possono chiedere all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di esercitare, nei confronti di tali soggetti critici, i poteri di vigilanza e di esecuzione previsti in capo a quest’ultima dalle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555.

8. Al fine di quanto previsto dal comma 7, le ASC, informato il PCU, cooperano e scambiano informazioni con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

ART. 21 **(Sanzioni)**

1. Le ASC, per i rispettivi settori e sottosettori di riferimento di cui all'allegato A, sono competenti per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto da parte di un soggetto critico e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, le ASC applicano una sanzione amministrativa pecuniaria, da 25.000 euro a 125.000 euro, nei confronti del soggetto critico che pone in essere una delle seguenti violazioni:

a) non effettua la valutazione del rischio dei soggetti critici di cui all’articolo 13;

b) non adotta le misure ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, lettere a), c) e d);

c) non adotta le misure ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell’articolo 14, comma 2, lettere b), e) e f), e comma 3;

d) non adotta le misure ai sensi dell’articolo 14, comma 4;

e) non notifica alle ASC o al PCU gli incidenti, ai sensi dell’articolo 16;

f) non adotta le misure di cui all’articolo 20, comma 4, entro il termine previsto dalla diffida ivi disciplinata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le ASC applicano una sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 euro a 50.000 euro, nei confronti del soggetto critico che, entro trenta giorni dallo scadere del termine di cui all’articolo 20, comma 2, non fornisca le informazioni e le prove richieste e non risponda per esporre le ragioni del ritardo.

4. Si ha reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo nei casi regolati dall’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. La reiterazione determina l'aumento fino al triplo della sanzione prevista.



5. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, le ASC, per quanto non previsto dal presente decreto, applicano il capo I, sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981.

CAPO VII
Disposizioni finali

ART.22
(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 18 ottobre 2024 è abrogato il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

		Allegato A (articolo 2)
Settori	Sottosettori	Categorie di soggetti
1. Energia	a) Energia elettrica	Imprese elettriche di cui all'articolo 2, comma 25-terdecies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
		Gestori del sistema di trasmissione di elettricità di cui all'articolo 2, comma 25-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
		Gestori del sistema di distribuzione di elettricità di cui all'articolo 2, comma 25-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
		Produttori di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
		Gestori del mercato elettrico designati quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento



	(UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio
	Partecipanti al mercato quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 3, commi 9, 8 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
c) Petrolio	Gestori di oleodotti
	Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio
	Organismo centrale di stoccaggio italiano
d) Gas	Imprese fornitrici di gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-septies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
	Gestori del sistema di distribuzione del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-sexies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
	Gestori del sistema di trasporto del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-quater), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
	Gestori degli impianti di stoccaggio del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-nonies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
	Gestori del sistema GNL di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-decies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
	Imprese di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
	Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale



	e) Idrogeno	Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno
2. Trasporti	a) Trasporto aereo	Vettori aerei di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
		- Gestori aeroportuali di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27
		- Aeroporti di cui all'articolo 72, comma 1, lettera a, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, punto 2), del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
		- Soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti
		Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo di cui all'articolo 2, primo paragrafo n. 1, del regolamento (UE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
	b) Trasporto ferroviario	Gestori dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
		Imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 112/2015 compresi gli operatori degli impianti di servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
	c) Trasporto per vie d'acqua	Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse le singole navi gestite da tali compagnie
Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo		



		2, primo paragrafo, numero 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti
		Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo quale definito dall'articolo 2 comma 1, lettera p, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, individuati dall'Autorità settoriale competente.
	d) Trasporto su strada	Autorità stradali di cui all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico
		Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti dal Decreto MIT 1° febbraio 2013, articolo 1, comma 1, lettera a
	e) Trasporto pubblico	Operatori di servizio pubblico quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
3. Settore bancario		Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013
4. Infrastrutture dei mercati finanziari		Gestori di sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
		Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012
5. Salute		Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38
		Laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio
		Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
		Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2) di cui all'allegato 1 del



		regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006
		Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica («elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica») ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio
		Soggetti titolari di un'autorizzazione di distribuzione di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
6. Acqua potabile		Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è solo una parte dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni che non sono considerati servizi essenziali o importanti
7. Acque reflue		Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali quali definite articolo 74, comma 1, lettere i), g), h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, acque reflue domestiche e acque reflue industriali è una parte non essenziale della loro attività generale
8. Infrastrutture digitali		Fornitori di punti di interscambio Internet di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555
		Fornitori di servizi DNS di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555
		Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555
		Fornitori di servizi di cloud computing di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555
		Fornitori di servizi di data center di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555



		Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (<i>content delivery network</i>) di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555
		Prestatori di servizi fiduciari di cui all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) n. 910/2014
		Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, comma 1, lettera tt), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
		Fornitori di servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera fff), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 nella misura in cui tali servizi siano accessibili al pubblico
9. Enti della pubblica amministrazione		Soggetti delle amministrazioni centrali quali definiti dall'art. 2, comma 1, lettera l)
10. Spazio		Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dallo Stato o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, comma 1, lettera tt), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
11. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti		Imprese alimentari quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all'ingrosso nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala
12. Acque irrigue		Gestori di concessioni di derivazione di cui all'articolo 21 del R.D. n.1775/33ad uso irriguo



<p>DIRETTIVA (UE) 2022/2557 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio</p>	<p>Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio».</p>	<p>LEGGE 21 febbraio 2024, n. 15 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023</p>
		<p><i>Art. 5 - Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio</i></p>
<p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p>	<p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p>	
<p>Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>1. La presente direttiva:</p> <p>a) stabilisce obblighi in capo agli Stati membri in merito all'adozione di misure specifiche volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 TFUE siano forniti senza impedimenti nel mercato interno, e in particolare obblighi di individuare i soggetti critici e di sostenerli nell'adempimento degli obblighi loro imposti;</p> <p>b) stabilisce per i soggetti critici obblighi volti a rafforzare la loro resilienza e la loro capacità di fornire servizi di cui alla lettera a) nel mercato interno;</p> <p>c) stabilisce norme:</p> <p>i) riguardanti la vigilanza sui soggetti critici;</p> <p>ii) riguardanti l'esecuzione;</p> <p>iii) per l'individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza a livello europeo e sulle missioni di consulenza per valutare le misure predisposte da tali soggetti per adempiere ai propri obblighi ai sensi del capo III;</p> <p>d) stabilisce procedure comuni di cooperazione e comunicazione sull'applicazione della presente direttiva;</p> <p>e) stabilisce misure intese a raggiungere un livello di resilienza elevato dei soggetti critici al fine di garantire la fornitura di servizi essenziali nell'Unione e migliorare il funzionamento del mercato interno.</p> <p>2. Fatto salvo l'articolo 8 della presente direttiva, la presente direttiva non si applica alle materie disciplinate dalla direttiva (UE) 2022/2555. In considerazione della relazione tra la sicurezza fisica e la cibersicurezza dei soggetti critici, gli Stati membri assicurano che la presente direttiva e la direttiva (UE) 2022/2555 siano attuate in modo coordinato.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)</p>	<p>Articolo 5, comma 1, lettere a), b) e m)</p>

<p>3. Qualora le disposizioni di atti giuridici settoriali dell'Unione richiedano ai soggetti critici di adottare misure per rafforzare la propria resilienza e tali requisiti siano riconosciuti dagli Stati membri come almeno equivalenti ai corrispondenti obblighi stabiliti dalla presente direttiva, non si applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva, comprese le disposizioni in materia di vigilanza ed esecuzione di cui al capo VI.</p> <p>4. Fatto salvo l'articolo 346 TFUE, le informazioni riservate ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, quale quella sulla riservatezza commerciale, sono scambiate con la Commissione e con altre autorità competenti in conformità della presente direttiva solo nella misura in cui tale scambio sia necessario ai fini dell'applicazione della presente direttiva. Le informazioni scambiate sono limitate alle informazioni pertinenti e commisurate a tale scopo. Lo scambio di informazioni tutela la riservatezza di dette informazioni e la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti critici, nel rispetto della sicurezza degli Stati membri.</p> <p>5. La presente direttiva lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di tutelare la sicurezza nazionale e la difesa e il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico.</p> <p>6. La presente direttiva non si applica agli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'attività di contrasto, compresi l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati.</p> <p>7. Gli Stati membri possono decidere che l'articolo 11 e i capi III, IV e VI, in tutto o in parte, non si applichino a specifici soggetti critici operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'attività di contrasto, compresi l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo.</p> <p>8. Gli obblighi definiti nella presente direttiva non comportano la comunicazione di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza o difesa.</p> <p>9. La presente direttiva si applica fermo restando il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>		
<p>Articolo 2 Definizioni</p> <p>Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:</p> <p>1) «soggetto critico»: un soggetto pubblico o privato che è stato individuato da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 6 come appartenente a una delle categorie di cui alla terza colonna della tabella di cui all'allegato;</p>	<p>ART. 2 (Definizioni)</p>	

<p>2) «resilienza»: la capacità di un soggetto critico di prevenire, attenuare, assorbire un incidente, di proteggersi da esso, di rispondervi, di resistervi, di adattarvi e di ripristinare le proprie capacità operative;</p> <p>3) «incidente»: un evento che può perturbare in modo significativo, o che perturba, la fornitura di un servizio essenziale, inclusi i casi in cui si ripercuote negativamente sui sistemi nazionali che salvaguardano lo Stato di diritto;</p> <p>4) «infrastruttura critica»: un elemento, un impianto, un'attrezzatura, una rete o un sistema o una parte di un elemento, di un impianto, di un'attrezzatura, di una rete o di un sistema, necessari per la fornitura di un servizio essenziale;</p> <p>5) «servizio essenziale»: un servizio fondamentale per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente;</p> <p>6) «rischio»: la potenziale perdita o perturbazione causata da un incidente e deve essere espresso come combinazione dell'entità di tale perdita o perturbazione e della probabilità che si verifichi l'incidente;</p> <p>7) «valutazione del rischio»: l'intero processo volto a determinare la natura e la portata di un rischio individuando e analizzando potenziali minacce, vulnerabilità e pericoli pertinenti che potrebbero causare un incidente e valutando la potenziale perdita o perturbazione della fornitura di un servizio essenziale causata da tale incidente;</p> <p>8) «norma»: una norma ai sensi dell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>9) «specifica tecnica»: una specifica tecnica ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1025/2012;</p> <p>10) «ente della pubblica amministrazione»: un soggetto riconosciuto come tale in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, esclusi il settore della giustizia, i parlamenti e le banche centrali, che soddisfa i criteri seguenti:</p> <p>a) è istituito allo scopo di soddisfare esigenze di interesse generale e non ha carattere industriale o commerciale;</p> <p>b) è dotato di personalità giuridica o è autorizzato per legge ad agire per conto di un altro soggetto dotato di personalità giuridica;</p> <p>c) è finanziato in modo maggioritario da autorità statali o da altri organismi di diritto pubblico a livello centrale; la sua gestione è soggetta alla vigilanza di tali autorità o organismi, oppure è dotato di un organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza in cui più della metà dei membri è designata da autorità statali o da altri organismi di diritto pubblico a livello centrale;</p> <p>d) ha il potere di adottare, nei confronti di persone fisiche o giuridiche, decisioni amministrative o normative che incidono sui loro diritti relativi alla circolazione transfrontaliera delle persone, delle merci, dei servizi o dei capitali.</p>		
<p>Articolo 3 Armonizzazione minima</p> <p>La presente direttiva non preclude agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni di diritto nazionale atte a conseguire un livello di resilienza più elevato dei soggetti critici, a condizione che</p>		

tali disposizioni siano coerenti con gli obblighi degli Stati membri stabiliti dal diritto dell'Unione		
<p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p>Quadri nazionali per la resilienza dei soggetti critici</p>	<p style="text-align: center;">Capo II</p> <p style="text-align: center;">Contesto strategico e istituzionale</p>	
	<p style="text-align: center;">ART. 3</p> <p style="text-align: center;"><i>(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)</i></p>	
	<p style="text-align: center;">ART. 4</p> <p style="text-align: center;"><i>(Comitato interministeriale per la resilienza)</i></p>	
<p>Articolo 4</p> <p>Strategia per la resilienza dei soggetti critici</p> <p>1. A seguito di una consultazione aperta, per quanto praticamente possibile, ai pertinenti portatori di interessi, entro il 17 gennaio 2026 ogni Stato membro adotta una strategia per rafforzare la resilienza dei soggetti critici («strategia»). Sulla base di pertinenti strategie a livello nazionale e settoriale, piani o documenti analoghi esistenti, la strategia definisce gli obiettivi e le misure strategici per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte dei soggetti critici e contempla almeno i settori di cui all'allegato.</p> <p>2. Ciascuna strategia contiene almeno gli elementi seguenti:</p> <p>a) obiettivi strategici e priorità per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici tenendo conto delle dipendenze e interdipendenze transfrontaliere e intersettoriali;</p> <p>b) un quadro di governance per la realizzazione di tali obiettivi strategici e priorità, che comprenda una descrizione dei ruoli e delle responsabilità delle diverse autorità, dei diversi soggetti critici e delle altre parti coinvolte nell'attuazione della strategia;</p> <p>c) una descrizione delle misure necessarie per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici, che comprenda una descrizione della valutazione del rischio di cui all'articolo 5;</p> <p>d) una descrizione del processo di individuazione dei soggetti critici;</p> <p>e) una descrizione del processo volto a sostenere i soggetti critici in conformità del presente capo, comprese le misure per rafforzare la cooperazione tra il settore pubblico, da un lato, e il settore privato e i soggetti pubblici e privati, dall'altro;</p> <p>f) un elenco delle principali autorità e dei pertinenti portatori di interessi, diversi dai soggetti critici, coinvolti nell'attuazione della strategia;</p> <p>g) un quadro strategico per il coordinamento tra le autorità competenti ai sensi della presente direttiva («autorità competenti») e le autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 ai fini della condivisione delle informazioni sui rischi di cibersicurezza, sulle minacce e sugli incidenti informatici nonché sui rischi, sulle minacce e sugli incidenti non informatici e ai fini dello svolgimento di compiti di vigilanza;</p> <p>h) una descrizione delle misure già in vigore volte ad agevolare l'attuazione degli obblighi di cui al capo III della presente direttiva da parte delle piccole e medie imprese ai sensi dell'allegato della</p>	<p style="text-align: center;">ART. 6</p> <p style="text-align: center;"><i>(Strategia per la resilienza dei soggetti critici)</i></p>	

<p>raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, che gli Stati membri in questione hanno individuato come soggetti critici.</p> <p>A seguito di una consultazione aperta, per quanto praticamente possibile, ai pertinenti portatori di interessi, gli Stati membri aggiornano le loro strategie almeno ogni quattro anni.</p> <p>3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro strategie, e i relativi aggiornamenti sostanziali, entro tre mesi dalla loro adozione.</p>		
<p>Articolo 5 Valutazione del rischio da parte degli Stati membri</p> <p>1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23, entro il 17 novembre 2023, al fine di integrare la presente direttiva stabilendo un elenco non esaustivo dei servizi essenziali nei settori e nei sottosettori di cui all'allegato. Le autorità competenti utilizzano tale elenco dei servizi essenziali per effettuare una valutazione del rischio («valutazione del rischio dello Stato membro») entro il 17 gennaio 2026 e successivamente ogniqualvolta necessario e almeno ogni quattro anni. Le autorità competenti utilizzano le valutazioni del rischio dello Stato membro per individuare i soggetti critici ai sensi dell'articolo 6 e per aiutare tali soggetti critici ad adottare misure ai sensi dell'articolo 13.</p> <p>La valutazione del rischio dello Stato membro tiene conto dei rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi quelli di natura intersettoriale o transfrontaliera, gli incidenti, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica, le minacce ibride o altre minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>2. Nel procedere alla valutazione del rischio dello Stato membro, gli Stati membri prendono in considerazione almeno gli elementi seguenti:</p> <p>a) la valutazione generale del rischio effettuata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE;</p> <p>b) altre valutazioni del rischio rilevanti, svolte in conformità dei requisiti dei pertinenti atti giuridici settoriali dell'Unione, inclusi i regolamenti (UE) 2017/1938 e (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2007/60/CE e 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>c) i rischi pertinenti derivanti dalla misura in cui i settori di cui all'allegato dipendono l'uno dall'altro, e anche dalla misura in cui essi dipendono da soggetti situati in altri Stati membri e paesi terzi, e l'impatto che una perturbazione significativa in un settore può avere su altri settori, compresi gli eventuali rischi significativi per i cittadini e il mercato interno;</p> <p>d) ogni informazione su incidenti notificati a norma dell'articolo 15.</p> <p>Ai fini del primo comma, lettera c), gli Stati membri cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri e le autorità competenti dei paesi terzi, a seconda dei casi.</p> <p>3. Gli Stati membri mettono a disposizione dei soggetti critici individuati ai sensi dell'articolo 6 gli elementi rilevanti della valutazione del rischio dello Stato membro, se del caso mediante i propri punti di contatto unici. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni fornite ai soggetti critici li assistano nell'effettuare la</p>	<p style="text-align: center;">ART. 7 <i>(Valutazione del rischio da parte dello Stato)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5, comma 1, lettera e)</p>

<p>propria valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 12 e ad adottare le misure per garantire la propria resilienza ai sensi dell'articolo 13.</p> <p>4. Entro tre mesi dall'effettuazione della valutazione del rischio dello Stato membro, lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni pertinenti sui tipi di rischi individuati e sui risultati delle valutazioni del rischio di tale Stato membro, per settore e sottosettore di cui all'allegato.</p> <p>5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa un modello comune volontario per la presentazione delle relazioni in ottemperanza con il paragrafo 4.</p>		
<p>Articolo 6 Individuazione dei soggetti critici</p> <p>1. Entro il 17 luglio 2026 ogni Stato membro individua i soggetti critici per i settori e i sottosectori di cui all'allegato.</p> <p>2. Quando uno Stato membro individua i soggetti critici ai sensi del paragrafo 1, tiene conto dei risultati della propria valutazione del rischio dello Stato membro e della propria strategia e applica tutti i criteri seguenti:</p> <p>a) il soggetto fornisce uno o più servizi essenziali;</p> <p>b) il soggetto opera, e la sua infrastruttura critica è situata, sul territorio di tale Stato membro; e</p> <p>c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti, determinati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, sulla fornitura da parte del soggetto di uno o più servizi essenziali, o sulla fornitura di altri servizi essenziali nei settori di cui all'allegato che dipendono da tale o tali servizi essenziali.</p> <p>3. Ogni Stato membro redige un elenco dei soggetti critici individuati a norma del paragrafo 2 e provvede affinché a tali soggetti critici sia notificato che sono stati individuati come tali entro un mese dall'individuazione stessa. Gli Stati membri informano tali soggetti critici degli obblighi di cui ai capi III e IV e della data a decorrere dalla quale si applicano loro tali obblighi, fatto salvo l'articolo 8. Gli Stati membri informano i soggetti critici dei settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella di cui all'allegato che non hanno obblighi di cui ai capi III e IV, salvo misure nazionali diverse.</p> <p>Il capo III si applica ai soggetti critici interessati 10 mesi dopo la data della notifica di cui al primo comma del presente paragrafo.</p> <p>4. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti ai sensi della presente direttiva notifichino alle autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 l'identità dei soggetti critici individuati ai sensi del presente articolo entro un mese dall'individuazione. Tale notifica specifica, ove applicabile, che i soggetti critici interessati sono soggetti dei settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella di cui all'allegato della presente direttiva e non hanno obblighi di cui ai capi III e IV della stessa.</p> <p>5. Quando necessario e, in ogni caso, almeno ogni quattro anni, gli Stati membri riesaminano e, se del caso, aggiornano l'elenco dei soggetti critici individuati di cui al paragrafo 3. Qualora tali aggiornamenti portino all'individuazione di soggetti critici ulteriori, a questi ultimi si applicano i paragrafi 3 e 4. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i soggetti non più individuati come critici</p>	<p>ART. 8 <i>(Individuazione dei soggetti critici)</i></p>	

<p>a seguito di un aggiornamento ricevano notifica di tale fatto in tempo utile e del fatto che non debbano più adempiere agli obblighi di cui al capo III a decorrere dalla data di ricevimento di tale notifica.</p> <p>6. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora raccomandazioni e linee guida non vincolanti volti ad aiutare gli Stati membri a individuare i soggetti critici.</p>		
<p>Articolo 7 Effetti negativi rilevanti</p> <p>1. Nella determinazione della rilevanza degli effetti negativi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri tengono conto dei criteri seguenti:</p> <p>a) il numero di utenti che dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto interessato;</p> <p>b) la misura in cui altri settori e sottosettori di cui all'allegato dipendono dal servizio essenziale in questione;</p> <p>c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente, sulla pubblica sicurezza, sull'incolumità pubblica o sulla salute della popolazione;</p> <p>d) la quota di mercato del soggetto nel mercato del servizio essenziale o dei servizi essenziali interessati;</p> <p>e) l'area geografica che potrebbe essere interessata da un incidente, compresi eventuali impatti transfrontalieri, tenendo conto della vulnerabilità associata al grado di isolamento di alcuni tipi di aree geografiche, come quelle insulari, remote o montane;</p> <p>f) l'importanza del soggetto nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio essenziale, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio essenziale.</p> <p>2. A seguito dell'individuazione dei soggetti critici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ciascuno Stato membro comunica senza indebito ritardo alla Commissione le informazioni seguenti:</p> <p>a) un elenco dei servizi essenziali in tale Stato membro qualora vi siano servizi essenziali aggiuntivi rispetto all'elenco dei servizi essenziali di cui all'articolo 5, paragrafo 1;</p> <p>b) il numero di soggetti critici individuati per ciascun settore e sottosettore di cui all'allegato e per ciascun servizio essenziale;</p> <p>c) le soglie applicate per specificare uno o più criteri di cui al paragrafo 1.</p> <p>Le soglie di cui al primo comma, lettera c), possono essere presentate come tali o in forma aggregata.</p> <p>Gli Stati membri comunicano successivamente le informazioni di cui al primo comma quando necessario, e almeno ogni quattro anni.</p> <p>3. La Commissione, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19, adotta linee guida non vincolanti per agevolare l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9 (Effetti negativi rilevanti)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5, comma 1, lettera f)</p>
<p>Articolo 8 Soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali</p>	<p style="text-align: center;">ART. 10 (Soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5, comma 1, lettera g)</p>

<p>Gli Stati membri provvedono affinché l'articolo 11 e i capi III, IV e VI non si applichino ai soggetti critici che hanno individuato nei settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella di cui all'allegato. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni di diritto interno atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per tali soggetti critici, a condizione che dette disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione applicabile.</p>		
<p>Articolo 9 Autorità competenti e punto di contatto unico</p> <p>1. Ogni Stato membro designa o istituisce una o più autorità competenti responsabili della corretta applicazione e, se necessario, dell'esecuzione delle norme della presente direttiva a livello nazionale. Per quanto riguarda i soggetti critici nei settori di cui ai punti 3 e 4 della tabella di cui all'allegato della presente direttiva, le autorità competenti sono, in linea di principio, le autorità competenti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554 Per quanto riguarda i soggetti critici nel settore di cui al punto 8 della tabella di cui all'allegato della presente direttiva, le autorità competenti sono, in linea di principio, le autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 Gli Stati membri possono designare una diversa autorità competente per i settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella figurante nell'allegato della presente direttiva in conformità dei quadri nazionali esistenti.</p> <p>Qualora designino o istituiscano più di un'autorità competente, gli Stati membri definiscono chiaramente i compiti di ciascuna delle autorità interessate e provvedono affinché esse cooperino efficacemente per svolgerli a norma della presente direttiva, anche per quanto riguarda la designazione e le attività del punto di contatto unico di cui al paragrafo 2.</p> <p>2. Ciascuno Stato membro designa o istituisce un punto di contatto unico, che svolga una funzione di collegamento allo scopo di garantire la cooperazione transfrontaliera con i punti di contatto unici di altri Stati membri e con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19 («punto di contatto unico»). Se del caso, uno Stato membro designa il suo punto di contatto unico all'interno di una autorità competente. Se del caso, uno Stato membro può provvedere affinché il suo punto di contatto unico svolga anche una funzione di collegamento con la Commissione e garantisca la cooperazione con i paesi terzi.</p> <p>3. Entro il 17 luglio 2028, e successivamente ogni due anni, i punti di contatto unici trasmettono alla Commissione e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19 una relazione di sintesi in merito alle notifiche ricevute, compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati, e alle azioni intraprese a norma dell'articolo 15, paragrafo 3.</p> <p>La Commissione, in cooperazione con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, sviluppa un modello comune per la presentazione delle relazioni. Le autorità competenti possono utilizzare, su base volontaria,</p>	<p style="text-align: center;">ART. 5 (Autorità settoriali competenti e punto di contatto unico)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5, comma 1, lettere c), d) e o)</p>

<p>tale modello comune per la presentazione delle relazioni ai fini della presentazione delle relazioni di sintesi di cui al primo comma.</p> <p>4. Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria autorità competente e il punto di contatto unico dispongano dei poteri e delle risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate a svolgere in modo efficace ed efficiente i compiti che sono loro assegnati.</p> <p>5. Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria autorità competente, ove opportuno e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, si consulti e cooperi con le altre autorità nazionali competenti, comprese quelle responsabili della protezione civile, delle attività di contrasto e della protezione dei dati personali, e con i soggetti critici e le parti interessate pertinenti.</p> <p>6. Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria autorità competente ai sensi della presente direttiva cooperi e scambi informazioni con le autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 sui rischi di cibersecurity, sulle minacce e sugli incidenti informatici e sui rischi, sulle minacce e sugli incidenti non informatici che hanno ripercussioni sui soggetti critici, anche per quanto riguarda le pertinenti misure adottate dalla rispettiva autorità competente e dalle autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555</p> <p>7. Entro tre mesi dalla designazione o istituzione dell'autorità competente e del punto di contatto unico, ogni Stato membro notifica alla Commissione la loro identità e i loro compiti e responsabilità ai sensi della presente direttiva e i loro dati di contatto, e qualsiasi ulteriore modifica dei medesimi. Gli Stati membri informano la Commissione qualora decidano di nominare autorità diverse dalle autorità competenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, quali autorità competenti in relazione ai soggetti critici nei settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella di cui all'allegato. Ogni Stato membro rende pubblica l'identità della rispettiva autorità competente e del punto di contatto unico.</p> <p>8. La Commissione rende disponibile al pubblico un elenco dei punti di contatto unici.</p>		
<p>Articolo 10 Sostegno degli Stati membri ai soggetti critici</p> <p>1. Gli Stati membri sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza. Tale sostegno può comportare l'elaborazione di materiali e metodologie di orientamento, aiuto nell'organizzazione di esercitazioni per testare la propria resilienza nonché la prestazione di consulenza e di corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono fornire risorse finanziarie ai soggetti critici, ove ciò sia necessario e giustificato da obiettivi di interesse pubblico.</p> <p>2. Ogni Stato membro provvede affinché la rispettiva autorità competente cooperi e scambi informazioni e buone prassi con i soggetti critici dei settori di cui all'allegato.</p> <p>3. Gli Stati membri agevolano la condivisione volontaria di informazioni fra i soggetti critici in relazione alle materie disciplinate dalla presente direttiva, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, riguardo, in particolare, alle informazioni classificate e sensibili, alla concorrenza e alla protezione dei dati personali.</p>	<p>ART. 11 <i>(Sostegno ai soggetti critici)</i></p>	

<p>Articolo 11 Cooperazione tra Stati membri</p> <p>1. Ogniqualvolta ciò sia opportuno, gli Stati membri si consultano reciprocamente in merito ai soggetti critici al fine di un'applicazione coerente della presente direttiva. Tali consultazioni si svolgono, in particolare, per i soggetti critici che:</p> <p>a) utilizzano infrastrutture critiche fisicamente collegate tra due o più Stati membri;</p> <p>b) fanno parte di strutture societarie collegate o associate a soggetti critici in altri Stati membri;</p> <p>c) sono stati individuati come soggetti critici in uno Stato membro e forniscono servizi essenziali ad altri Stati membri o in altri Stati membri.</p> <p>2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 sono intese a rafforzare la resilienza dei soggetti critici e, ove possibile, a ridurre gli oneri amministrativi a loro carico.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 12 <i>(Cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea)</i></p>	
<p style="text-align: center;">Capo III Resilienza dei soggetti critici</p>	<p style="text-align: center;">Capo III Resilienza dei soggetti critici</p>	
<p>Articolo 12 Valutazione del rischio da parte dei soggetti critici</p> <p>1. Fatto salvo il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici effettuino una valutazione del rischio, entro nove mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, valutino, basandosi sulle valutazioni del rischio degli Stati membri e su altre fonti di informazioni pertinenti, al fine di valutare tutti i rischi rilevanti che potrebbero perturbare la fornitura dei loro servizi essenziali («valutazione del rischio dei soggetti critici»).</p> <p>2. Le valutazioni del rischio dei soggetti critici tengono conto di tutti i rischi rilevanti naturali e di origine umana che potrebbero causare un incidente, compresi quelli di natura intersettoriale o transfrontaliera, gli incidenti, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica, le minacce ibride e altre minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541. La valutazione del rischio dei soggetti critici tiene conto della misura in cui altri settori di cui all'allegato dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto critico e della misura in cui tale soggetto critico dipende dai servizi essenziali forniti da altri soggetti in taluni altri settori, se del caso, anche negli Stati membri e nei paesi terzi vicini.</p> <p>Qualora un soggetto critico abbia effettuato altre valutazioni del rischio o redatto documenti conformemente agli obblighi previsti da altri atti giuridici pertinenti per la propria valutazione del rischio dei soggetti critici, può utilizzare tali valutazioni e documenti per soddisfare i requisiti stabiliti al presente articolo. Nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, l'autorità competente può decidere di dichiarare conforme, in tutto o in parte, ai requisiti del presente articolo una valutazione del rischio esistente di un soggetto critico che affronta i</p>	<p style="text-align: center;">ART. 13 <i>(Valutazione del rischio da parte dei soggetti critici)</i></p>	

rischi e il grado di dipendenza di cui al primo comma del presente paragrafo.

Articolo 13
Misure di resilienza dei soggetti critici

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici adottino misure tecniche, di sicurezza e organizzative adeguate e proporzionate per garantire la propria resilienza, in base alle informazioni pertinenti fornite dagli Stati membri in merito alla valutazione del rischio dello Stato membro e in base ai risultati della valutazione del rischio del soggetto critico, incluse misure necessarie per:

- a) evitare il verificarsi di incidenti, prendendo debitamente in considerazione le misure di riduzione del rischio di catastrofi e di adattamento ai cambiamenti climatici;
- b) assicurare un'adeguata protezione fisica dei propri siti e delle infrastrutture critiche prendendo debitamente in considerazione, ad esempio, recinzioni, barriere, strumenti e routine di controllo del perimetro, impianti di rilevamento e controllo degli accessi;
- c) contrastare e resistere alle conseguenze degli incidenti e mitigarle, prendendo debitamente in considerazione procedure e protocolli di gestione dei rischi e delle crisi e pratiche di allerta;
- d) ripristinare le proprie capacità operative in caso di incidenti, prendendo debitamente in considerazione misure di continuità operativa e l'individuazione di catene di approvvigionamento alternative al fine di ripristinare la fornitura del servizio essenziale;
- e) assicurare un'adeguata gestione della sicurezza del personale, prendendo debitamente in considerazione misure quali la definizione di categorie di personale che svolgono funzioni critiche, l'introduzione di autorizzazioni di accesso ai siti e alle infrastrutture critiche così come alle informazioni sensibili, istituendo procedure per i controlli dei precedenti personali in conformità dell'articolo 14 e designando le categorie di persone tenute a sottoporsi a tali controlli dei precedenti personali, e definendo adeguati requisiti di formazione e qualifiche;
- f) sensibilizzare il personale interessato in merito alle misure di cui alle lettere da a) ad e), prendendo debitamente in considerazione corsi di formazione, materiale informativo ed esercitazioni.

Ai fini del primo comma, lettera e), gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici tengano conto del personale dei fornitori esterni di servizi nel definire le categorie di personale che svolgono funzioni critiche.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici predispongano e applichino un piano di resilienza o un documento o documenti equivalenti, in cui siano descritte le misure di cui al paragrafo 1. Qualora i soggetti critici abbiano redatto documenti o adottato misure conformemente agli obblighi previsti da altri atti giuridici pertinenti per le misure stabilite al paragrafo 1, essi possono utilizzare tali documenti e misure per soddisfare i requisiti stabiliti dal presente articolo. Nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, l'autorità competente può dichiarare conformi, in tutto o in parte, agli obblighi di cui al presente articolo le misure esistenti di rafforzamento della resilienza di un soggetto critico che affrontano in modo adeguato

ART. 14
(Misure di resilienza dei soggetti critici)

<p>e proporzionato le misure tecniche, di sicurezza e organizzative di cui al paragrafo 1.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun soggetto critico designi un funzionario di collegamento o equivalente come punto di contatto con le autorità competenti.</p> <p>4. Su richiesta dello Stato membro che ha individuato il soggetto critico, e con l'accordo del soggetto critico interessato, la Commissione organizza missioni di consulenza, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 6, 8 e 9, per consigliare il soggetto critico riguardo all'adempimento degli obblighi di cui al capo III. La missione di consulenza riferisce i suoi risultati alla Commissione, a tale Stato membro e al soggetto critico interessato.</p> <p>5. La Commissione, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19, adotta linee guida non vincolanti per specificare ulteriormente le misure tecniche, di sicurezza e organizzative che possono essere adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.</p> <p>6. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le necessarie specifiche tecniche e metodologiche relative all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.</p>		
<p>Articolo 14 Controlli dei precedenti personali</p> <p>1. Gli Stati membri precisano le condizioni in base alle quali il soggetto critico è autorizzato, in casi debitamente motivati e tenendo conto della valutazione del rischio dello Stato membro, a presentare richieste di controlli dei precedenti personali per le persone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rivestono ruoli sensibili all'interno del soggetto critico o a vantaggio di quest'ultimo, segnatamente in relazione alla resilienza del soggetto critico; b) sono autorizzate ad accedere — direttamente o a distanza — ai suoi siti e ai suoi sistemi informatici o di controllo, anche in relazione alla sicurezza del soggetto critico; c) sono presi in considerazione per l'assunzione in ruoli che rientrano nei criteri di cui alle lettere a) o b). <p>2. Le richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono valutate entro un lasso di tempo ragionevole e trattate conformemente al diritto e alle procedure nazionali, e al diritto dell'Unione pertinente e applicabile, compresi il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio. I controlli dei precedenti personali sono proporzionati e strettamente limitati a quanto necessario e sono effettuati al solo scopo di valutare un potenziale rischio per la sicurezza del soggetto critico interessato.</p> <p>3. Il controllo dei precedenti personali di cui al paragrafo 1, come minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) conferma l'identità della persona che è soggetta al controllo dei precedenti personali; b) verifica i precedenti penali di tale persona per quanto riguarda reati rilevanti ai fini di uno specifico ruolo. <p>Nell'effettuare i controlli dei precedenti personali, gli Stati membri, si avvalgono del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali</p>	<p>ART. 15 (Controlli dei precedenti personali)</p>	

<p>conformemente alle procedure stabilite nella decisione quadro 2009/315/GAI e, ove pertinente e applicabile, nel regolamento (UE) 2019/816 per ottenere le informazioni sui precedenti penali in possesso di altri Stati membri. Le autorità centrali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI e all'articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2019/816 forniscono risposte alle richieste di informazioni in questione entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI.</p>		
<p>Articolo 15 Notifica degli incidenti</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici notifichino senza indebito ritardo all'autorità competente gli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo in modo significativo la fornitura di servizi essenziali. Gli Stati membri provvedono affinché, a meno che non siano operativamente impossibilitati a farlo, i soggetti critici effettuino una notifica iniziale entro 24 ore dal momento in cui vengono a conoscenza di un incidente, seguita, ove opportuno, da una relazione finale dettagliata al più tardi dopo un mese. Per determinare la rilevanza della perturbazione si tiene conto in particolare dei parametri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) numero e percentuale di utenti interessati dalla perturbazione; b) durata della perturbazione; c) area geografica interessata dalla perturbazione, tenendo conto dell'eventuale isolamento geografico di tale area. <p>Qualora un incidente abbia o possa avere un impatto significativo sulla continuità della fornitura dei servizi essenziali a o in sei o più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati dall'incidente notificano tale incidente alla Commissione.</p> <p>2. Le notifiche di cui al paragrafo 1, primo comma, includono tutte le informazioni disponibili necessarie per consentire all'autorità competente di comprendere la natura, la causa e le possibili conseguenze dell'incidente, comprese tutte le informazioni disponibili necessarie alla determinazione di un suo eventuale impatto transfrontaliero. Tali notifiche non espongono i soggetti critici a una maggiore responsabilità.</p> <p>3. Sulla base delle informazioni fornite da un soggetto critico in una notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità competente, tramite il punto di contatto unico, informa il punto di contatto unico degli altri Stati membri interessati nel caso in cui l'incidente abbia, o possa avere, un impatto significativo sui soggetti critici e sulla continuità dei servizi essenziali a o in uno o più altri Stati membri.</p> <p>I punti di contatto unici che trasmettono e ricevono informazioni a norma del primo comma, trattano, conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, tali informazioni rispettandone la riservatezza e tutelando la sicurezza e gli interessi commerciali del soggetto critico interessato.</p> <p>4. Il più rapidamente possibile a seguito di una notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità competente interessata fornisce al soggetto critico interessato informazioni rilevanti sul seguito dato, comprese informazioni che possano supportare un'efficace risposta di tale</p>	<p>ART. 16 <i>(Notifica degli incidenti)</i></p>	

<p>soggetto critico all'incidente in questione. Gli Stati membri informano il pubblico qualora ritengano che sia nell'interesse pubblico farlo.</p>		
<p>Articolo 16 Norme</p> <p>Per promuovere l'attuazione convergente della presente direttiva, gli Stati membri, laddove opportuno e senza imposizioni o discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di tecnologia, incoraggiano l'uso di norme e specifiche tecniche europee e internazionali riguardanti le misure sulla sicurezza e le misure sulla resilienza applicabili ai soggetti critici.</p>		
<p style="text-align: center;">CAPO IV Soggetti critici di particolare rilevanza europea</p>	<p style="text-align: center;">CAPO IV Soggetti critici di particolare rilevanza europea</p>	
<p>Articolo 17 Individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea</p> <p>1. Un soggetto è considerato soggetto critico di particolare rilevanza europea se:</p> <p>a) è stato individuato come soggetto critico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1;</p> <p>b) fornisce servizi essenziali identici o analoghi a o in sei o più Stati membri; e</p> <p>c) è stato notificato ai sensi del paragrafo 3.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché un soggetto critico, a seguito della notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, comunichi alla rispettiva autorità competente se fornisce servizi essenziali a o in sei o più Stati membri. In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché il soggetto critico comunichi alla rispettiva autorità competente quali servizi essenziali fornisce a o in tali Stati membri e a quali o in quali Stati membri fornisce tali servizi essenziali. Lo Stato membro notifica alla Commissione, senza indebito ritardo, l'identità di tali soggetti critici e le informazioni che essi forniscono ai sensi del presente paragrafo.</p> <p>La Commissione si consulta con l'autorità competente dello Stato membro che ha individuato un soggetto critico di cui al primo comma, l'autorità competente di altri Stati membri interessati e il soggetto critico in questione. Nel corso di tali consultazioni ciascuno Stato membro comunica alla Commissione se ritiene che i servizi forniti a tale Stato membro dal soggetto critico siano servizi essenziali.</p> <p>3. Se stabilisce, sulla base delle consultazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che il soggetto critico interessato fornisce servizi essenziali a o in sei o più Stati membri, la Commissione comunica a tale soggetto critico, tramite la relativa autorità competente, la sua individuazione come soggetto critico di particolare rilevanza europea e informa tale soggetto critico degli obblighi ai quali è assoggettato ai sensi del presente capo e della data a decorrere dalla quale si applicano tali obblighi. Una volta che la Commissione ha informato l'autorità competente della sua decisione di considerare un soggetto critico come</p>	<p style="text-align: center;">ART. 17 <i>(Individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea)</i></p>	

<p>un soggetto critico di particolare rilevanza europea, l'autorità competente trasmette tale notifica senza indebito ritardo a tale soggetto critico.</p> <p>4. Il presente capo si applica al soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato a decorrere dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo.</p>		
<p>Articolo 18 Missioni di consulenza</p> <p>1. Su richiesta dello Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, la Commissione organizza una missione di consulenza per valutare le misure predisposte da tale soggetto critico per adempiere ai propri obblighi di cui al capo III.</p> <p>2. Di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale, e a condizione che lo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sia d'accordo, la Commissione organizza una missione di consulenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo.</p> <p>3. Su richiesta motivata della Commissione o di uno o più Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale, lo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 fornisce alla Commissione:</p> <p>a) le parti pertinenti della valutazione del rischio del soggetto critico; b) un elenco delle pertinenti misure adottate ai sensi dell'articolo 13; c) le azioni di vigilanza o di esecuzione, comprese le valutazioni di conformità o i provvedimenti emessi, che la relativa autorità competente ha intrapreso nei confronti di tale soggetto critico ai sensi degli articoli 21 e 22.</p> <p>4. Entro tre mesi dalla sua conclusione, la missione di consulenza riferisce i suoi risultati alla Commissione, allo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, allo Stato membro a cui o in cui è fornito il servizio essenziale e al soggetto critico interessato.</p> <p>Gli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale analizzano la relazione di cui al primo comma e, qualora necessario, danno indicazioni alla Commissione sull'adempimento o meno degli obblighi di cui al capo III da parte del soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato e, se del caso, su quali misure potrebbero essere adottate per migliorare la resilienza di tale soggetto critico.</p> <p>Sulla base dell'indicazione di cui al secondo comma del presente paragrafo, la Commissione comunica allo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, agli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale e a tale soggetto critico il suo parere sull'adempimento o meno degli obblighi di cui al capo III da parte di tale soggetto critico e, se del caso, quali misure potrebbero essere adottate per migliorare la sua resilienza.</p> <p>Lo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell'articolo 6,</p>	<p>ART. 18 <i>(Missioni di consulenza della Commissione europea)</i></p>	

paragrafo 1 provvede affinché la sua autorità competente e il soggetto critico interessato tengano conto del parere di cui al terzo comma del presente paragrafo e fornisce alla Commissione e agli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale informazioni sulle misure adottate a seguito di tale parere.

5. Ogni missione di consulenza è composta da esperti dello Stato membro in cui è situato il soggetto critico di particolare rilevanza europea, da esperti degli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale, e da rappresentanti della Commissione. Tali Stati membri possono proporre i loro candidati. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, seleziona e nomina i membri di ciascuna missione di consulenza in base alla loro capacità professionale e garantendo, ove possibile, una rappresentanza equilibrata sotto il profilo geografico di tutti gli Stati membri interessati. Ogniqualvolta necessario, i membri della missione di consulenza devono essere in possesso di un valido e appropriato nulla osta di sicurezza. La Commissione sostiene i costi relativi alla partecipazione alle missioni di consulenza.

La Commissione organizza il programma di ciascuna missione di consulenza consultandosi con i membri della missione di consulenza in questione e d'accordo con lo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

6. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le norme relative alle modalità procedurali per la presentazione di richieste per l'organizzazione di missioni di consulenza, per il trattamento di tali richieste, per lo svolgimento delle missioni di consulenza e per le attinenti relazioni e per il trattamento della comunicazione del parere della Commissione di cui al paragrafo 4, terzo comma del presente articolo e delle misure adottate, tenendo in debito conto la riservatezza e la sensibilità aziendale delle informazioni interessate. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

7. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici di particolare rilevanza europea forniscano alle missioni di consulenza accesso alle informazioni e ai sistemi e impianti relativi alla fornitura dei loro servizi essenziali che sono necessari per lo svolgimento della missione di consulenza interessata.

8. Le missioni di consulenza sono svolte conformemente al diritto nazionale applicabile dello Stato membro in cui hanno luogo, nel rispetto della responsabilità di tale Stato membro in materia di sicurezza nazionale e della tutela dei propri interessi di sicurezza.

9. Nell'organizzare le missioni di consulenza la Commissione tiene conto delle relazioni sulle ispezioni da essa effettuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 725/2004 e (CE) n. 300/2008 e delle relazioni sui controlli da essa svolti ai sensi della direttiva 2005/65/CE in merito al soggetto critico interessato.

10. La Commissione informa il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19 ogniqualvolta è organizzata una missione di consulenza. Lo Stato membro in cui si è svolta la missione di consulenza e la Commissione informano inoltre il gruppo per la

resilienza dei soggetti critici in merito ai principali risultati della missione di consulenza e alle lezioni apprese al fine di promuovere l'apprendimento reciproco.		
CAPO V Cooperazione e comunicazione	CAPO V Cooperazione e comunicazione	
<p>Articolo 19 Gruppo per la resilienza dei soggetti critici</p> <p>1. È istituito il gruppo per la resilienza dei soggetti critici. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici sostiene la Commissione e agevola la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni su questioni attinenti alla presente direttiva.</p> <p>2. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione in possesso, se del caso, di un nulla osta di sicurezza. Qualora ciò sia rilevante per lo svolgimento dei suoi compiti, esso può invitare i portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori. Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione può invitare esperti del Parlamento europeo a partecipare alle riunioni del gruppo per la resilienza dei soggetti critici. Il rappresentante della Commissione presiede il gruppo per la resilienza dei soggetti critici.</p> <p>3. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici ha i compiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assistere la Commissione nel fornire aiuto agli Stati membri per il rafforzamento della loro capacità di contribuire a garantire la resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva; b) analizzare le strategie al fine di individuare le migliori prassi in relazione alle stesse; c) facilitare lo scambio di migliori prassi per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti critici da parte degli Stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, anche in relazione alle dipendenze transfrontaliere e intersettoriali e per quanto riguarda i rischi e gli incidenti; d) se del caso, contribuire, per questioni relative alla presente direttiva, ai documenti sulla resilienza a livello dell'Unione; e) contribuire alla preparazione delle linee guida di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 5, e, su richiesta, di ogni atto delegato o di esecuzione adottato ai sensi della presente direttiva; f) analizzare le relazioni di sintesi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, al fine di promuovere la condivisione delle migliori prassi sulle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3; g) condividere migliori prassi in relazione alla notifica di incidenti di cui all'articolo 15; h) discutere le relazioni di sintesi sulle missioni di consulenza e le lezioni apprese ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 10; i) scambiare informazioni e migliori prassi in materia di innovazione, ricerca e sviluppo in relazione alla resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva; j) se del caso, scambiare informazioni su questioni relative alla resilienza dei soggetti critici con le istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie pertinenti dell'Unione. <p>4. Entro il 17 gennaio 2025 e in seguito ogni due anni, il gruppo per la resilienza dei soggetti critici stabilisce un programma di lavoro sulle</p>	<p>ART. 19 <i>(Gruppo per la resilienza dei soggetti critici)</i></p>	

<p>azioni da intraprendere per realizzare i propri obiettivi e compiti. Tale programma di lavoro è coerente con le prescrizioni e gli obiettivi della presente direttiva.</p> <p>5. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici si riunisce periodicamente, e in ogni caso almeno una volta all'anno, con il gruppo di cooperazione istituito a norma della direttiva (UE) 2022/2555 al fine di promuovere e agevolare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni.</p> <p>6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità procedurali necessarie per il funzionamento del gruppo per la resilienza dei soggetti critici, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.</p> <p>7. Entro il 17 gennaio 2027, e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, la Commissione trasmette al gruppo per la resilienza dei soggetti critici una relazione di sintesi sulle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 4.</p>		
<p>Articolo 20 Sostegno della Commissione alle autorità competenti e ai soggetti critici</p> <p>1. La Commissione sostiene, se del caso, gli Stati membri e i soggetti critici nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi della presente direttiva. Essa prepara una rassegna, a livello dell'Unione, dei rischi transfrontalieri e intersettoriali per la fornitura dei servizi essenziali, organizza le missioni di consulenza di cui all'articolo 13, paragrafo 4, e all'articolo 18 e agevola lo scambio di informazioni fra gli Stati membri ed esperti in tutta l'Unione.</p> <p>2. La Commissione integra le attività degli Stati membri di cui all'articolo 10 sviluppando migliori prassi, materiali e metodologie di orientamento, così come attività di formazione ed esercitazioni transfrontaliere per testare la resilienza dei soggetti critici.</p> <p>3. La Commissione informa gli Stati membri in merito alle risorse finanziarie a disposizione degli Stati membri a livello di Unione per rafforzare la resilienza dei soggetti critici.</p>	<p><i>Non richiede recepimento.</i></p>	
<p>CAPO VI Vigilanza ed esecuzione</p>	<p>CAPO VI Vigilanza ed esecuzione</p>	
<p>Articolo 21 Vigilanza ed esecuzione</p> <p>1. Per valutare l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva da parte dei soggetti individuati come soggetti critici ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 dagli Stati membri, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti siano dotate dei poteri e dei mezzi per:</p> <p>a) effettuare ispezioni in loco dell'infrastruttura critica e dei siti utilizzati dal soggetto critico per fornire i suoi servizi essenziali, e</p>	<p>ART. 20 (Vigilanza ed esecuzione)</p>	<p>Articolo 5, comma 1, lettera h)</p>

<p>vigilare da remoto sulle misure adottate dai soggetti critici conformemente all'articolo 13;</p> <p>b) svolgere o disporre controlli nei confronti dei soggetti critici.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano i poteri e i mezzi per richiedere, qualora necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi della presente direttiva, che i soggetti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 che sono stati individuati come soggetti critici ai sensi della presente direttiva forniscano, entro un ragionevole periodo di tempo stabilito da dette autorità:</p> <p>a) le informazioni necessarie per valutare se le misure adottate da tali soggetti per garantire la loro resilienza soddisfino i requisiti stabiliti all'articolo 13;</p> <p>b) la prova dell'effettiva attuazione di tali misure, inclusi i risultati di un controllo svolto da un revisore indipendente e qualificato, selezionato da tale soggetto, ed effettuato a spese di questo.</p> <p>Quando richiede tali informazioni l'autorità competente indica lo scopo della richiesta specificando il tipo di informazioni da fornire.</p> <p>3. Fatta salva la possibilità di irrogare sanzioni ai sensi dell'articolo 22, le autorità competenti possono esigere, a seguito delle azioni di vigilanza di cui al paragrafo 1 del presente articolo o della valutazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che i soggetti critici interessati adottino entro un ragionevole periodo di tempo da esse stabilito le misure necessarie e proporzionate per porre rimedio a qualsiasi violazione individuata della presente direttiva e forniscano loro informazioni sulle misure adottate. Tali provvedimenti tengono conto, in particolare, della gravità della violazione.</p> <p>4. Gli Stati membri provvedono affinché i poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possano essere esercitati solo fatte salve le opportune garanzie. Deve essere garantito, in particolare, che tali poteri siano esercitati in modo obiettivo, trasparente e proporzionato e che siano debitamente tutelati i diritti e gli interessi legittimi, quali la protezione dei segreti commerciali e aziendali, dei soggetti critici interessati, inclusi il diritto al contraddittorio, i diritti della difesa e il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente.</p> <p>5. Gli Stati membri provvedono affinché, quando un'autorità competente ai sensi della presente direttiva valuta il rispetto degli obblighi da parte di un soggetto critico ai sensi del presente articolo, tale autorità competente informi le autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555. A tale fine, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ai sensi della presente direttiva possano chiedere alle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 di esercitare i propri poteri di vigilanza ed esecuzione nei confronti di un soggetto ai sensi di tale direttiva individuato come soggetto critico ai sensi della presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ai sensi della presente direttiva cooperino e scambino informazioni con tali autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555.</p>		
<p>Articolo 22 Sanzioni</p>	<p>ART. 21 (Sanzioni)</p>	<p>Articolo 5, comma 1, lettera i)</p>

<p>Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al più tardi entro il 17 ottobre 2024, e provvedono poi a darle immediata notifica delle eventuali modifiche successive.</p>		
<p style="text-align: center;">CAPO VII Atti delegati e atti di esecuzione</p>	<p><i>Non richiede recepimento.</i></p>	
<p>Articolo 23 Esercizio della delega</p> <p>1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</p> <p>2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 gennaio 2023.</p> <p>3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</p> <p>4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.</p> <p>5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 333/190 27.12.2022</p> <p>6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</p>		
<p>Articolo 24 Procedura di comitato</p> <p>1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</p> <p>2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</p>		
<p>CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI</p>	<p>CAPO VII Disposizioni finali</p>	

<p>Articolo 25 Relazioni e riesame</p> <p>Entro il 17 luglio 2027, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura ciascuno Stato membro abbia adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.</p> <p>La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta in particolare il valore aggiunto della presente direttiva, il suo impatto nel garantire la resilienza dei soggetti critici, e se l'allegato della presente direttiva debba essere modificato. La Commissione presenta la prima di tali relazioni entro il 17 giugno 2029. Al fine della relazione ai sensi del presente articolo, la Commissione tiene conto dei pertinenti documenti del gruppo per la resilienza dei soggetti critici.</p>	<p><i>Non richiede recepimento.</i></p>	
<p>Articolo 26 Recepimento</p> <p>1. Entro il 17 ottobre 2024, gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p> <p>Gli Stati membri applicano tali misure a decorrere dal 18 ottobre 2024.</p> <p>2. Le misure di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p>		
<p>Articolo 27 Abrogazione della direttiva 2008/114/CE</p> <p>La direttiva 2008/114/CE è abrogata a decorrere dal 18 ottobre 2024. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.</p>	<p>ART.22 (Abrogazioni)</p>	<p>Articolo 5, comma 1, lettera n)</p>
<p>Articolo 28 Entrata in vigore</p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>	<p><i>Non richiede recepimento.</i></p>	
<p>Articolo 29 Destinatari</p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>	<p><i>Non richiede recepimento.</i></p>	

Allegato			Allegato		
Settori	Sottosettori	Categorie di soggetti	Settori	Sottosettori	Categorie di soggetti
1. Energia	a) Energia elettrica	Imprese elettriche quali definite all'articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che svolgono l'attività di «fornitura» quali definite all'articolo 2, punto 12), di tale direttiva	1. Energia	a) Energia elettrica	Imprese elettriche di cui all'articolo 2, comma 25-terdecies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
		Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944			Gestori del sistema di trasmissione di elettricità di cui all'articolo 2, comma 25-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
		Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944			Gestori del sistema di distribuzione di elettricità di cui all'articolo 2, comma 25-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
		Produttori quali definiti all'articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944			Produttori di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
		Gestori del mercato elettrico designati quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio			Gestori del mercato elettrico designati quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio
		Partecipanti al mercato quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 2, punti 18), 20) e 59), della direttiva (UE) 2019/944			Partecipanti al mercato quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 3, commi 9, 8 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
	b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento quali definiti all'articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio	b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.	
	c) Petrolio	Gestori di oleodotti	c) Petrolio	Gestori di oleodotti	
		Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio		Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio	
		Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio		Organismo centrale di stoccaggio italiano	
	d) Gas	Imprese fornitrici quali definite all'articolo 2, punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	d) Gas	Imprese fornitrici di gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk septies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	
		Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE		Gestori del sistema di distribuzione del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk sexies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	
		Gestori del sistema di trasporto quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE		Gestori del sistema di trasporto del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk quater), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	
		Gestori dell'impianto di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE		Gestori degli impianti di stoccaggio del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk nonies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	
		Gestori del sistema GNL quali definiti all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE		Gestori del sistema GNL di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk decies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	
Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE		Imprese di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164			
Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale		Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale			
e) Idrogeno	Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno	e) Idrogeno	Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno		

2. Trasporti	a) Trasporto aereo	Vettori aerei quali definiti all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commercial	2. Trasporti	a) Trasporto aereo	Vettori aerei di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio		
		Gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, aeroporti quali definiti all'articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti			- Gestori aeroportuali di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27		
		Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio			- Aeroporti di cui all'articolo 72, comma 1, lettera a, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, punto 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio		
	b) Trasporto ferroviario	Gestori dell'infrastruttura quali definiti all'articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio		b) Trasporto ferroviario	Gestori dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112		
		Imprese ferroviarie quali definite all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE e operatori degli impianti di servizio quali definiti all'articolo 3, punto 12), di tale direttiva			Imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 112/2015 compresi gli operatori degli impianti di servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112		
c) Trasporto per vie d'acqua	Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004, escluse le singole navi gestite da tali compagnie	Organismi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti	c) Trasporto per vie d'acqua	Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse le singole navi gestite da tali compagnie	Organismi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, numero 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti		
						Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo quale definito dall'articolo 2 comma 1, lettera p, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
						d) Trasporto su strada	Autorità stradali quali definite all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono una parte non essenziale della loro attività generale
	Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio		Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti dal Decreto MIT 1° febbraio 2013, articolo 1, comma 1, lettera a				
e) Trasporto pubblico	Operatori di servizio pubblico quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio		e) Trasporto pubblico	Operatori di servizio pubblico quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio			
3. Settore bancario		Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013	3. Settore bancario		Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013		
4. Infrastrutture dei mercati finanziari		Gestori di sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE	4. Infrastrutture e dei mercati finanziari		Gestori di sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58		
		Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012			Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012		

5. Salute		<p>Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</p> <p>Laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio</p> <p>Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</p> <p>Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2</p> <p>Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica («elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica») ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio</p> <p>Soggetti titolari di un'autorizzazione di distribuzione di cui all'articolo 79 della direttiva 2001/83/CE</p>	5. Salute		<p>Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38</p> <p>Laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio</p> <p>Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219</p> <p>Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2) di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006</p> <p>Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica («elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica») ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio</p> <p>Soggetti titolari di un'autorizzazione di distribuzione di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219</p>
6. Acqua potabile		Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all'articolo 2, punto 1), lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni	6 Acqua potabile		Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è solo una parte dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni che non sono considerati servizi essenziali o importanti
7 Acque reflue		Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali quali definite all'articolo 2, punti 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (19) escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, acque reflue domestiche e acque reflue industriali è una parte non essenziale della loro attività generale	7 . Acque reflue		Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali quali definite articolo 74, comma 1, lettere i), g), h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, acque reflue domestiche e acque reflue industriali è una parte non essenziale della loro attività generale
8. Infrastrutture digitali		<p>Fornitori di punti di interscambio Internet quali definiti all'articolo 6, punto 18), della direttiva (UE) 2022/2555</p> <p>Fornitori di servizi DNS quali definiti all'articolo 6, punto 20), della direttiva (UE) 2022/2555, esclusi gli operatori dei server dei nomi radice</p> <p>Registri dei nomi di dominio di primo livello quali definiti all'articolo 6, punto 21), della direttiva (UE) 2022/2555</p> <p>Fornitori di servizi di cloud computing quali definiti all'articolo 6, punto 30), della direttiva (UE) 2022/2555</p> <p>Fornitori di servizi di data center quali definiti all'articolo 6, punto 31), della direttiva (UE) 2022/2555</p> <p>Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network) quali definiti all'articolo 6, punto 32), della direttiva (UE) 2022/2555</p> <p>Prestatori di servizi fiduciari quali definiti all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio</p>	8. Infrastrutture e digitali		<p>Fornitori di punti di interscambio Internet di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555</p> <p>Fornitori di servizi DNS di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555</p> <p>Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555</p> <p>Fornitori di servizi di cloud computing di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555</p> <p>Fornitori di servizi di data center di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555</p> <p>Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network) di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555</p> <p>Prestatori di servizi fiduciari di cui all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) n. 910/2014</p>

		Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio			Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, comma 1, lettera tt), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
		Fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972 nella misura in cui tali servizi siano accessibili al pubblico			Fornitori di servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera fff), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 nella misura in cui tali servizi siano accessibili al pubblico
9. Enti della pubblica amministrazione		Enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali come definiti da Stati membri conformemente al diritto nazionale	9. Enti della pubblica amministrazione		
10. Spazio		Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2018/1972	10. Spazio		Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dallo Stato o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, comma 1, lettera tt), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
11. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti		Imprese alimentari quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all'ingrosso nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala	11. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti		Imprese alimentari quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all'ingrosso nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala
			12. Acque irrigue		Gestori di concessioni di derivazione di cui all'articolo 21 del R.D. n.1775/33 ad uso irriguo.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(allegato 2 alla direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018)

Titolo del provvedimento: schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio.

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei ministri.

SINTESI DELL’AIR

La presente relazione si riferisce allo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione dell’articolo 5, comma 1, della Legge 21 febbraio 2024, n. 15 (Legge di delegazione europea 2022-2023). Lo schema di provvedimento muove dalla necessità di recepire nell’ordinamento italiano la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici, approvata con lo scopo di tutelare la fornitura, nel mercato unico europeo, di alcuni servizi ritenuti essenziali per la società e lo sviluppo economico: l’obiettivo è quello di aumentare la capacità dei “soggetti critici” che somministrano tali servizi di prevenire i rischi di incidenti, nonché di fare fronte in modo rapido ed efficace alle conseguenze di eventi dannosi. Tale obiettivo viene perseguito incrementando il livello di resilienza dei soggetti critici, affinché siano in grado di difendersi in modo più efficace da incidenti – causati sia da eventi naturali (ad es. evento atmosferico estremo, sisma, ecc.), che umani (ad es. attacco terroristico, guerra, attacco informatico, ecc.) – che sono potenzialmente in grado di provocare interruzioni alla fornitura di servizi forniti attraverso le infrastrutture critiche, limitandone gli effetti negativi.

Tale intervento, secondo la Commissione europea, si è reso necessario alla luce della sempre maggiore interconnessione fra le economie degli Stati membri, la quale, se, da un lato, aumenta le opportunità di sviluppo e di crescita economica, dall’altro aumenta la probabilità che un incidente che si verifica nel territorio di uno Stato membro, estenda i propri effetti anche nel territorio – e nei confronti di comunità – di altri Stati membri.

Il legislatore europeo ha di conseguenza ravvisato la necessità di adottare una disciplina uniforme che garantisca la predisposizione e l’attuazione di un set di minimo di misure sufficiente a incrementare il livello della resilienza delle infrastrutture agli attacchi e agli incidenti, a beneficio dei cittadini di tutta l’Unione europea.

La direttiva (UE) 2022/2557 abroga la direttiva 2008/114/CE che aveva un obiettivo simile, ma si applicava ai soli settori dell’energia e dei trasporti; allo stesso modo, lo schema di decreto legislativo prevede l’abrogazione del decreto legislativo n. 61/2011¹, con cui era stata recepita in Italia la direttiva 2008/114/CE.

La disciplina contenuta nello schema di decreto legislativo prevede la definizione di una Strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici, con cui si individuano, tra gli altri, gli obiettivi strategici e le priorità per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici, un quadro di *governance* per la realizzazione di tali obiettivi strategici e una descrizione delle misure necessarie per aumentare la

¹ Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, *Attuazione della direttiva 2008/114/CE recante l’individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione*, in GU n.102 del 4 maggio 2011.

resilienza complessiva dei soggetti critici. Verrà inoltre istituito un Punto di Contatto Unico che avrà il compito di coordinare l'attività delle varie Autorità competenti per settore e tenere i rapporti con i punti di contatto unico degli altri Stati membri.

Il presente documento, dopo aver ricostruito la logica dell'intervento, illustra le opzioni esaminate nel corso dell'istruttoria, alla luce delle indicazioni contenute nella direttiva e dei criteri di delega previsti dalla L. n. 15/2024, nonché i principali motivi che hanno portato a selezionare determinate alternative.

I principali benefici attesi dall'intervento normativo consistono nella maggiore resilienza complessiva delle infrastrutture critiche del Paese relative a funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute, della sicurezza e dell'ambiente. In particolare, si prevedono minori rischi di interruzione della fornitura dei servizi essenziali, minori tempi di risposta in caso di incidente e minori costi di ripristino dei servizi eventualmente interrotti.

Sul fronte dei costi di adeguamento, le amministrazioni pubbliche dovranno adeguare la loro organizzazione, garantire forme di collaborazione e coordinamento, nonché adempiere a obblighi informativi rispetto alla Commissione europea e agli altri Stati membri. I soggetti critici saranno chiamati ad adottare una serie di misure volte ad aumentare il loro livello di resilienza, la cui quantificazione in termini economici è tuttavia resa di difficile definizione fintantoché non saranno identificati: solo allora sarà infatti possibile individuare in modo più chiaro il numero dei soggetti critici e la loro dimensione. In questa sede, nell'Allegato finale, si fornisce comunque una stima del bacino dei soggetti potenzialmente coinvolti, nell'ambito del quale saranno individuati i soggetti critici. I soggetti critici dovranno altresì sostenere "oneri informativi", dato che una parte dell'efficacia del sistema di resilienza che si va ad introdurre dipenderà in modo determinante dalla velocità con cui i tali soggetti notificheranno eventuali incidenti alle infrastrutture critiche da loro gestite e dalla tempestività con cui tale informazione sarà resa alle autorità competenti, nonché (eventualmente) ai punti di contatto degli altri Stati membri, quando interessati dagli effetti dell'incidente.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La crescente integrazione dell'economia europea

Il processo di integrazione del mercato unico europeo ha avuto come effetto anche quello di portare alla diffusione di imprese e gruppi di imprese che operano oltre i propri confini nazionali, con connessioni produttive e commerciali in vari Stati membri. Tale processo di integrazione è stato ulteriormente rinforzato da alcune dinamiche diffuse a livello internazionale, quale, ad esempio, la progressiva affermazione del modello produttivo basato sulle catene globali del valore, che permette alle imprese di "eseguire" la parte del processo in cui sono più competitive, utilizzando beni e servizi intermedi prodotti da altri senza essere costrette a sviluppare l'insieme delle attività. Tale modello, basato sulla esternalizzazione di alcune fasi produttive, migliora la competitività dando accesso a input meno cari, più differenziati e di migliore qualità, con benefici in termini di maggiore produttività e minori costi di produzione.

A livello europeo, l'integrazione dei mercati nazionali ha portato, in alcuni settori "a rete" (come, ad esempio, molti servizi pubblici, ma non solo) anche alla progressiva interconnessione delle reti di

trasporto e distribuzione dei servizi, mettendo in comunicazione reciproca le infrastrutture nazionali dei Paesi confinanti. Questo ha permesso di aumentare le possibilità di fornitura dei servizi, consentendo di raggiungere un maggior numero di fornitori e di centri di produzione, aumentando la concorrenza fra le imprese; ciò, a sua volta, ha portato a una riduzione dei prezzi di tali servizi e alla possibilità di rendere più sicure le forniture in caso di incidenti e di interruzioni in qualche punto della rete di trasporto.

La crescente interconnessione tra le economie ha consentito dunque di ottenere notevoli opportunità e numerosi benefici per le imprese e i consumatori, ma, allo stesso tempo, ha fatto sorgere anche nuove sfide. Con l'aumentare dell'importanza delle interconnessioni fra i mercati, i settori e le economie dei vari Stati, è infatti accresciuta la rilevanza strategica delle infrastrutture e la necessità di garantire il loro funzionamento, proteggendole da attacchi o incidenti.

In questa ottica, il 27 dicembre 2022 è stata approvata la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici, con lo scopo di rafforzare la fornitura, nel mercato interno, di servizi essenziali per il mantenimento di funzioni della società o di attività economiche considerate vitali: l'obiettivo è quello di aumentare la capacità dei soggetti critici che somministrano tali servizi di prevenire i rischi di incidenti, nonché di fare fronte in modo rapido ed efficace alle conseguenze di eventi dannosi. In particolare, aumentando il livello di resilienza di una infrastruttura considerata critica, si aumenta la sua capacità di resistere, assorbire, adattarsi e riprendersi da incidenti – causati sia da eventi naturali (ad es. evento atmosferico estremo, sisma, ecc.), che umani (ad es. attacco terroristico, guerra, attacco informatico, ecc.) – che possono potenzialmente provocare interruzioni alla fornitura di servizi distribuiti attraverso di essa.

L'esigenza di intervenire a livello europeo con regole efficaci e condivise per incrementare il livello di resilienza delle infrastrutture è diventata più pressante col passare del tempo.

La probabilità che eventi dannosi possano colpire le infrastrutture critiche degli Stati membri, infatti, è stimata in crescita nel prossimo futuro, a causa di diversi fattori fra loro concomitanti².

È probabile che i cambiamenti climatici e gli eventi meteorologici estremi aumentino la loro intensità e diventino via via più frequenti, anche nel caso in cui si riescano ad adottare misure condivise a livello globale per contrastare gli effetti del riscaldamento; questo aumenterà la possibilità che le infrastrutture siano danneggiate da tali eventi, soprattutto qualora siano datate e abbiano avuto una scarsa manutenzione.

Il contesto internazionale mostra poi che anche le prospettive relative alla sicurezza globale appaiono in peggioramento, aumentando il rischio che si verifichino atti ostili contro le infrastrutture da parte di organizzazioni terroristiche, al fine di causare danni economici o di influenzare il processo decisionale degli Stati.

L'evoluzione tecnologica, inoltre, permetterà di incrementare la produttività anche in settori a tecnologia produttiva “matura”, laddove le singole infrastrutture e unità operative saranno innovate attraverso processi di digitalizzazione; a seguito di ciò, si avrà una interconnessione ancora maggiore fra settori propriamente industriali e manifatturieri e settori tecnologici, a causa della diffusione delle tecnologie operative e informatiche nei processi produttivi. Ad esito di ciò, tecnologie come le reti 5G diventeranno la colonna portante di molte applicazioni informatiche, anche in settori critici come

² Per approfondimenti, cfr. Commissione europea, Commission Staff Working Document *Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the resilience of critical entities*, SWD(2020) 358 final.

energia, trasporti, banche e sanità, e, attraverso lo scambio di informazioni sensibili, permetteranno la realizzazione di sistemi di controllo industriale e sistemi di sicurezza più efficaci. Assumerà, pertanto, rilevanza strategica approntare piani di protezione per la difesa delle infrastrutture necessarie alla realizzazione delle reti 5G.

Infine, anche i processi di transizione verso un'economia più verde – già in atto da diversi anni – porteranno cambiamenti fondamentali alla natura dei sistemi infrastrutturali: nel settore energetico, ad esempio, la transizione porterà alla formazione di reti più estese e complesse, ma anche più vulnerabili.

La valutazione della direttiva 2008/114/CE relativa ai settori dell'energia e del trasporto

Nell'ottica di proteggere le infrastrutture critiche, già nel 2008 era stata approvata la direttiva 2008/114/CE³, il cui ambito di applicazione risulta essere tuttavia molto limitato: tale direttiva, infatti, si applica limitatamente alle infrastrutture critiche la cui interruzione o distruzione avrebbe significative conseguenze su almeno due Stati membri, nei soli settori dell'energia e dei trasporti; inoltre, si concentra esclusivamente sulle misure di protezione contro minacce principalmente terroristiche di natura non informatica.

In Italia la direttiva 2008/114/CE è stata recepita con il decreto legislativo n. 61/2011⁴, il quale, in conformità a quanto disposto dalla direttiva europea che recepisce, definisce le procedure per l'individuazione e la designazione delle Infrastrutture Critiche Europee (ICE) nei settori dell'energia e dei trasporti, nonché le modalità per la valutazione della sicurezza e le prescrizioni minime di protezione delle ICE.

Dalla valutazione della direttiva del 2008, compiuta nel 2019 dalla Commissione⁵, è emerso che, nonostante le diverse misure a livello europeo e nazionale introdotte per migliorare la resilienza delle infrastrutture critiche in Europa, gli operatori che le utilizzano non sono sempre adeguatamente attrezzati per affrontare i rischi attuali e futuri che potrebbero comportare interruzioni nella fornitura di servizi essenziali. Ciò a causa, soprattutto, di un ventaglio sempre più ampio di possibili minacce e a interdipendenze settoriali sempre più profonde, che rendono il contesto operativo via via più complesso.

Negli ultimi anni in Europa sono stati registrati oltre 3.000 episodi di eventi che hanno interessato infrastrutture critiche comportando l'interruzione nell'erogazione dei servizi essenziali alla popolazione⁶. La maggioranza di questi eventi hanno interessato il settore energetico, i trasporti e le telecomunicazioni. In oltre il 60% di questi eventi si sono manifestati effetti di interdipendenza intersettoriali e nel 30% dei casi si sono registrati effetti a cascata con interessamento di infrastrutture diverse da quelle in cui si era ingenerato l'evento⁷.

³ Direttiva 2008/114/CE del Consiglio sull'identificazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e sulla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

⁴ Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, *Attuazione della direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione*, in GU n.102 del 4 maggio 2011.

⁵ Commissione europea, (2019), *Evaluation study of Council Directive 2008/114 on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection*.

⁶ Luijff, E., & Klaver, M. (2021), *Analysis and lessons identified on critical infrastructures and dependencies from an empirical data set*, International Journal of Critical Infrastructure Protection, 35.

⁷ Dati tratti dall'AIR effettuata sulla Legge 21 febbraio 2024, n. 15, la c.d. "Legge di delegazione europea 2022-2023".

Incidenti ed eventi che accadono in uno Stato membro, se non adeguatamente contrastati, potrebbero avere rilevanti ricadute anche in altri Stati.

A titolo di esempio, nel dicembre 2017 l'esplosione e l'incendio nel nodo principale del gasdotto austriaco hanno compromesso la consegna di forniture a Ungheria, Slovenia e Croazia, nonché al loro principale destinatario, l'Italia. Ciò ha portato l'Italia a dichiarare lo stato di emergenza a causa di un grave problema di approvvigionamento energetico. Il prezzo all'ingrosso italiano del giorno prima è salito del 215% a 75 euro per megawattora, il livello più alto mai registrato; nel dicembre 2018, il crollo del ponte di Genova (che costituiva un tratto della rete transeuropea dei trasporti) ha interrotto i flussi di trasporto tra il porto di Genova e altre grandi città europee, causando danni per 360 milioni di euro a circa 2.000 aziende e una perdita economica produzione in attività portuali, industriali e logistiche superiore a 100 milioni di euro⁸.

La valutazione della direttiva del 2008 compiuta dalla Commissione europea ha messo in rilievo che le norme nazionali di recepimento hanno portato a un quadro piuttosto eterogeneo di meccanismi di difesa delle infrastrutture critiche; ciò in particolare a causa dei diversi eventi presi a riferimento (quasi tutti avevano preso in considerazione minacce quali il terrorismo, attacchi informatici ed eventi naturali estremi, mentre pochi avevano considerato, ad esempio, le pandemie); inoltre, non tutte le metodologie di valutazione del rischio adottate dagli Stati membri consentono di individuare la rilevanza delle interdipendenze tra operatori di diversi settori o di diversi Paesi.

Alcuni Stati membri si sono poi dotati di specifiche normative nazionali per incrementare la resilienza in specifici settori; tuttavia, anche in questo caso, le differenze presenti nelle varie leggi nazionali riguardo ai settori presi a riferimento, nonché le discordanze nelle metodologie per individuare i soggetti critici, hanno portato alla presenza, nell'Unione europea, di livelli di resilienza diversi per tipologie di rischi e infrastrutture simili.

La figura 1 fornisce una sintesi delle differenze tra gli Stati membri nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/114/CE.

⁸ Commissione europea, SWD(2020) 358 final, cit., pp. 10-11.

Figura 1: differenze applicative tra gli Stati membri della direttiva 2008/114/CE



Nota: nella figura, per “ECI sectors” si intendono i settori disciplinati dalla direttiva 2008/114/CE (nello specifico, trasporto ed energia); sono indicati come “Other NCIs sectors” tutti gli altri settori.

Fonte: Commissione europea, *Evaluation study of Council Directive 2008/114 on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection*, p. 16

Le divergenze nelle regolazioni nazionali possono creare anche profonde differenze e svantaggi in relazione al sostegno economico che ricevono gli operatori critici per attuare investimenti o per realizzare piani di resilienza. In conclusione, oltre al livello disomogeneo di resilienza delle infrastrutture critiche nei diversi Stati membri, che può comportare interruzioni nella fornitura di servizi essenziali in tutta l’UE, tali disparità tra le norme nazionali sono anche fonte di sostanziali distorsioni della concorrenza all’interno del mercato interno.

La genesi della direttiva (UE) 2022/2557

Per ovviare a queste criticità e uniformare la risposta dei vari Stati membri agli incidenti che possano coinvolgere le infrastrutture considerate critiche, la Commissione europea ha proposto una direttiva (poi divenuta la direttiva (UE) 2022/2557) che si applica a undici settori (energia, trasporti, banche, mercati finanziari, salute, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, pubblica amministrazione, spazio e produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti) ritenuti cruciali per il funzionamento della società europea e dell’economia della UE, sia per il tipo di servizio erogato, sia per l’elevato grado di interconnessione reciproca e con le altre attività economiche e sociali. In (almeno) tali settori, ciascun Stato membro deve individuare i c.d. “soggetti critici”, vale a dire gli operatori che ricoprono un ruolo particolarmente rilevante nella gestione delle infrastrutture e nella fornitura dei servizi e che sono chiamati ad incrementare – attraverso le disposizioni della direttiva e delle disposizioni nazionali di recepimento – il loro livello di resilienza in caso di incidente.

Si evidenzia che la direttiva (UE) 2022/2557 appartiene a un “pacchetto” di norme unionali che comprendono anche la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, che impone a un’ampia gamma di soggetti requisiti dettagliati per garantire la propria cibersecurity, e il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, che stabilisce gli obblighi applicabili ai soggetti finanziari per la gestione dei rischi informatici, anche per quanto riguarda la protezione delle infrastrutture delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione fisiche.

La Commissione europea richiede agli Stati membri di prevedere forme di coordinamento negli atti di recepimento nazionale di suddette norme europee, al fine di evitare che agli operatori economici siano imposti duplicazioni e oneri amministrativi non necessari.

L’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2022/2557

Per ciò che concerne l’**ambito di applicazione oggettivo** della direttiva (UE) 2022/2557, l’allegato alla direttiva individua 11 settori:

1. Energia
2. Trasporti
3. Settore bancario
4. Infrastrutture dei mercati finanziari
5. Salute
6. Acqua potabile
7. Acque reflue
8. Infrastrutture digitali
9. Enti della pubblica amministrazione
10. Spazio
11. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti

Per alcuni settori sono individuati sottosectori (complessivamente, 10) e categorie di soggetti critici (complessivamente, 52).

La direttiva **non si applica**:

- alle materie disciplinate dalla direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. “NIS-2”) relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell’Unione. Tuttavia, in considerazione della relazione tra la sicurezza fisica e la cibersecurity dei soggetti critici, come già sottolineato, la Commissione europea ha richiesto agli Stati membri un’attuazione coordinata delle due direttive;
- agli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell’attività di contrasto, compresi l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati.

Sempre nell’ottica di non gravare gli operatori bancari e finanziari con misure amministrative eccessivamente onerose, la direttiva EU 2022/2557 prevede che al settore **bancario**, delle

⁹ direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell’Unione, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2).

¹⁰ Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011.

infrastrutture dei mercati finanziari e delle **infrastrutture digitali**, in ragione della specifica disciplina prevista, **non si applicano** le disposizioni in materia di:


- cooperazione tra Stati membri;
- resilienza dei soggetti critici;
- soggetti critici di particolare rilevanza europea;
- vigilanza ed esecuzione.

Al contrario, considerata l'importanza per tutti i soggetti critici dei servizi forniti dai soggetti che appartengono al settore delle infrastrutture digitali e a quello finanziario, le strategie, le valutazioni del rischio dello Stato membro e le misure di sostegno di cui al capo II della direttiva (UE) 2022/2557 si applicano anche a questi ultimi.

Si evidenzia infine, che, la direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2) si applica ai soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, identificati come soggetti critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557.

La figura 2 sintetizza la *governance* prevista dalla 2022/2557 anche alla luce delle richiamate interazioni tra le autorità competenti ai sensi della direttiva 2022/2555 (NIS 2) e quelle di cui al regolamento 2022/2554.

Figura 2: schema della governance prevista dalla direttiva EU 2022/2557



La direttiva (UE) 2022/2557 deve essere recepita dagli Stati membri entro il 12 ottobre 2024.

In Italia, la Legge 21 febbraio 2024, n. 15, la c.d. “*Legge di delegazione europea 2022-2023*”¹¹, ha indicato, all’articolo 5, i criteri di delega per il recepimento della direttiva EU 2022/2557, in base ai quali, in sintesi, il Governo è chiamato a:

- a) escludere dall’ambito di applicazione delle disposizioni di recepimento della direttiva gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell’attività di contrasto, compresi l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza (ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124);
- b) non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di attuazione dell'articolo 11 e dei capi III, IV e VI della direttiva ai soggetti critici la cui attività principale ricade nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell’attività di contrasto, compresi l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati, o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione (facoltà prevista all'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2557);
- c) istituire o designare, una o più autorità competenti, con riferimento ai settori indicati nella direttiva; in caso di istituzione o designazione di un'unica autorità competente, istituire o designare presso quest'ultima un punto di contatto unico;
- d) istituire o designare un punto di contatto unico, cui sono attribuite anche le funzioni di assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, di ricevere da parte dei soggetti critici – contestualmente alle autorità competenti – le notifiche degli incidenti, di promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, nonché di coordinare l'attività delle autorità competenti;
- e) avvalersi della facoltà di individuare servizi essenziali aggiuntivi rispetto all'elenco indicato dalla direttiva;
- f) prevedere che le soglie utilizzate per determinare la rilevanza degli effetti negativi degli incidenti (disciplinate all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva) possano essere presentate disaggregate o in forma aggregata;
- g) prevedere, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali (ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2557);
- h) introdurre sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, anche, ove necessario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché introdurre strumenti deflativi del contenzioso, quali, in particolare, la diffida ad adempiere;
- i) prevedere che le autorità competenti all’attuazione della direttiva possano irrogare sanzioni amministrative (ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557);
- l) prevedere la facoltà, anche per le autorità competenti all’attuazione della direttiva, di adottare una disciplina secondaria;

¹¹ Legge 21 febbraio 2024, n. 15, che reca la “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023”, in G.U. del 24 febbraio 2024.

- m) assicurare il coordinamento tra le disposizioni adottate per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 e le disposizioni di recepimento della, nonché con le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, ivi comprese le disposizioni nazionali di adeguamento a quest'ultimo;
- n) curare il coordinamento delle disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse;
- o) tenere ferme le vigenti attribuzioni dell'autorità giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica nonché dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza nazionale nello spazio cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento tra il punto di contatto unico e la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile in relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di resilienza nazionale;
- p) favorire la più ampia tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attività ritenute critiche o sensibili, anche prevedendo disposizioni speciali, in raccordo con la normativa dell'Unione europea.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli obiettivi generali che, nel recepire la direttiva (UE)/2022/2557, l'intervento normativo persegue sono:

- garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel territorio nazionale e nel mercato interno;
- assicurare il coordinamento con la normativa in materia di sicurezza cibernetica.

Al fine di raggiungere gli obiettivi generali di cui sopra, devono essere raggiunti i seguenti obiettivi specifici:

- adottare un approccio strategico per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza delle infrastrutture critiche;
- individuare i soggetti critici;
- valutare i rischi rilevanti, sia naturali, che di origine umana;
- rafforzare la resilienza dei soggetti critici e la loro capacità di fornire servizi nel territorio nazionale e nel mercato interno in caso di incidente;
- definire un sistema di *governance* in materia di infrastrutture critiche, garantendo il coordinamento tra le autorità settoriali competenti in materia di resilienza dei soggetti critici e le altre autorità nazionali competenti in materia di resilienza;
- fornire sostegno ai soggetti critici.

2.2 Indicatori

Allo scopo di valutare il raggiungimento degli obiettivi e monitorare l'attuazione dell'intervento, sono individuati i seguenti indicatori:

- n. di soggetti critici individuati in ciascuno dei settori di cui all'Allegato della direttiva;
- n. di soggetti critici di rilevanza europea individuati;
- n. di autorità competenti di settore individuate;
- n. di misure di sostegno fornite a supporto dei soggetti critici, distinte per tipologia;
- n. di comunicazioni ai punti unici di contatto di altri Stati relative a incidenti rilevanti;
- n. di missioni di consulenza svolte;
- n. annuo di ispezioni alle infrastrutture critiche e ai siti utilizzati dai soggetti critici, distinte per sottosettore;
- n. di diffide e sanzioni irrogate, per tipologia di infrazione e di sottosettore;
- n. annuo di notifiche di incidenti rilevanti distinte per sottosettore e categoria di soggetto critico;
- n. di incidenti a seguito dei quali si riduce o si interrompe la fornitura di servizi essenziali.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di non intervento non è percorribile, per due ordini di motivi:

- l'assetto normativo attuale non è adatto a raggiungere gli obiettivi indicati alla sez. 2.1 in quanto il Decreto legislativo n. 61/2011, con cui è stata recepita la già ricordata direttiva 2008/114/CE, si riferisce solo ad alcuni settori (trasporti ed energia) e non prevede misure di resilienza adeguate rispetto alle sfide emerse nel corso degli ultimi anni, anche alla luce delle interconnessioni intersettoriali prima richiamate;
- lo schema di decreto legislativo viene predisposto in recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e in esecuzione della delega conferita al Governo dalla già richiamata Legge n. 15/2024; la portata e il numero di modifiche all'ordinamento necessarie per il recepimento di tale direttiva e per l'esercizio della delega richiedono l'approvazione di uno specifico provvedimento, in quanto non possono essere assicurate a legislazione vigente.

L'intervento normativo in esame risulta in parte vincolato dai già ricordati criteri di delega, nonché dalle disposizioni prescrittive della direttiva (UE) 2022/2557. Pertanto, di seguito si riportano le opzioni prese in considerazione limitatamente alle principali questioni regolatorie per le quali sono state considerate più alternative, tenuto conto dei vincoli derivanti dai criteri di delega e dei margini di discrezionalità concessi agli Stati membri dal legislatore europeo. Tali opzioni si riferiscono, in particolare, ai seguenti ambiti:

- forme di sostegno attribuibili ai soggetti critici (1);
- modelli di *governance* (2);
- modelli organizzativi adottabili dai soggetti critici (3).

3.1. Sostegno ai soggetti critici

La direttiva (UE) 2022/2557 prevede, all'articolo 10, paragrafo 3, la possibilità per gli Stati membri di riconoscere forme di sostegno per i soggetti critici allo scopo di rafforzare il loro livello di resilienza. Tale sostegno può concretizzarsi nell'elaborazione di materiali e metodologie di orientamento, nell'organizzazione di esercitazioni per testare la propria resilienza, nonché nella prestazione di consulenza e di corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. La stessa direttiva prevede che, fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono fornire risorse finanziarie ai soggetti critici, ove ciò sia necessario e giustificato da obiettivi di interesse pubblico.

Sul punto, si è optato per attribuire al Punto di contatto unico (PCU) e alle Autorità settoriali competenti (ASC) il compito di sostenere i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza, attraverso:

- attività di consulenza, ove possibile;
- scambio di buone prassi con i soggetti critici;
- elaborazione di modelli, linee guida e metodologie di analisi, supporto nell'organizzazione di esercitazioni volte a testare la loro resilienza;
- supporto nella realizzazione di corsi di formazione per il personale dei soggetti critici.

Non sono state previste forme di sostegno finanziario ai soggetti critici, tenuto conto dell'impossibilità di valutare compiutamente gli oneri per la finanza pubblica che tale previsione avrebbe comportato, anche alla luce della molteplicità di settori e sottosectori rientranti nell'ambito di intervento del provvedimento e della conseguente numerosità di soggetti critici, la cui individuazione è comunque rinviata a successivi atti attuativi.

3.2. Modelli di governance

La direttiva (UE) 2022/2557 riconosce a ciascuno Stato membro la possibilità di individuare una o più autorità competenti responsabili della corretta applicazione e, se necessario, dell'esecuzione a livello nazionale della disciplina introdotta dalla stessa direttiva (articolo 9, paragrafo 1); tale possibilità è stata successivamente riprodotta nei criteri di delega (articolo 5, comma 1, lettera c) della Legge n. 15/2024).

Al riguardo, le alternative prese in considerazione sono state le seguenti:

- adottare un modello accentrato, creando una nuova autorità specificamente dedicata alla resilienza dei soggetti critici a cui attribuire tutte le competenze che la direttiva prevede in capo alle ASC;
- adottare un modello decentrato, in cui le ASC sono individuate nelle amministrazioni centrali settoriali, senza prevedere specifiche forme e misure di coordinamento tecnico tra di esse, ma prevedendo un organismo di indirizzo strategico composto dai Ministri competenti;
- adottare un modello misto, in cui, oltre alla creazione di un organismo di indirizzo strategico a livello politico, si prevede che le ASC sono competenti ciascuna nel rispettivo settore e che il Punto di contatto unico svolge una funzione di coordinamento fra le stesse ASC, e fra queste e le altre autorità nazionali competenti in materia di resilienza.

Il primo modello, basato sulla istituzione di un'unica autorità centrale, non è stato selezionato per due ordini di motivi. In primo luogo, tenuto conto della molteplicità di settori coinvolti, si è preso atto che tale autorità avrebbe comunque incontrato limiti operativi non trascurabili, dovendosi coordinare con numerosi altri soggetti, anche appartenenti a più livelli di governo; a tale riguardo, occorre, infatti, considerare che la legge delega prevede di tenere ferme le vigenti attribuzioni oggi in capo ad altre

autorità e soggetti competenti, e che la direttiva esclude dall'ambito di applicazione una serie di settori, che quindi non avrebbero potuto essere oggetto di vigilanza da parte di una singola autorità *ad hoc*. In secondo luogo, si è ritenuto che l'istituzione di una nuova autorità avrebbe comportato oneri per la finanza pubblica eccessivi.

Il secondo modello di *governance*, completamente decentralizzato, se, da un lato, avrebbe presentato un impatto economico contenuto, dall'altro sarebbe risultato in contrasto con quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), della Legge n. 15/2024, che prevede forme di coordinamento fra le – eventuali – ASC istituite.

L'ultimo modello è stato quello ritenuto preferibile, in quanto consente di avere diverse autorità, ognuna a conoscenza delle specificità e delle criticità del proprio settore di competenza, a fronte di un unico punto di coordinamento centrale che permette di uniformare l'applicazione delle misure previste nei diversi settori, nonché di gestire più efficacemente i flussi informativi interni e quelli da e con gli altri Stati. Tale modello, inoltre, risulta più facilmente implementabile e comporta un minore impiego di risorse pubbliche.

3.3. Modelli organizzativi dei soggetti critici

Per ciò che concerne i requisiti organizzativi interni da richiedere ai soggetti critici, le opzioni prese in considerazione sono state due:

- imporre ad ogni soggetto critico la creazione di una stabile struttura organizzativa specificatamente dedicata all'attuazione delle disposizioni in tema di resilienza;
- lasciare maggiore flessibilità e scelta ai soggetti critici, consentendo loro di individuare il modello organizzativo interno più adatto alla relativa dimensione e al settore di appartenenza, fermo restando l'obbligo di prevedere la presenza di un soggetto che assicuri il collegamento con le ASC e con il Punto di contatto unico, come previsto dalla direttiva.

La scelta è caduta sulla seconda opzione, in quanto il modello previsto dalla prima opzione, se, da un lato, avrebbe consentito di specializzare una parte del personale interno alla struttura, dedicato esclusivamente all'attuazione della disciplina sulla resilienza, dall'altro avrebbe rischiato di produrre un impatto eccessivo sull'organizzazione interna e sul bilancio dei soggetti di minori dimensioni. La seconda opzione, invece, essendo meno vincolante, consente di tenere in considerazione le differenze dimensionali, settoriali e organizzative fra soggetti critici che, operando in differenti mercati, possono presentare rilevanti eterogeneità.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Quanto ai destinatari dell'intervento normativo, oltre alle amministrazioni pubbliche tenute a garantire l'attuazione delle misure previste (su cui cfr. sez. 5), i soggetti critici possono essere sia pubblici che privati.

Non risulta possibile fornire *ex ante* dati accurati relativi al numero di soggetti critici a cui si applicherà la disciplina contenuta nello schema di decreto legislativo, in quanto l'individuazione di tali soggetti dipende dall'esito della valutazione del rischio che sarà compiuta a livello nazionale,

nonché dalle soglie per l'individuazione degli effetti negativi rilevanti degli incidenti, demandata ad uno specifico decreto attuativo.

Tuttavia, già in questa sede è possibile fornire una prima stima dell'ordine di grandezza della platea di soggetti nell'ambito della quale saranno individuati i soggetti critici: in tale prospettiva, l'Allegato riporta, per ciascun settore e sottosettore a cui si applica la direttiva, il relativo numero di operatori¹².

Descrizione dei principali impatti dell'intervento

Gli impatti principali delle disposizioni di recepimento della direttiva EU 2022/2557 si avranno sulla (1) collettività, sulle (2) istituzioni e le amministrazioni coinvolte nella *governance* dei processi introdotti dalle nuove norme, nonché chiamate a vigilare sulla loro applicazione, sui (3) soggetti critici (sia di rilevanza europea, che nazionale).

1) Impatti sulla collettività

Per ciò che concerne gli impatti sulla **collettività**, l'attuazione delle nuove norme aumenterà la resilienza complessiva delle infrastrutture critiche del Paese relative a funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute, della sicurezza e dell'ambiente. L'ambito di applicazione e le misure previste dallo schema di provvedimento, coerentemente con quanto disposto dalla direttiva, consentiranno di prevenire o contrastare sia rischi naturali, sia rischi di origine umana.

In particolare, ci si attende una riduzione dei rischi di interruzione della fornitura dei servizi essenziali a seguito incidenti, coerentemente con uno dei principali obiettivi dello schema di decreto legislativo, che è quello di approntare delle strategie per ridurre i tempi di risposta in caso di evento avverso e di contenere al massimo i suoi effetti negativi.

Conseguentemente, ci si attende anche una diminuzione del rischio di sostenere i costi di ripristino dei servizi interrotti a seguito di incidenti (costi legati, ad esempio, alla ricostruzione delle infrastrutture o alle necessità di individuare approvvigionamenti alternativi degli stessi servizi, la cui fornitura è stata interrotta).

Infine, non può escludersi a priori un impatto sui prezzi finali dei beni e servizi erogati attraverso le infrastrutture critiche a causa di un (almeno parziale) trasferimento ai consumatori dei costi sostenuti dai soggetti critici per adempiere alle nuove disposizioni. Tale ultimo impatto potrebbe essere solo parziale e limitato ad alcuni settori, anche alla luce del numero e della dimensione delle imprese operanti, nonché del relativo tenore concorrenziale.

2) Impatti sulle istituzioni e amministrazioni pubbliche

Per ciò che riguarda le **istituzioni e le amministrazioni pubbliche**, in linea generale, dall'attuazione del provvedimento discenderanno i seguenti benefici:

- aumento della conoscenza e delle informazioni relative alle infrastrutture critiche del Paese;

¹² Si evidenzia che in base ad alcune stime *ex ante* effettuate nell'Air della direttiva 2022/2557 svolta dalla Commissione europea (su dati ricevuti da alcuni Stati membri e a seguito di consultazioni con esperti dei vari settori), i soggetti critici a cui si applicherebbero le disposizioni della direttiva una volta recepite sarebbero, a livello europeo, circa 5.000 (cfr. Commissione europea, *Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the resilience of critical entities* {COM(2020) 829 final} - {SEC(2020) 433 final} - {SWD(2020) 359 final}, p. 61).

- riduzione del rischio di sostenere costi di ripristino delle infrastrutture pubbliche a seguito di incidenti.

I costi di adeguamento attesi dipendono dal ruolo che ciascun ente rivestito nell'ambito della *governance* definita dal provvedimento e possono essere ricondotti alle seguenti macro-tipologie:

- costi connessi al personale che sarà dedicato agli uffici istituiti o individuati presso ciascuna ASC e presso il PCU e destinati all'esercizio delle competenze attribuite loro dallo schema di decreto;
- costi di coordinamento e collaborazione, sia tra autorità nazionali, sia con altri Stati membri e con la Commissione europea;
- costi connessi a obblighi informativi;
- costi di adeguamento derivanti dall'adozione di misure di resilienza, sia in fase preventiva, sia a seguito di incidenti;
- costi connessi alla vigilanza e al monitoraggio.

In particolare, le istituzioni e le amministrazioni maggiormente coinvolte nella *governance* e nell'attuazione dei processi di resilienza sono il Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la resilienza (CIR), le ASC e il PCU.

Al Presidente del Consiglio dei ministri compete:

- l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche per la resilienza dei soggetti critici, anche impartendo le direttive per la resilienza dei soggetti critici, sentito il CIR;
- l'adozione della strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici.

Il Presidente può delegare le ulteriori competenze in materia di resilienza.

Per ciò che concerne il **CIR**, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, esso è chiamato a:

- proporre al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali per le politiche di resilienza dei soggetti critici;
- esercitare l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici;
- promuovere l'adozione di misure volte a rafforzare la resilienza dei soggetti critici e di buone pratiche, nonché iniziative per favorire, a livello nazionale e internazionale, l'efficace collaborazione e la condivisione delle informazioni e delle buone pratiche tra i soggetti istituzionali e i soggetti critici.

Per ciò che concerne le **ASC**, esse sono chiamate a:

- istituire un ufficio dirigenziale di livello non generale per l'esercizio delle competenze attribuite dal decreto;
- individuare i soggetti critici;
- vigilare sull'adempimento, da parte dei soggetti critici, degli obblighi loro imposti in materia di valutazione del rischio;
- valutare la sussistenza delle condizioni necessarie e della motivazione delle istanze presentate dai soggetti critici che intendano richiedere il certificato del casellario giudiziale europeo di alcune particolari categorie di persone (definite all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo) e verificare che i controlli sui precedenti personali richiesti dai soggetti critici siano proporzionati e strettamente limitati a quanto necessario, nonché che siano effettuati al solo scopo di valutare un potenziale rischio per la sicurezza del soggetto critico interessato;

- in caso di ricezione di una notifica di incidente, fornire al soggetto critico notificante e al PCU ogni informazione utile in merito al seguito dato alla notifica;
- in caso di ricezione di una notifica di incidenti che hanno o possono avere un impatto rilevante sulla continuità della fornitura di servizi essenziali a o in altri Stati membri, informare i punti di contatto unici degli altri Stati membri;
- vigilare sul rispetto degli obblighi previsti in capo ai soggetti critici;
- richiedere in forma scritta ai soggetti critici di fornire:
 - a) le informazioni necessarie per valutare se le misure adottate da tali soggetti per garantire la loro resilienza soddisfano i requisiti previsti;
 - b) la prova dell'effettiva attuazione delle misure necessarie a garantire la loro resilienza;
- in caso di accertamento della violazione degli obblighi previsti, diffidare i soggetti critici cui la violazione si riferisce ad adottare le misure necessarie e proporzionate per sanare la violazione, nonché a fornire le informazioni sulle misure adottate;
- esercitare i poteri di vigilanza loro assegnati;
- scambiare informazioni e cooperare con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- accertare le violazioni da parte di un soggetto critico e irrogare le relative sanzioni.

Per ciò che riguarda il **PCU**, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, esso è chiamato a:

- coordinare le attività delle ASC;
- assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi;
- assicurare il collegamento con i punti di contatto unici degli altri Stati membri;
- assicurare il collegamento tra le ASC e le autorità competenti degli altri Stati membri;
- partecipare al gruppo europeo per la resilienza dei soggetti critici;
- coordinarsi con la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile e con gli altri organismi nazionali competenti in materia di resilienza nazionale;
- coordinare le attività di sostegno ai soggetti critici;
- ricevere le notifiche degli incidenti rilevanti;
- promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche;
- svolgere funzioni di autorità settoriale competente per il settore enti della pubblica amministrazione;
- svolgere i compiti di segreteria a supporto del CIR;
- trasmettere alla Commissione e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici una relazione di sintesi in merito alle notifiche ricevute;
- elaborare annualmente un documento di sintesi sullo stato della resilienza dei soggetti critici;
- notificare alla Commissione europea la strategia nazionale e i suoi aggiornamenti sostanziali;
- effettuare la valutazione del rischio dello Stato relativamente ai servizi essenziali;
- mettere a disposizione dei soggetti critici gli elementi rilevanti della valutazione del rischio dello Stato;
- trasmettere alla Commissione europea le informazioni pertinenti sui tipi di rischi individuati e sui risultati della valutazione del rischio dello Stato;
- richiedere alla Commissione europea di organizzare missioni di consulenza;

- notificare ai soggetti critici che sono stati qualificati come tali e notificare all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale la loro identità;
- notificare alla Commissione europea le informazioni sui soggetti critici;
- coordinare una Conferenza per la resilienza dei soggetti critici (CRSC);
- consultare i punti di contatto unici ovvero le autorità competenti degli altri Stati membri;
- ricevere le richieste di consultazione da parte degli altri Stati membri e comunicarle alle autorità competenti interessate;
- ai fini della procedura di individuazione dei soggetti critici di rilevanza europea (SCRE) da parte della Commissione europea, notificare a quest’ultima l’identità di tali soggetti;
- fornire alla Commissione europea informazioni di cui è in possesso relative ad un soggetto critico di rilevanza europea;
- fornire alla Commissione europea e agli Stati membri informazioni in merito alle misure che sono state adottate dallo SCRE.

Infine, il **PCU** e le **ASC** sono chiamate a:

- cooperare tra loro e cooperare con il Dipartimento per la protezione civile, il Ministero dell’interno, il Garante per la protezione dei dati personali, i soggetti critici e le parti interessate, nonché avvalersi della loro consulenza;
- cooperare e scambiarsi informazioni con l’Agenzia nazionale per la cybersicurezza su rischi, minacce e incidenti che hanno ripercussioni sui soggetti critici, nonché sulle relative misure adottate;
- con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, cooperare e trasmettere informazioni al DIS, all’AISI e all’AISE su rischi, minacce e incidenti che hanno ripercussioni sui soggetti critici, nonché sulle relative misure adottate;
- cooperare con le autorità competenti degli Stati terzi;
- sostenere i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza;
- agevolare la condivisione volontaria di informazioni fra i soggetti critici;
- individuare le soglie quantitative dei vari parametri necessari ad individuare gli incidenti rilevanti;
- quando gli incidenti notificati hanno o possono avere un impatto rilevante sulla continuità della fornitura di servizi essenziali a o in altri Stati membri, informare i punti di contatto unici di tali Stati membri;
- in caso di ricezione di una notifica di incidente, assicurare adeguata pubblicità ad ogni informazione rilevante per l’interesse pubblico.

3) Impatto sui soggetti critici

I principali adempimenti a carico dei **soggetti critici** sono i seguenti:

- entro nove mesi dal ricevimento della notifica con cui vengono a conoscenza di essere stati classificati come “soggetti critici” - e successivamente, almeno ogni quattro anni - effettuare una valutazione del rischio , individuando, a tal fine, le proprie infrastrutture critiche;
- adottare e applicare misure tecniche, di sicurezza e di organizzazione, adeguate e proporzionate, per garantire la propria resilienza, sulla base della valutazione del rischio dello Stato e della propria valutazione del rischio. Tali misure includono quelle necessarie per:
 - a) evitare il verificarsi di incidenti;


- b) realizzare un'adeguata protezione fisica dei propri siti e delle infrastrutture critiche;
 - c) contrastare e resistere alle conseguenze degli incidenti, nonché mitigarle;
 - d) ripristinare le proprie capacità operative in caso di incidenti;
 - e) garantire un'adeguata gestione della sicurezza del personale, inclusi:
 - 1) l'individuazione di categorie di personale che svolgono funzioni critiche;
 - 2) il rilascio di autorizzazioni per l'accesso ai siti, alle infrastrutture critiche e alle informazioni sensibili;
 - 3) l'adozione di procedure per il controllo dei precedenti personali e la designazione di categorie di persone tenute a sottoporsi a tale controllo;
 - 4) adeguati requisiti di formazione e adeguate qualifiche;
 - f) informare il personale in merito ai rischi e alle misure adottate, anche considerando misure quali la realizzazione di corsi di formazione, di materiale informativo e di esercitazioni.
- dotarsi di un'adeguata organizzazione interna, designando un soggetto, da comunicare alle ASC e al PCU, al fine di assicurare l'attuazione degli adempimenti previsti, nonché il collegamento con le ASC e con il PCU;
 - predisporre, applicare e aggiornare un piano di resilienza;
 - facoltà di chiedere il certificato del casellario giudiziale europeo per alcune categorie di soggetti per le persone:
 - a) che rivestono ruoli sensibili;
 - b) che sono autorizzate ad accedere ai siti o ai sistemi informatici o di controllo;
 - c) candidate per l'assunzione in tali ruoli;
 - notificare gli incidenti significativi.

I soggetti critici di particolare rilevanza europea (SCRE):

- entro un mese dalla notifica di individuazione quali SCRE, comunicano al PCU e all'autorità settoriale competente quali servizi essenziali forniscono a quali o in quali Stati membri;
- nel corso della procedura di individuazione degli SCRE da parte della Commissione europea, prestano ogni necessaria collaborazione alle attività di consultazione avviate dalla Commissione europea.

La figura 3 illustra sinteticamente i termini previsti per i principali adempimenti a carico dei soggetti critici.

Figura 3: termini previsti per i principali adempimenti a carico dei soggetti critici



La tabella che segue riassume i principali impatti attesi dal provvedimento.

BENEFICI	
Maggiore resilienza complessiva delle infrastrutture critiche relative a funzioni vitali	<ul style="list-style-type: none"> - riduzione dei rischi di interruzione della fornitura dei servizi essenziali a seguito incidenti - riduzione dei tempi di risposta in caso di evento avverso e contenimento al massimo dei suoi effetti negativi - prevenzione o diminuzione dei costi di ripristino dei servizi interrotti a seguito di incidenti - riduzione del rischio di effetti sistemici dovuti a incidenti relativi a infrastrutture nazionali critiche interconnesse - riduzione del rischio di effetti sistemici dovuti a incidenti relativi a infrastrutture nazionali critiche connesse con infrastrutture critiche di altri Stati

COSTI					
Principali misure	Amministrazioni		Soggetti critici		Utenti
	<i>Costi di avvio</i>	<i>Costi ricorrenti</i>	<i>Costi di avvio</i>	<i>Costi ricorrenti</i>	
Organizzazione, cooperazione e coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> - Istituzione uffici presso le ASC - Istituzione e organizzazione del PCU 	<ul style="list-style-type: none"> - Funzionamento degli uffici dedicati - Coordinamento delle ASC da parte del PCU - Collegamento e cooperazione tra le ASC - Cooperazione con altri Stati e Commissione - Organizzazione della Conferenza annuale per la resilienza dei soggetti critici 	-	Partecipazione alla Conferenza annuale per la resilienza dei soggetti critici	-

		- Cooperazione tra ASC, PCU e ACN ai fini della vigilanza			
Obblighi di informazione e notifica alla Commissione e agli altri Stati membri	<ul style="list-style-type: none"> - Notifica dell'elenco dei servizi essenziali e del numero di soggetti critici - Notifica della Strategia nazionale - Notifica della valutazione del rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Consultazione, quando opportuno, dei PUC e delle ASC degli altri Stati membri - Relazione di sintesi del PCU - Notifica degli aggiornamenti della Strategia nazionale - Notifica delle informazioni relative ai potenziali SCRE - A seguito delle missioni di consulenza, fornire alla Commissione e agli Stati membri informazioni relative alle misure adottate dallo SCRE - Partecipazione del PCU al Gruppo europeo per la resilienza dei soggetti critici 	- I soggetti critici che offrono servizi almeno a o in 6 Stati membri comunicano i servizi forniti e gli Stati interessati	Collaborazione degli SCRE alle missioni di consulenza della Commissione	-
Strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici	Adozione strategia	Aggiornamento strategia ogni 4 anni	-	-	-
Valutazione del rischio dello Stato	Valutazione del rischio dello Stato entro il 17/7/2025	Aggiornamento della valutazione del rischio almeno ogni 4 anni	-	-	-
Individuazione soggetti critici	- Individuazione dei soggetti critici da parte delle ASC (con intesa in Conferenza per quelli di carattere regionale)	Aggiornamento dell'elenco dei soggetti critici almeno ogni 4 anni	-	-	-

	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione, da parte del PCU, dell'elenco dei soggetti critici - Notifica ai soggetti critici dell'inclusione nell'elenco e dei relativi obblighi - Notifica dell'elenco, da parte del PCU, all'ANC, al DIS, all'AISI e all'AISE 				
Misure di resilienza	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - valutazione del rischio - individuazione delle infrastrutture critiche - adozione di misure tecniche e organizzative - predisporre il piano di resilienza - facoltà di chiedere il certificato del casellario giudiziale europeo per alcune categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento della valutazione del rischio almeno ogni 4 anni - facoltà di chiedere il certificato del casellario giudiziale europeo per alcune categorie di soggetti 	Possibile traslazione sui prezzi finali, anche solo parziale e relativa ad alcuni settori, dei maggiori oneri sostenuti dai soggetti critici
Sostegno ai soggetti critici	-	<ul style="list-style-type: none"> - Sostegno, da parte di PCU e ASC, ai soggetti critici attraverso scambio di buone prassi, modelli, linee guida e metodologie, esercitazioni e ove possibile consulenza, nonché corsi di formazione. - Agevolazione, da parte di PCU e ASC, della condivisione volontaria 	-	-	-

		di informazioni fra i soggetti critici			
Notifica incidenti	-	<ul style="list-style-type: none"> - Notifica degli incidenti, da parte del PCU, al DIS, all'AISI e all'AISE - Notifica degli incidenti significativi che riguardano servizi essenziali in almeno a o in 6 Stati membri, alla Commissione e agli altri Stati membri - Notifica ai soggetti critici che hanno subito un incidente del seguito dato alla loro notifica - Pubblicità alle informazioni rilevanti per l'interesse pubblico 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Notificare gli incidenti significativi - Elaborazione di una relazione, ove opportuno 	-
Controlli e sanzioni	-	<ul style="list-style-type: none"> - Vigilanza, da parte delle ASC, sul rispetto degli obblighi da parte dei soggetti critici - Diffide in caso di violazioni - Notifica al PCU e ad ACN dell'esercizio dei poteri di vigilanza - Irrogazione, da parte delle ASC, delle sanzioni previste 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Se richiesto, fornire informazioni alle ASC 	-

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

I soggetti critici su cui, presumibilmente, si produrranno gli impatti più rilevanti, sia da un punto di vista economico che organizzativo, sono gli operatori di maggiori dimensioni. Tuttavia, in alcuni settori è possibile che le imprese di maggiori dimensioni ricorrano (ad esempio, in qualità di fornitori) a imprese di piccole dimensioni. In tali casi, le PMI coinvolte potrebbero già essere ottemperanti e allineate ai requisiti di sicurezza previsti da normative di settore o imposti loro dalle imprese alle quali offrono servizi. Non è, comunque, possibile escludere *ex ante* che, in alcuni settori, le PMI individuate come soggetti critici debbano sostenere costi di adeguamento, per mitigare i quali lo schema di provvedimento prevede alcune forme di sostegno.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si prevedono impatti concorrenziali dall'intervento normativo, tenuto anche conto che, trattandosi di recepimento di una direttiva europea, gli adempimenti previsti saranno comuni a tutti i paesi dell'UE.

Al fine di evitare che la condivisione volontaria di informazioni fra i soggetti critici (che PCU e ASC sono chiamate ad agevolare) incentivi il ricorso a condotte collusive da parte degli operatori economici, lo schema di provvedimento specifica che la stessa debba avvenire *“nel rispetto delle disposizioni nazionali e del diritto dell'Unione europea relative alle informazioni classificate e sensibili, alla concorrenza e alla protezione dei dati personali”*.

C. Oneri informativi

Nell'ambito dei costi di adeguamento, si richiamano i seguenti oneri amministrativi per i soggetti critici:

- informare il personale in merito ai rischi che riguardano le infrastrutture critiche e alle misure di resilienza adottate, anche considerando misure quali la realizzazione di corsi di formazione, di materiale informativo e di esercitazioni;
- notificare all'autorità settoriale competente e al PCU, senza indebito ritardo, gli incidenti che possono perturbare in maniera significativa la fornitura di un servizio essenziale;
- notificare un incidente e, ove opportuno, trasmettere una relazione dettagliata entro i successivi trenta giorni;
- elaborare la valutazione del rischio;
- adottare il piano di resilienza da sottoporre alle autorità in sede di vigilanza.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento in parola rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Come già evidenziato al par. 3, l'opzione di “non intervento”, o il ricorso ad eventuali strumenti di *soft law*, ovvero decreti di natura non regolamentare, non è percorribile in quanto il presente schema

di decreto legislativo viene predisposto in esecuzione delle disposizioni della L. n. 15/2024 e in stretta applicazione dei principi e criteri ivi indicati.

Pertanto, le opzioni prescelte derivano, in parte, da scelte già compiute in sede di elaborazione dei principi e criteri direttivi articolati nella delega o nella stessa direttiva europea da recepire.

Per quanto riguarda, poi, l'individuazione dalle alternative ritenute preferibili in merito alle tre principali questioni regolatorie descritte nella sez. 3, si ricorda che, allo scopo di ridurre l'impatto sui soggetti critici, si è optato per non imporre loro forme specifiche di organizzazione.

Inoltre, per salvaguardare le peculiarità dei numerosi settori coinvolti dall'applicazione delle disposizioni, riducendo forme di asimmetria informativa fra regolati e regolatore, pur non rinunciando a forme di coordinamento altrettanto necessarie per non creare eccessive disparità di trattamento fra soggetti critici appartenenti a settori diversi, si è optato per un sistema di *governance* misto, basato su diverse ASC e un PUC con funzioni di coordinamento; tale scelta, inoltre, permette di ridurre anche l'impatto sulla finanza pubblica, riducendo le risorse necessarie alla sua implementazione rispetto all'opzione di prevedere l'istituzione di una nuova autorità specificatamente destinata all'attuazione delle norme sulla resilienza.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione dell'intervento in esame deriverà principalmente dall'azione di adeguamento delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche competenti.

In particolare, entro il **17 luglio 2025**:

- il Presidente del Consiglio dei ministri adotta la strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici, che deve essere comunicata dal PCU, entro tre mesi dalla sua adozione, alla Commissione europea.
- il PCU, sentite le ASC, effettua una valutazione del rischio, con riferimento ai servizi essenziali individuati con regolamento delegato (UE) 2023/2450 della Commissione, del 25 luglio 2023, e con dPCM adottato su proposta del CIR.


Entro tre mesi dall'istituzione del PCU e dalla designazione delle ASC, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne notifica alla Commissione europea l'identità, i dati di contatto, le competenze e le responsabilità previste dallo schema di decreto legislativo.

Entro il **17 luglio 2026**, con dPCM, tenuto conto delle comunicazioni pervenute dalle ASC al PCU e dell'elenco comunicato da quest'ultimo, è adottato l'elenco dei soggetti critici. Entro il mese successivo all'adozione di tale provvedimento, il punto di contatto unico notifica ai soggetti interessati che sono stati qualificati come "soggetti critici".

Entro il **17 luglio 2028** il PCU trasmette alla Commissione e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici una relazione di sintesi in merito alle notifiche ricevute, e alle azioni intraprese.

Inoltre, previa **intesa** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati i decreti ministeriali per l'individuazione dei soggetti di carattere regionale ritenuti critici. Con **accordo** definito entro il 30 settembre 2024 presso la medesima Conferenza, sono definite modalità di collaborazione tra le ASC e le regioni interessate, quando il soggetto critico ha carattere regionale, nonché criteri uniformi per lo svolgimento delle attività di ispezione e verifica.

La figura che segue riporta i principali termini di recepimento previsti dalla direttiva per gli adempimenti a carico degli Stati.



Rispetto a tali termini si è deciso, in particolare, di anticipare di sei mesi la definizione della Strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici (entro il 17 luglio 2025, anziché entro il 17 gennaio 2026, come disposto dalla direttiva (UE) 2022/2557); ciò si è reso necessario in quanto lo schema di decreto legislativo prevede che l'individuazione dei soggetti critici sia basata su una proposta iniziale che le ASC, entro il 17 gennaio 2026, inviano al PUC, e su un successivo elenco redatto dal PUC (che tiene conto delle proposte della ASC) e comunicato al Presidente del Consiglio, il quale, entro il 17 luglio 2026, adotta l'atto con cui tale elenco viene definitivamente fissato.

Di conseguenza, essendo la Strategia funzionale all'individuazione dei soggetti critici, il termine per la sua definizione è stato retrodatato prendendo a riferimento il termine entro cui deve avvenire la prima individuazione a cura delle ASC. Questo anche in considerazione del fatto che la Strategia conterrà delle indicazioni sulle priorità per il Paese e queste indicazioni costituiranno il presupposto di tutte le attività di "censimento" dei soggetti ad opera delle ASC.

Si riportano, infine, gli atti attuativi previsti dallo schema di provvedimento:

Elenco dei decreti attuativi previsti dallo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 (CER)

Rif. Normativo	Fonte	Proponenti o da consultare	Termine per l'adozione	Oggetto
Art. 1, comma 7	dPCM	Ministri della giustizia, dell'interno e della difesa (coproponenti) CIR (sentito)	Non previsto	Individuazione dei soggetti critici che svolgono attività principalmente nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa nazionale o dell'attività di contrasto, accertamento e perseguimento di reati, ovvero che forniscono servizi esclusivamente agli enti

				della pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 6, ai quali, nell'espletamento delle predette attività o servizi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 e ai Capi III, IV e VI del decreto
Art. 1, comma 9	dPCM	Copasir (parere) CISR (sentito)	Non previsto	Individuazione dei soggetti critici che svolgono attività principalmente o forniscono servizi esclusivamente per gli Organismi di informazione per la sicurezza nazionale, ai quali, nell'espletamento delle predette attività o servizi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 e ai Capi III, IV e VI del decreto.
Art. 5, comma 5	dPCM		Non previsto	Istituzione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici e definizione della relativa organizzazione.
Art. 7, comma 2	dPCM	CIR (proponente)	Da definire	Individuazione di eventuali servizi essenziali aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nell'elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2450 della Commissione, del 25 luglio 2023
Art. 8, comma 4	dPCM	CIR (sentito)	Entro il 17/7/26	Adozione dell'elenco dei soggetti critici
Art. 9, comma 2 Art. 16, comma 4	dPCM	CIR (proponente)	Entro il 17/7/25	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione delle soglie per l'applicazione di uno o più criteri per la determinazione della rilevanza degli effetti negativi. Le soglie possono essere differenziate in ragione del settore di appartenenza. - Individuazione, su proposta delle ASC, per il tramite del PCU, delle soglie quantitative, per ciascuno dei parametri di rilevanza degli incidenti, con specifico riferimento ai singoli settori di cui all'allegato. Individuazione, altresì, delle modalità con cui effettuare la notifica degli incidenti rilevanti

Art. 8, comma 10	DM	Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nel settore dell'energia, dell'acqua potabile e delle acque reflue Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel settore dei trasporti Ministro della salute nel settore della salute Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti	Non previsto, ma entro il termine generale per l'individuazione dei soggetti critici (17 luglio 2026)	- Individuazione dei soggetti di carattere regionale ritenuti critici
---------------------	----	---	---	---

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio verrà assicurato dai soggetti responsabili dell'attuazione, indicati al punto 5.1, sulla base degli indicatori di riferimento che, almeno in una prima fase, saranno almeno quelli indicati nella sez. 2.2.

Inoltre, lo schema di decreto legislativo prevede che entro il 17 luglio 2028 e, successivamente, ogni due anni, il PCU trasmette alla Commissione e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici una **relazione di sintesi** in merito alle notifiche ricevute, compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati, e alle azioni intraprese per contrastarne gli effetti.

Infine, il PCU elabora annualmente un **documento di sintesi** sullo stato della resilienza dei soggetti critici e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro o al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla resilienza dei soggetti critici per la comunicazione al CIR.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Nel corso dell'AIR non sono state svolte consultazioni, mentre si sono tenute interlocuzioni e confronti tra le amministrazioni coinvolte nella definizione e attuazione del provvedimento.

Allegato alla Relazione Air – Destinatari potenziali dell'intervento

Nella tabella che segue, per ciascun settore di cui all'Allegato dello schema di decreto legislativo, le ultime due colonne riportano:

- la definizione dei soggetti destinatari;
- una prima stima della relativa consistenza numerica potenziale, con l'indicazione della relativa fonte (per i sottosectori in cui sono disponibili dati). Tale stima si riferisce alla platea di soggetti che, in base alle informazioni reperite, operano in ciascun sottosectore. Il numero effettivo di soggetti critici sarà, invece, individuabile a seguito dell'adozione delle soglie previste dallo schema di decreto legislativo.

Settore	Sottosectore	Categorie di soggetti	Definizione dei destinatari	Stima del n. di potenziali destinatari
1. Energia	a) Energia elettrica	Imprese elettriche di cui all'articolo 2, comma 25-terdecies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	impresa elettrica: ogni persona fisica o giuridica, esclusi i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.	807 venditori elettrici. (dato al 2022, ARERA, Relazione Annuale-RA sul 2022, Sintesi, p. 20) Per le ulteriori categorie, cfr. voci sottostanti del medesimo sottosectore.
		Gestori del sistema di trasmissione di elettricità di cui all'articolo 2, comma 25-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	gestore del sistema di trasmissione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.;	7 imprese titolari di asset della Rete di trasmissione nazionale (RTN); tuttavia, 4 di queste società sono controllate dal gruppo Terna (dato al 2022, ARERA, RA sul 2022, Vol I, p. 117)
		Gestori del sistema di distribuzione di elettricità di cui all'articolo 2, comma 25-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e	123 distributori elettrici

		delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica.	(dato al 2022, ARERA, RA sul 2022, Sintesi, p. 19)
	Produttori di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Produttore: la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto	14.905 produttori elettrici; tuttavia, circa il 45% della produzione è attribuibile a 447 operatori (dato al 2022, ARERA, RA sul 2022, Vol I, p. 105)
	Gestori del mercato elettrico designati quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio	Gestore del mercato elettrico designato o «NEMO»: gestore del mercato designato dall'autorità competente per svolgere mansioni relative al <i>coupling</i> unico del giorno prima o al <i>coupling</i> unico infragiornaliero;	1 Gestore della rete (GSE) I gruppi d'acquisto che aderiscono alle Linee Guida ARERA sono 16
	Partecipanti al mercato quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 3, commi 9, 8 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210	Partecipante al mercato , persona fisica o giuridica che produce, acquista o vende servizi connessi all'elettricità, alla gestione della domanda o allo stoccaggio, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, su uno o più mercati dell'energia elettrica, tra cui i mercati dell'energia di bilanciamento; « aggregazione »: la funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina più carichi di clienti o l'energia elettrica generata per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica; « gestione della domanda »: la gestione della domanda è la variazione del carico dell'energia elettrica per i clienti finali rispetto ai modelli di consumo normali o attuali in risposta a segnali del mercato, anche in risposta a prezzi dell'energia elettrica variabili nel tempo o incentivi finanziari, oppure in risposta all'accettazione dell'offerta del cliente finale di vendere la riduzione o l'aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati organizzati definiti dall'articolo 2, punto 4, del regolamento di esecuzione	

			2014/1348/UE della Commissione europea, individualmente o per aggregazione; «stoccaggio di energia»: il differimento dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione ovvero la conversione di energia elettrica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica ovvero l'uso sotto forma di un altro vettore energetico;	
b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28		«teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;	258 imprese operanti su reti di telecalore (dato al 2022, ARERA, RA sul 2022, Sintesi, p. 43)
c) Petrolio	Gestori di oleodotti			4 operatori (Banca dati ISTAT)
	Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio			10 soggetti principali (dato al 2021, UNEM, RA sul 2023, Appendice, p. 22)
	Organismo centrale di stoccaggio italiano		Organismo centrale di stoccaggio (OCS): in base all'articolo 2, lett. f) della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, l'organo o il servizio al quale possono essere conferiti poteri per operare ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o della vendita di scorte di petrolio, comprese le scorte di sicurezza e le scorte specifiche;	1 operatore, l'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), istituito con l'articolo 7 del D.Lgs del 31 dicembre 2012, n. 249. L'OCSIT è parte della società Acquirente Unico, la quale a sua volta è controllata dal Gestore dei servizi energetici.
d) Gas	Imprese fornitrici di gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-septies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164		«impresa fornitrice»: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;	700 (circa) soggetti vendono gas, all'ingrosso, al dettaglio o con entrambe le modalità; di questi, 43 grossisti sono

			classificati da ARERA da “medi” a “molto grandi”; inoltre, 17 venditori al dettaglio hanno una quota di mercato maggiore dell’1% e una quota cumulata di circa l’82% del mercato (dato al 2022, ARERA, RA sul 2022, Vol I, p. 271)
	Gestori del sistema di distribuzione del gas di cui all’articolo 2, comma 1, lettera kk-sexies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale;	190 distributori di gas (circa), di cui 48 classificati da “medi” a “molto grandi” da ARERA; solo 11 di loro hanno almeno l’1% del mercato (dato al 2022, ARERA, RA sul 2022, Vol I, p. 259)
	Gestori del sistema di trasporto del gas di cui all’articolo 2, comma 1, lettera kk-quater), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Gestore del sistema di trasporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attività di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;	3 soggetti gestiscono la rete di trasporto nazionale (SNAM circa il 95%) (dato al 2022, ARERA, RA sul 2022, Vol I, p. 248)
	Gestori degli impianti di stoccaggio del gas di cui all’articolo 2, comma 1, lettera kk-nonies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Gestore dell’impianto di stoccaggio: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attività di stoccaggio ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio di gas naturale;	5 operatori di stoccaggio per 15 concessioni (dato al 2022, ARERA, RA sul 2022, Vol I, p. 254)
	Gestori del sistema GNL di cui all’articolo 2, comma 1, lettera kk-decies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Gestore del sistema GNL: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell'importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL, e responsabile della gestione di un impianto di GNL;	3 operatori di rigassificazione del GNL

		Imprese di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Impresa di gas naturale: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;	4 produttori principali (la cui produzione ammonta al 93,1% del totale nazionale) (dato al 2022, ARERA, RA sul 2022, Vol I, p. 242) 13 soggetti importatori importano circa il 97% del gas importato in Italia (con quote che vanno dal 41,9% all'1% del mercato) (dato al 2022, ARERA, RA sul 2022, Vol I, p. 245)
		Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale		
	e) Idrogeno	Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno		
2. Trasporti	a) Trasporto aereo	Vettori aerei di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio	Vettore aereo: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente;	Ci sono oltre 100 vettori aerei che operano in Italia, di cui 11 hanno trasportato nel 2021 almeno un milione di passeggeri (ENAC, Dati di traffico 2021, pp. 85-86)
		- Gestori aeroportuali di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 - Aeroporti di cui all'articolo 72, comma 1, lettera a, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24	Gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse; Aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli	In Italia ci sono 45 aeroporti aperti al traffico commerciale, di cui 39 di interesse nazionale, di cui 13 considerati "aeroporto strategico"

	<p>marzo 2012 n. 27, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, punto 2), del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio</p> <p>- Soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti</p>	<p>impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;</p>	<p>(ENAC, Relaz. su dati e traffico nel 2023, p. 15 e sito ENAC¹³)</p>
	<p>Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo di cui all'articolo 2, primo paragrafo n. 1, del regolamento (UE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio</p>	<p>Servizio di controllo del traffico aereo: un servizio fornito al fine di:</p> <p>a) prevenire collisioni: — tra aeromobili, e — nell'area di manovra tra aeromobili e ostacoli; e</p> <p>b) accelerare il flusso di traffico aereo e mantenerlo ordinato;</p>	<p>ENAV</p>
b) Trasporto ferroviario	<p>Gestori dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112</p>	<p>Gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa responsabili dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria di una rete nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato nell'ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura;</p>	<p>1 operatore (RFI) principale (86% della rete ferroviaria) e altri 20 gestori minori</p> <p>(ART, <i>Relazione annuale. 2022</i>, p. 190)</p>
	<p>Imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 112/2015 compresi gli operatori degli impianti di servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112</p>	<p>Impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto sia di merci sia di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;</p> <p>Operatore dell'impianto di servizio: un'entità pubblica o privata responsabile della gestione di uno o più impianti di servizio o della prestazione di uno o più servizi alle imprese ferroviarie di cui all'articolo 13, commi 2, 9 e 11¹⁴;</p>	<p>47 operatori ferroviari risultano ad oggi essere certificati sull'infrastruttura ferroviaria nazionale e offrono servizi di trasporto passeggeri, trasporto merci e manovra</p> <p>(elenco sul sito ANSFISA, https://www.ansfisa.gov.it/ifn-elenco-if).</p>

¹³ <https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/aeroporti-in-italia>

¹⁴ Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, art. 13, commi 2, 9 e 11:

	c) Trasporto per vie d'acqua	Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse le singole navi gestite da tali compagnie	<p>“Company means a Company as defined in regulation IX/1 (of the SOLAS Convention)”.</p> <p>“Company” means the owner of the ship or any other organization or person such as the manager, or the bareboat charterer, who has assumed the responsibility for operation of the ship from the owner of the ship and who on assuming such responsibility has agreed to take over all the duties and responsibilities imposed by the International Safety Management Code.</p>	<p>13 compagnie titolari di concessioni per il trasporto marittimo</p> <p>(ART, <i>Relazione annuale</i>, 2022, p. 90).</p> <p>Circa 400 operatori di trasporto marittimo e costiero di passeggeri</p> <p>Circa 180 operatori di trasporto marittimo e costiero di merci</p>
--	------------------------------	--	--	---

2. Gli operatori degli impianti di servizio forniscono, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, a tutte le imprese ferroviarie l'accesso, compreso quello alle linee ferroviarie, ai seguenti impianti di servizio, se esistenti, e ai servizi forniti in tale ambito:

- a) stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario;
- b) scali merci;
- c) scali di smistamento e aree di composizione dei treni, ivi comprese le aree di manovra;
- d) aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci;
- e) centri di manutenzione, ad eccezione dei centri di manutenzione pesante riservati a treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati;
- f) altre infrastrutture tecniche, comprese quelle di pulizia e di lavaggio, nonché gli impianti di scarico dei reflui delle toilette dei treni;
- g) infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate a servizi ferroviari;
- h) impianti e attrezzature di soccorso;
- i) aree o impianti per l'approvvigionamento di combustibile, i cui canoni sono indicati nelle fatture separatamente.

9. Qualora l'operatore dell'impianto di servizio fornisca i sotto indicati servizi complementari, questi ultimi sono forniti a richiesta delle imprese ferroviarie, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti:

- a) corrente di trazione, i cui diritti di utilizzo sono indicati nelle fatture separatamente rispetto a quelli per l'utilizzo del sistema di alimentazione elettrica, fatta salva l'applicazione della direttiva 2009/72/CE;
- b) preriscaldamento dei treni passeggeri e servizio di rifornimento idrico dei treni;
- c) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose;
- d) assistenza alla circolazione di treni speciali;
- e) servizi di manovra.

11. L'operatore dell'impianto di servizio o il gestore dell'infrastruttura possono, su richiesta delle imprese ferroviarie, fornire, ove effettuati, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti i seguenti servizi ausiliari:

- a) accesso alla rete di telecomunicazioni;
- b) fornitura di informazioni complementari;
- c) ispezione tecnica del materiale rotabile;
- d) servizi di biglietteria nelle stazioni passeggeri;
- e) servizi di manutenzione pesante prestati in centri di manutenzione dedicati ai treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati.

				<p>Circa 180 operatori di trasporto passeggeri per vie d'acqua interne</p> <p>Circa 70 operatori di trasporto di merci per vie d'acqua interne</p> <p>(Dati relativi al 2022, tratti dalla banca dati ISTAT, escluse le ditte individuali)</p>
		<p>Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, numero 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti</p>	<p>Porto: una specifica area terrestre e marittima, comprendente impianti ed attrezzature intesi ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, che ha al suo interno uno o più impianti portuali dotati di un piano di sicurezza approvato a norma del regolamento (CE) n. 725/2004 che forniscono servizi alle navi di cui alla regola 2, cap. XI-2 Convenzione SOLAS o alle navi di cui all'articolo 3, comma 2, del citato regolamento;</p>	<p>16 Autorità di sistema portuale</p>
		<p>Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo quale definito dall'articolo 2 comma 1, lettera p, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, individuati dall'Autorità settoriale competente.</p>	<p>Servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS): il servizio finalizzato a migliorare la sicurezza della navigazione e l'efficienza del traffico marittimo e a tutelare l'ambiente, in grado di interagire con le navi che transitano nell'area coperta dal VTS;</p>	
	d) Trasporto su strada	<p>Autorità stradali di cui all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico</p>	<p>Autorità stradale: qualsiasi autorità pubblica responsabile della pianificazione, del controllo o della gestione delle strade che rientrano nella sua competenza territoriale;</p>	<p>MIT, Regioni, Province, Comuni</p>
		<p>Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti dal Decreto MIT 1° febbraio 2013, articolo 1, comma 1, lettera a</p>	<p>Sistemi di trasporto intelligenti o «ITS»: tecnologie informatiche e della comunicazione applicate ai sistemi di trasporto, alle infrastrutture, ai veicoli e alla gestione del traffico e della mobilità;</p>	<p>Si tratta di operatori di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemi per la gestione del traffico veicolare - sistemi per l'informazione agli utenti - sistemi per la gestione del trasporto collettivo

				- sistemi per l'integrazione modale - piattaforme per la logistica
	e) Trasporto pubblico	Operatori di servizio pubblico quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio	Operatore di servizio pubblico: un'impresa o un gruppo di imprese di diritto pubblico o privato che fornisce servizi di trasporto pubblico di passeggeri o qualsiasi ente pubblico che presta servizi di trasporto pubblico di passeggeri;	Da verificare. Le imprese di trasporto su strada soggette a regolazione ART sono 654 (https://bdt.autorita-trasporti.it/rapporto/settore-in-cifre-strada/)
3. Settore bancario		Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013	Ente creditizio: un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;	439 enti creditizi, di cui 115 banche s.p.a., 18 banche cooperative, 226 banche di credito cooperativo e 80 filiali di banche estere (BdI, <i>Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale</i> , pp. 8-9, dati relativi al 2022).
4. Infrastrutture e dei mercati finanziari		Gestori di sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	Sede di negoziazione: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.	3 sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Consob in Italia ¹⁵
		Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012	CCP: una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente;	Società Cassa di compensazione e garanzia S.p.A. ¹⁶
5. Salute		Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38	Prestatore di assistenza sanitaria: una qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi altra entità che presti legalmente assistenza sanitaria nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea;	

¹⁵ <https://www.consob.it/web/area-pubblica/sistemi-multilaterali-autorizzati-consob>.

¹⁶ <https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/controparte-centrale/index.html?dotcache=refresh>.

	Laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio	Laboratori di riferimento dell'UE Nel settore della sanità pubblica o in settori specifici della sanità pubblica rilevanti per l'attuazione del presente regolamento o dei piani nazionali di prevenzione, di preparazione e di risposta, la Commissione può designare mediante atti di esecuzione laboratori di riferimento dell'UE per fornire sostegno ai laboratori nazionali di riferimento al fine di promuovere le buone pratiche e l'allineamento da parte degli Stati membri su base volontaria in materia di diagnosi, metodi di prova, uso di determinati test per la sorveglianza, la notifica e la segnalazione uniforme delle malattie da parte degli Stati membri.	
	Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219	prodotto medicinale o medicinale , di seguito indicato con il termine "medicinale": 1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane; 2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica;	
	Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2) di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006	Allegato 1 del regolamento (CE) n. 1893/2006, Sezione C, divisione 21: 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 21.1 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 21.2 Fabbricazione di preparati farmaceutici	489 imprese attive nella Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici: (Istat, 2022)
	Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica («elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica») ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio	Elenco dei dispositivi medici critici e informazioni da fornire 1. Immediatamente dopo il riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica, l'MDSSG consulta il gruppo di lavoro di cui all'articolo 21, paragrafo 5. Immediatamente dopo tale consultazione l'MDSSG («gruppo direttivo per le carenze di dispositivi medici — <i>Medical Device Shortages Steering</i>	

			Group) adotta un elenco delle categorie dei dispositivi medici critici che considera critici nel corso dell'emergenza di sanità pubblica («elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica»).	
		Soggetti titolari di un'autorizzazione di distribuzione di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219	Per ottenere l' autorizzazione di distribuzione [all'ingrosso di medicinali] , il richiedente deve soddisfare le condizioni seguenti: a) disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonei, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei medicinali; b) disporre di adeguato personale nonché di una persona responsabile, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale, che non abbia riportato condanne penali per reati contro il patrimonio o comunque connessi al commercio di medicinali non conformi alle disposizioni del presente decreto, né condanne penali definitive di almeno due anni per delitti non colposi; c) impegnarsi a rispettare gli obblighi cui è soggetto a norma dell'articolo 104.	
6. Acqua potabile		Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è solo una parte dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni che non sono considerati servizi essenziali o importanti	« acque destinate al consumo umano »: 1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176; 2) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato;	1659 distributori di acqua potabile (dati tratti da https://www.arera.it/area-operatori/ricerca-operatori?tiporicerca=PER_ATTIVITA&listaAttivititaPerCerca=91)
7. Acque reflue		Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali quali definite articolo 74, comma 1, lettere i), g), h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque	i) " Acque reflue urbane ": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato . 2) « Acque reflue domestiche »: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti	Circa 2000 operatori che si occupano di servizi relativi alle acque reflue domestiche o urbane (fognatura bianca o nera)

		reflue urbane, acque reflue domestiche e acque reflue industriali è una parte non essenziale della loro attività generale	prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; . 3) « Acque reflue industriali »: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.	(dati tratti da https://www.arera.it/area-operatori/ricerca-operatori?tiporicerca=PER_ATTIVITA&listaAttivitaPerCerca=13%2C93%2C94)
8. Infrastrutture e digitali		Fornitori di punti di interscambio Internet di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	« punto di interscambio internet »: un'infrastruttura di rete che consente l'interconnessione di più di due reti indipendenti (sistemi autonomi), principalmente al fine di agevolare lo scambio del traffico internet, che fornisce interconnessione soltanto ai sistemi autonomi e che non richiede che il traffico internet che passa tra qualsiasi coppia di sistemi autonomi partecipanti passi attraverso un terzo sistema autonomo né altera o interferisce altrimenti con tale traffico;	
		Fornitori di servizi DNS di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	« fornitore di servizi DNS »: un soggetto che fornisce: a) servizi di risoluzione dei nomi di dominio ricorsivi accessibili al pubblico per gli utenti finali di internet; o b) servizi di risoluzione dei nomi di dominio autorevoli per uso da parte di terzi, fatta eccezione per i server dei nomi radice;	
		Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	« registro dei nomi di dominio di primo livello » o «registro dei nomi TLD»: un soggetto cui è stato delegato uno specifico dominio di primo livello (TLD) e che è responsabile dell'amministrazione di tale TLD, compresa la registrazione dei nomi di dominio sotto tale TLD, e del funzionamento tecnico di tale TLD, compresi il funzionamento dei server dei nomi, la manutenzione delle banche dati e la distribuzione dei file di zona TLD tra i server dei nomi, indipendentemente dal fatto che una qualsiasi di tali operazioni sia effettuata dal soggetto stesso o sia esternalizzata, ma escludendo le situazioni in cui i nomi TLD sono utilizzati da un registro esclusivamente per uso proprio;	

	Fornitori di servizi di cloud computing di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	« servizio di cloud computing »: un servizio digitale che consente l'amministrazione su richiesta di un pool scalabile ed elastico di risorse di calcolo condivisibili e l'ampio accesso remoto a quest'ultimo, anche ove tali risorse sono distribuite in varie ubicazioni.	
	Fornitori di servizi di data center di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	« servizio di data center »: un servizio che comprende strutture, o gruppi di strutture, dedicate a ospitare, interconnettere e far funzionare in modo centralizzato apparecchiature informatiche e di rete che forniscono servizi di conservazione, elaborazione e trasporto di dati insieme a tutti gli impianti e le infrastrutture per la distribuzione dell'energia e il controllo ambientale;	
	Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (<i>content delivery network</i>) di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	« rete di distribuzione dei contenuti (<i>content delivery network</i>) »: una rete di server distribuiti geograficamente allo scopo di garantire l'elevata disponibilità, l'accessibilità o la rapida distribuzione di contenuti e servizi digitali agli utenti di internet per conto di fornitori di contenuti e servizi;	
	Prestatori di servizi fiduciari di cui all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) n. 910/2014	« prestatore di servizi fiduciari », una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari, o come prestatore di servizi fiduciari qualificato o come prestatore di servizi fiduciari non qualificato;	
	Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, comma 1, lettera tt), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	« rete pubblica di comunicazione elettronica »: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete ;	
	Fornitori di servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera fff), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 nella misura in cui tali servizi siano accessibili al pubblico	« servizio di comunicazione elettronica »: i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:	

			<p>1) servizio di accesso a internet quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120;</p> <p>2) servizio di comunicazione interpersonale;</p> <p>3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva;</p>	
9. Enti della pubblica amministrazione		Soggetti delle amministrazioni centrali quali definiti dall'art. 2, comma 1, lettera l)		
10. Spazio		Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dallo Stato o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, comma 1, lettera tt), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259		
11. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti		Imprese alimentari quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all'ingrosso nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala	« impresa alimentare », ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti	<p>N. unità locali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 33.283 intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco (ATECO 4617), di cui nessuna con più di 250 addetti - 44.410 commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco (ATECO 463), di cui 25 con più di 250 addetti

				- 54.461 prodotti alimentari (ATECO 10), di cui 108 con più di 250 addetti (Istat, 2021)
12. Acque irrigue		Gestori di concessioni di derivazione di cui all'articolo 21 del R.D. n.1775/33 ad uso irriguo		

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Schema di decreto legislativo di recepimento e attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla «resilienza dei soggetti critici» e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio

Amministrazioni proponenti: Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Amministrazioni concertanti: Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la protezione civile e le politiche del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Referenti dell'amministrazione competente:

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento normativo in esame è emanato per dare attuazione alle disposizioni di cui all'**articolo 5 della legge 21 febbraio 2024, n. 15** (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023), con cui il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio.

La direttiva 2008/114/CE disciplina l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee (ICE) nei soli settori dell'energia e dei trasporti, rafforzando la capacità di protezione di tali infrastrutture da minacce di origine umana, tecnologica e da catastrofi naturali che possono compromettere il mantenimento delle funzioni vitali di uno o più Stati membri (società, salute, sicurezza, benessere economico e sociale dei cittadini), con significativo impatto anche transfrontaliero.

La direttiva richiamata è stata recepita con il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, che demanda l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee (ICE) al

Nucleo interministeriale situazione e pianificazione (NISP), supportato dalla “struttura responsabile” (individuata nella Segreteria Infrastrutture Critiche – SIC, esistente nell'ambito dell'Ufficio del Consigliere Militare della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per quanto riguarda le attività tecniche e scientifiche riguardanti l'individuazione delle ICE e per ogni altra attività connessa, nonché per i rapporti con la Commissione europea e con le analoghe strutture degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Tuttavia, stante il crescente carattere transfrontaliero delle attività, delle informazioni e dei servizi erogati tra i diversi paesi membri dell'Unione europea, e rilevata l'inefficacia delle misure di protezione limitate a singole infrastrutture ad evitare il verificarsi di perturbazioni, è emersa l'esigenza di rafforzare il ruolo e i compiti di quei soggetti, pubblici o privati, che erogano **servizi essenziali** per il funzionamento del mercato interno (c.d. soggetti critici).

Con la direttiva (UE) 2022/2557 (*Critical Entities Resilience* – CER), dunque, si interviene al fine di realizzare un adeguato livello di armonizzazione nell'individuazione dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei soggetti qualificabili come critici, al fine di rafforzare la loro resilienza, intesa come capacità di prevenire, proteggere, rispondere, resistere, mitigare, assorbire, adattarsi e ripristinare le proprie capacità operative a seguito di incidenti che possono perturbare la fornitura di servizi essenziali.

Al fine di agevolare la cooperazione transfrontaliera e garantire l'efficace attuazione della presente direttiva, ciascuno Stato membro è chiamato a individuare una o più autorità settoriali competenti (ASC), chiamate a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni in esame, nonché designare un «punto di contatto unico» (PCU), con funzioni di collegamento e coordinamento con le autorità competenti del proprio Stato membro, con la Commissione europea e con i PCU degli altri Stati membri.

In particolare, la direttiva CER prevede:

- l'adozione di una **strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici** volta a perseguire gli obiettivi prescritti a livello unionale e mantenere un livello elevato di resilienza da parte dei soggetti coinvolti;
- la **valutazione del rischio** da parte di ciascuno Stato membro sulla base dell'elenco dei servizi essenziali predisposto dalla Commissione europea con il Regolamento 2023/2450;
- l'obbligo per ciascun Stato membro di individuare come **soggetti critici** gli operatori pubblici e privati, titolari di infrastrutture critiche (impianti, reti, sistemi necessari

- alla fornitura di un servizio essenziale), che operino nei settori e sottosettori dell'energia (energia elettrica, teleriscaldamento, teleraffrescamento, petrolio, gas e idrogeno), trasporti (aereo, ferroviario, per vie d'acqua, su strada e pubblico), bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, salute, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, spazio, produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, nonché soggetti di interesse generale con poteri sulla circolazione transfrontaliera;
- l'adozione da parte dei soggetti critici di misure tecniche, di sicurezza ed organizzative volte a rafforzarne **la resilienza**, implementando la loro capacità di fornire i servizi essenziali nel mercato interno;
 - l'obbligo per gli **Stati membri** di provvedere affinché i soggetti critici notificchino senza indebito ritardo (e comunque entro 24 ore) all'autorità competente gli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali;
 - le modalità di individuazione dei **soggetti critici di particolare rilevanza a livello europeo** (SCRE) che forniscono servizi essenziali identici o analoghi a o in sei o più Stati membri;
 - procedure comuni di **cooperazione**, interna (attraverso il coordinamento con la normativa in materia di sicurezza cibernetica - direttiva NIS2) ed esterna (attraverso il Gruppo per la resilienza dei soggetti critici che sostiene la Commissione UE e agevola lo scambio di informazioni tra gli Stati membri);
 - l'irrogazione di **sanzioni** efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali prescritte.

L'intervento è coerente con il programma di Governo, in quanto contribuisce a garantire la fornitura dei servizi fondamentali per il Paese, rafforzando al contempo la collaborazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea e con la Commissione.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Con riferimento all'intervento legislativo in esame, il quadro di riferimento normativo nazionale è costituito da:

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

- Legge 21 febbraio 2024, n. 15, “Legge di delegazione europea 2023”, (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea), e, in particolare, l'articolo 5;
- Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale);
- Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale);
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- Legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 (Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro);
- Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano);
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);
- Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);
- Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti);
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Va premesso che la mutata disciplina eurounitaria e, in particolare, l'intervenuta abrogazione della *direttiva 2008/114/CE*, attuata con l'art. 27 della *direttiva 2022/2557/UE*, sono alla base della disposta abrogazione del d.lgs. n. 61/2011, di recepimento della direttiva del 2008, e dell'art. 211-bis del d.l. n. 34/2020, norma connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che, in coordinamento con il d.lgs. n. 61/2011, detta la disciplina della continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche. Le suddette abrogazioni sono, in ogni caso, espressamente previste dalla norma di delega¹.

Il presente provvedimento si compone di 7 capi e 22 articoli.

Capo I - Disposizioni generali

ART. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

La disposizione, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva CER, reca l'oggetto e l'ambito di applicazione, prevedendo, in particolare, al comma 1, l'introduzione di:

- misure specifiche volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente, siano erogati senza impedimenti (lett. a);

¹ Si veda il criterio di cui alla lettera n): "curare il coordinamento delle disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse e, in particolare, modificando o abrogando l'articolo 211-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2022/2557, il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61".

- misure per individuare i soggetti critici (lett. a) e per sostenerli nell'adempimento degli obblighi imposti dal presente schema (lett. c);
- obblighi per i soggetti critici volti a rafforzare la loro resilienza e la loro capacità di fornire servizi essenziali in ambito nazionale ed europeo (lett. b), nonché disposizioni in materia di vigilanza e irrogazione di sanzioni (lett. d);
- disposizioni sulla predisposizione della strategia nazionale, sulla valutazione del rischio, sul Comitato interministeriale per la resilienza, sulle autorità settoriali competenti e sul punto di contatto unico (lett. f-h);
- disposizioni per i soggetti critici di particolare rilevanza a livello europeo (lett. e) e per la cooperazione con gli altri Stati membri (lett. i).

Al comma 2, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva CER, si prevede l'esclusione, dall'ambito di applicazione del decreto legislativo in oggetto, delle materie disciplinate dal decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2022/2555 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'UE (cd. direttiva NIS2). Infatti, le misure sulla gestione dei rischi della cybersicurezza sono basate su un approccio multirischio che mira a proteggere anche l'ambiente fisico dei sistemi informatici da eventi che possono avere origini diverse (cfr. considerando 79 e art. 21 direttiva NIS2).

Al comma 3, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva si prevede che, in presenza di un atto giuridico settoriale dell'Unione europea, si applichino le disposizioni di detto atto giuridico, nella misura in cui gli effetti di tali obblighi siano, almeno, equivalenti a quelli degli obblighi di cui al presente schema.

Il comma 4 prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 346 del TFUE (che consente agli Stati membri di derogare alle regole del mercato interno e li autorizza a non fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria agli interessi della propria sicurezza nonché ad adottare specifiche misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi della propria sicurezza) le informazioni riservate, ai sensi della normativa UE e nazionale, siano scambiate con la Commissione Europea e con altre autorità competenti per la resilienza dei soggetti critici solo se tale scambio sia necessario e a patto che venga salvaguardata la riservatezza delle informazioni nonché la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti critici, nel rispetto della sicurezza dello Stato. Si esclude, infine, che gli obblighi definiti nel presente decreto comportino la comunicazione di informazioni

la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali dello Stato in materia di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza o difesa.

Il comma 5 mantiene impregiudicata la responsabilità dello Stato di tutelare la sicurezza e la difesa nazionali e le altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico.

Il comma 6, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge di delega e dell'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva, esclude, dal campo di applicazione dello schema di decreto, gli organi, le articolazioni della pubblica amministrazione, nonché gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), che operano nei settori della pubblica sicurezza, della difesa nazionale o dell'attività di contrasto e perseguimento di reati. Sono esclusi, altresì, gli organismi di informazione per la sicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il Parlamento, la Banca d'Italia, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e gli organi giudiziari.

Il comma 7, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge di delega e dell'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva, prevede che con DPCM siano individuati specifici soggetti critici che svolgono attività principalmente nei settori della pubblica sicurezza, della protezione civile, della difesa o dell'attività di contrasto o che forniscono servizi esclusivamente agli organi, articolazioni o agli enti della pubblica amministrazione di cui al comma 6, al fine di escluderli dall'applicazione dell'articolo 12 e dei Capi III, IV e VI dello schema di decreto.

Al comma 8 vengono fatte salve le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196 del 2003.

Il comma 9 prevede che, con DPCM, siano individuati specifici soggetti critici che svolgono attività principalmente o forniscono servizi esclusivamente per gli Organismi di informazione per la sicurezza nazionale di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 124 del 2007, ai quali, nell'espletamento delle predette attività o servizi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 e ai Capi III, IV e VI dello schema di decreto.

ART. 2 (Definizioni)

La disposizione reca le definizioni ai fini del presente schema, riproducendo quelle contenute nell'articolo 2 della direttiva CER.

Capo II - Contesto strategico e istituzionale

ART. 3 (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)

L'articolo 3 attribuisce, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei Ministri l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche per la resilienza dei soggetti critici, ivi compresa l'adozione della strategia nazionale nonché la competenza di impartire direttive per la resilienza dei soggetti critici. Il Presidente può delegare le competenze, diverse da quelle di cui al comma 1, a un Ministro senza portafoglio ovvero a un Sottosegretario di Stato, i quali lo aggiornano periodicamente.

ART. 4 (Comitato interministeriale per la resilienza)

Si prevede, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'istituzione del Comitato interministeriale per la resilienza (CIR), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro senza portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla resilienza dei soggetti critici, e composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dall'autorità delegata alla sicurezza della Repubblica e dall'autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali. Il CIR ha funzioni di proposta, di alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale e di promozione. Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile del punto unico di contatto.

ART. 5 (Autorità settoriali competenti e punto di contatto unico)

L'articolo, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva CER e dell'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), della legge di delega, elenca le autorità settoriali competenti (ASC), associando a ciascuna settori e sottosectori di riferimento sulla base dell'allegato A (comma 1). In particolare, si designano, quali ASC, i seguenti soggetti:

- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il settore dell'energia di cui al numero 1 dell'allegato A, sottosectori dell'energia elettrica, del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, del petrolio, del gas e dell'idrogeno;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore dei trasporti di cui al numero 2 dell'allegato A, sottosectori del trasporto aereo, del trasporto ferroviario, del trasporto per vie d'acqua, del trasporto su strada e del trasporto pubblico, nonché per il settore delle acque irrigue di cui al numero 12 dell'allegato A;

- il Ministero dell'economia e delle finanze, per il settore bancario di cui al numero 3 dell'allegato A, e per il settore delle infrastrutture dei mercati finanziari di cui al numero 4 dell'allegato A, in collaborazione con le autorità di vigilanza di settore, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per la società e la Borsa (Consob);
- il Ministero della salute, direttamente o per il tramite delle proprie autorità territoriali, e, per gli ambiti di propria competenza, l'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA), per il settore della salute di cui al numero 5 dell'allegato A;
- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, direttamente o per il tramite delle proprie autorità territoriali, per il settore dell'acqua potabile di cui al numero 6 dell'allegato A, e per il settore delle acque reflue di cui al numero 7 dell'allegato A;
- l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per il settore delle infrastrutture digitali di cui al numero 8 dell'allegato A, in collaborazione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, per le attività di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto;
- la Presidenza del Consiglio dei ministri per il settore dello spazio di cui al numero 10 dell'allegato A;
- il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il settore della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di cui al numero 11 dell'allegato A;
- per il settore enti della pubblica amministrazione, di cui al numero 9 dell'allegato A, le amministrazioni indicate alle lettere da a) a h), comma 1, dello schema di decreto, relativamente ai settori di rispettiva competenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per gli enti individuati con apposito Dpcm, da adottare entro il 17 gennaio 2026.

Si prevede, inoltre, che le modalità di collaborazione tra le autorità settoriali competenti e le regioni interessate, quando il soggetto critico ha carattere regionale ovvero opera esclusivamente sul territorio di una regione, nei settori dell'energia, dei trasporti, delle acque irrigue, della salute, dell'acqua potabile, delle acque reflue e della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, siano definite con accordo in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro il 30 settembre 2024 (comma 2). Con il medesimo accordo, nei casi di cui al primo periodo, sono definiti, altresì, criteri uniformi in ambito nazionale per lo svolgimento delle attività di

ispezione e verifica, per le misure previste dagli articoli 13, 14 e 16 e 20 dello schema di decreto.

In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera o), della legge di delega, si chiarisce, altresì, che le autorità settoriali esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto di quelle proprie dell'autorità giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e di gestione e superamento delle emergenze, del Ministero delle imprese e del made in Italy in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica nonché dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza e degli organismi preposti alla sicurezza nazionale (comma 3).

In attuazione dell'articolo 16 della direttiva, si prescrive alle ASC di incoraggiare l'uso di norme e specifiche tecniche europee e internazionali per le misure sulla sicurezza e sulla resilienza applicabili ai soggetti critici, senza imposizioni o discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di tecnologia (comma 4).

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), la cui organizzazione è definita con DPCM. Il punto di contatto e le ASC presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono complessivamente composti da cinque unità di livello dirigenziale, di cui massimo una di livello dirigenziale generale, e ventisette unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica (commi 5).

In particolare, il PCU è chiamato a svolgere le seguenti funzioni previste dallo schema di decreto (comma 6):

- assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i paesi terzi, sentito il MAECI;
- svolgere una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera tra punti di contatto e tra autorità settoriali competenti degli Stati membri, nonché con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici;
- assicurare il coordinamento interministeriale e le relazioni con la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile (in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera o),

della legge di delega), con il Dipartimento della Protezione civile e con gli altri organismi nazionali che trattano la resilienza dei soggetti critici;

- coordinare le attività di sostegno ai soggetti critici nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 11 dello schema di decreto;
- ricevere, da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorità competenti, le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 16 dello schema di decreto;
- promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche;
- svolgere le funzioni di autorità settoriale competente per il settore degli enti della pubblica amministrazione;
- svolgere i compiti di segreteria a supporto del Comitato interministeriale di cui all'articolo 4 dello schema di decreto.

Si prevede che il PCU, entro il 17 luglio 2028 e, successivamente, ogni due anni, trasmetta alla Commissione e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici, di cui all'articolo 19 dello schema di decreto, una relazione di sintesi in merito alle notifiche ricevute da parte dei soggetti critici sugli incidenti accaduti (comma 7).

Si prevede, altresì, che il PCU elabori annualmente un documento di sintesi sullo stato della resilienza dei soggetti critici, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri per la comunicazione al CIR (comma 8), e che PCU e ASC cooperino sia tra di loro che con il Dipartimento della protezione civile, il Ministero dell'interno, il Garante per la protezione dei dati personali, i soggetti critici e le parti interessate (comma 9).

Il PCU e le ASC, inoltre, cooperano e scambiano informazioni con l'ACN sui rischi di sicurezza cibernetica, a proposito di minacce e incidenti informatici e non (comma 10).

Si prevede, infine, che il PCU, le ASC e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale cooperino e trasmettano informazioni anche agli organismi di informazione per la sicurezza, su rischi, minacce e incidenti, anche di natura informatica, che hanno ripercussioni sui soggetti critici, nonché sulle relative misure adottate dai medesimi PCU, ASC e ACN (comma 11).

Si prescrive che la Presidenza del Consiglio dei ministri comunichi alla Commissione europea, entro tre mesi dalla designazione delle ASC e del PCU, la loro identità e i dati di contatto e le competenze (comma 12).

È prevista l'istituzione o l'individuazione, presso ciascuna ASC, per l'esercizio delle competenze attribuite dal presente decreto, di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni centrali, o categorie equivalenti, posto alle dirette dipendenze del segretario generale o del soggetto individuato secondo i rispettivi ordinamenti, con corrispondente incremento della dotazione organica, adottando il relativo provvedimento di organizzazione con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024 e dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il PCU e ciascuna ASC sono autorizzati a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i dirigenti di cui al comma 5 e di cui al primo periodo del comma 13 anche mediante lo svolgimento di procedure concorsuali o attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Il PCU e ciascuna ASC sono autorizzati a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale non dirigenziale di cui al primo periodo, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche, nonché ad avvalersi di personale non dirigenziale posto in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127/1997, di aspettativa, distacco o fuori ruolo ovvero altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Resta fermo per la Presidenza del Consiglio dei ministri quanto previsto dal comma 5 (comma 13).

Il comma 14 disciplina la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, prevedendo la corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. La copertura costituisce attuazione del paragrafo 4 dell'articolo 9 della direttiva CER, secondo il quale "Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria autorità competente e il punto di contatto unico dispongano dei poteri e delle risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate a svolgere in modo efficace ed efficiente i compiti che sono loro assegnati".

Al comma 15 si prevede che l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e l’Agenzia Italiana del Farmaco provvedano all’attuazione del presente comma con le risorse umane strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

Il comma 16 stabilisce, infine, che le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento sono ripartite tra le ASC con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in ragione del numero dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei potenziali soggetti critici, nonché dei relativi elementi di complessità tecnica.

ART. 6 (Strategia per la resilienza dei soggetti critici)

In attuazione dell’articolo 4 della direttiva CER, si prevede che, entro il 17 luglio 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di una consultazione aperta ai portatori di interessi, sentito il Comitato interministeriale per la resilienza di cui all’articolo 4 e tenuto conto della strategia nazionale per la cybersicurezza, detti la strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici e che successivamente la aggiorni almeno ogni quattro anni (comma 1). La scadenza per l’adozione della strategia è anticipata rispetto a quella prevista nella direttiva, in modo che il successivo procedimento di individuazione dei soggetti critici possa svolgersi in un arco temporale più ampio.

Al comma 2, sono elencati i contenuti che la strategia deve avere per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte dei soggetti critici rientranti nell’ambito di applicazione del presente schema di decreto. In particolare, si prevede che la strategia debba contenere almeno:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza dei soggetti critici, tenendo conto delle dipendenze e interdipendenze transfrontaliere e intersettoriali;
- b) l’indicazione delle autorità coinvolte nell’attuazione della strategia, la descrizione delle competenze, del ruolo e delle responsabilità di tali autorità, nonché dei soggetti critici e degli altri soggetti coinvolti nella strategia;
- c) la descrizione delle misure necessarie per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza dei soggetti critici, compresa una descrizione della valutazione del rischio di cui all’articolo 7;
- d) la descrizione del procedimento di individuazione dei soggetti critici;

- e) la descrizione delle misure per sostenere i soggetti critici ai sensi dell'articolo 11, comprese le misure per rafforzare la cooperazione tra le autorità e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della Strategia;
- f) un elenco delle principali autorità e dei pertinenti portatori di interessi, diversi dai soggetti critici, coinvolti nell'attuazione della strategia;
- g) un quadro strategico per il coordinamento tra le ASC e il PCU e tra le ASC e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (Agenzia per la cybersicurezza nazionale), ai fini della condivisione delle informazioni su rischi, le minacce e gli incidenti, nonché dell'esercizio delle rispettive competenze;
- h) la descrizione delle misure già in vigore volte ad agevolare il rispetto degli obblighi di cui al capo III del presente schema da parte delle piccole e medie imprese ai sensi della normativa di adeguamento alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, individuate come soggetti critici.

Infine, la strategia ed i relativi aggiornamenti sostanziali devono essere comunicati dal PCU alla Commissione europea, entro tre mesi dalla loro adozione (comma 3).

ART. 7 (*Valutazione del rischio da parte dello Stato*)

In attuazione dell'articolo 5 della direttiva CER, si prevede che la valutazione del rischio dello Stato sia compiuta dal PCU, entro il 17 luglio 2025 (successivamente, quando necessario e almeno ogni 4 anni), dopo aver acquisito le valutazioni del rischio proposte dalle ASC, tenendo conto dell'elenco dei servizi essenziali, individuato con regolamento (UE) 2023/2450 della Commissione del 25 luglio 2023, e degli ulteriori servizi essenziali eventualmente individuati con DPCM. Per la valutazione del rischio, il PCU può consultare anche i principali operatori fornitori di servizi essenziali, nonché esperti, anche appartenenti a università e istituti di ricerca.

Lo schema di decreto, dunque, si avvale della facoltà prevista dall'art. 5, comma 1, lettera e), della legge di delega, che riconosce al legislatore delegato la possibilità di individuare ulteriori servizi essenziali, ossia aggiuntivi rispetto all'elenco definito dalla Commissione. Il suddetto DPCM deve essere adottato su proposta del Comitato interministeriale per la resilienza e deve tenere conto dei seguenti criteri:

- i servizi essenziali aggiuntivi devono riferirsi ai settori e ai sottosettori di cui all'allegato A;

-nell'individuazione di un servizio essenziale aggiuntivo, si tiene conto delle interdipendenze con gli altri servizi essenziali e dei conseguenti rischi associati a un incidente;

-nell'individuazione dei servizi essenziali aggiuntivi, è assicurato un livello di dettaglio sufficiente a determinare in modo chiaro e univoco i corrispondenti soggetti critici e sono evitate sovrapposizioni e ridondanze con l'elenco di cui al regolamento della Commissione (commi 1, 2 e 3).

Si enunciano le tipologie di rischi di cui deve tenere conto la valutazione del rischio e si stabilisce che, ai fini dell'individuazione dei rischi di natura intersettoriale o transfrontaliera, il PCU e le ASC, sentito il MAECI, cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri e con le autorità competenti degli Stati terzi (comma 4).

Si enunciano i seguenti elementi da tenere in considerazione per la valutazione del rischio: meccanismo unionale di protezione civile, norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica, sulla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e sul pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, interdipendenza tra settori critici, informazioni sugli incidenti notificati (comma 5).

Si prescrive che il PCU metta a disposizione dei soggetti critici gli elementi rilevanti della valutazione del rischio dello Stato, garantendo che le informazioni fornite siano funzionali per l'analisi del rischio di ciascun soggetto critico e per l'adozione delle relative misure di resilienza. (comma 6)

Si prevede, infine, che il PCU trasmetta alla Commissione europea le informazioni pertinenti sui tipi di rischi individuati e sui risultati della valutazione del rischio, per settore e sottosectore di cui all'allegato A, entro tre mesi dalla sua effettuazione (comma 7).

ART. 8 (Individuazione dei soggetti critici)

In attuazione dell'articolo 6 della direttiva CER, si prevede che le ASC individuino, entro il 17 gennaio 2026, ciascuna per i rispettivi settori e sottosettori di competenza, i soggetti ritenuti critici, tenendo conto della valutazione del rischio dello Stato e della strategia nazionale per la resilienza (che contiene anche la descrizione del procedimento di individuazione) (comma 1). In particolare, in sede di individuazione dei soggetti critici, le ASC devono applicare i seguenti criteri: fornitura di servizi essenziali; ubicazione o operatività nel territorio nazionale; effetti negativi rilevanti di un eventuale incidente

sull'erogazione di servizi essenziali. I soggetti, così individuati, devono essere comunicati dalle ASC al PCU (comma 2).

Ricevute le comunicazioni dalle ASC, il PCU, in attuazione dall'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge di delega, coordina le attività delle ASC, avviando, ove necessario, apposite interlocuzioni al fine di garantire l'omogeneità dei criteri applicati, nel rispetto delle soglie di rilevanza degli effetti negativi di cui all'art. 9 dello schema di decreto, e forma un elenco dei soggetti critici, che sarà contenuto in un DPCM da adottare, sentito il CIR, entro il 17 luglio 2026. Il suddetto decreto non è soggetto a pubblicazione ed è escluso dall'accesso (commi 3 e 4). Si garantisce, dunque, il rispetto del termine di scadenza del 17 luglio 2026, previsto dalla direttiva per l'individuazione dei soggetti critici e la formazione del rispettivo elenco, attraverso la fissazione di una duplice scansione temporale: entro il 17 gennaio 2026, le ASC devono procedere ad individuare i soggetti critici e a comunicarli al PCU; entro il 17 luglio 2026, il relativo elenco deve essere stilato dal PCU e deve essere adottato il DPCM.

Successivamente, il PCU deve procedere alle comunicazioni necessarie e conseguenziali all'individuazione dei soggetti critici. In particolare,:

- entro trenta giorni dall'adozione dell'elenco, deve comunicare ai soggetti indicati nell'elenco la loro designazione come soggetti critici, gli obblighi che tale individuazione comporta - e la relativa decorrenza - e la ASC di riferimento, informando, in particolare, i soggetti dei settori bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e digitali, di cui all'art. 10 dello schema di decreto, che non sono sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 12 dello schema di decreto e ai capi III e IV (comma 5);
- entro il medesimo termine di trenta giorni, deve comunicare all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale l'identità dei soggetti critici individuati (comma 6), indicando i soggetti ai quali non si applicano gli obblighi di cui al comma 5, in quanto rientranti nei settori bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari e digitali;
- deve trasmettere l'elenco dei soggetti critici anche agli organismi di informazione per la sicurezza, indicando sempre i soggetti esonerati dagli obblighi di cui al comma 5 (comma 7).

Infine, il PCU deve notificare alla Commissione europea, senza indebito ritardo (successivamente, quando necessario e, in ogni caso, almeno ogni quattro anni):

- a) l'elenco dei servizi essenziali individuati con il DPCM di cui all'articolo 7, comma 2;

b) il numero di soggetti critici per ciascun settore e sottosettore di cui all'allegato A e per ciascun servizio essenziale;

c) le soglie di rilevanza degli effetti negativi, di cui all'articolo 9, comma 2, presentate come tali o in forma aggregata (comma 8).

Al fine di garantire l'attualità nell'individuazione dei soggetti critici, si prevede il riesame e l'aggiornamento del relativo elenco, quando necessario e, in ogni caso, ogni quattro anni, con le medesime modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con obbligo di tempestiva notifica delle modifiche apportate. In particolare, il PCU, in caso di inclusione di nuovi soggetti, deve procedere alle comunicazioni di cui ai commi 5 e 6 e, in caso di non conferma, deve notificare ai soggetti l'intervenuta esclusione dall'elenco dei soggetti e la conseguente non sottoposizione dei medesimi ai relativi obblighi (comma 9).

Infine, sono previste particolari modalità di individuazione dei soggetti critici di carattere regionale: devono essere designati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nel settore dell'energia di cui al numero 1 dell'allegato A, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel settore dei trasporti di cui al numero 2 dell'allegato A, con decreto del Ministro della salute nel settore della salute di cui al numero 5 dell'allegato A, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nel settore dell'acqua potabile di cui al numero 6 dell'allegato A e nel settore delle acque reflue, di cui al numero 7 dell'allegato A, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, di cui al numero 11 dell'allegato A. I suddetti decreti sono adottati previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (comma 10).

ART. 9 (Effetti negativi rilevanti)

L'articolo 9, in attuazione dell'articolo 7 della direttiva, definisce i criteri che le ASC ed il PCU devono utilizzare per determinare la "rilevanza" degli effetti negativi di un eventuale incidente sulla fornitura di servizi essenziali. Tale rilevanza, come già esposto, costituisce, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dello schema di decreto, uno dei parametri di individuazione dei soggetti critici.

In particolare, le ASC ed il PCU devono tenere conto dei seguenti fattori:

- il numero di utenti che dipendono dal servizio essenziale coinvolto;

- la misura in cui altri settori e sottosectori dipendono dal servizio essenziale in questione;
- l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche o sociali, sull'ambiente, sulla pubblica sicurezza, sull'incolumità pubblica o sulla salute pubblica;
- la quota di mercato del soggetto nel mercato del servizio essenziale fornito;
- l'area geografica, anche transfrontaliera, che potrebbe essere interessata da un incidente, tenendo conto della vulnerabilità associata al grado di isolamento di alcuni tipi di aree geografiche, quali quelle insulari, remote o montane;
- l'importanza del soggetto nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio essenziale, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio essenziale (comma 1).

In attuazione dell'art. 7, paragrafo 2, lett. c) della direttiva, allo scopo di evitare eccessiva indeterminatezza dei criteri indicati, con conseguente potenziale indefinita espansione della platea dei soggetti critici, sono previste determinate soglie numeriche di specificazione di ognuno dei suddetti parametri, anche differenziate in ragione del settore di appartenenza. Tali soglie sono definite con DPCM, da adottare, entro il 17 luglio 2025, su proposta del CIR. Lo schema del suddetto DPCM deve essere trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato (commi 2 e 3).

ART. 10 (*Soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali*)

In attuazione dell'articolo 8 della direttiva, ai soggetti critici - del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali - non sono applicabili le disposizioni concernenti la cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea (articolo 12), gli obblighi di resilienza dei soggetti critici (capo III), i soggetti critici di particolare rilevanza europea (capo IV), nonché la vigilanza e l'esecuzione, ivi comprese quelle relative alle sanzioni, anche amministrative, e ai poteri ispettivi (capo VI).

Si è scelto, dunque, di non esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge di delega, corrispondente all'articolo 7, paragrafo 1, secondo periodo, della

direttiva, che consentiva al legislatore delegato di prevedere misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settori indicati dall'articolo in esame. Si è ritenuto, infatti, che le discipline settoriali applicabili a tali soggetti siano già idonee al conseguimento di un adeguato livello di resilienza.

ART. 11 (*Sostegno ai soggetti critici*)

In attuazione dell'articolo 10 della direttiva, sono enunciate le attività di sostegno che il PCU e le ASC, anche sulla base della valutazione del rischio dello Stato, devono svolgere nei confronti dei soggetti critici (comma 1). Tali attività si sostanziano in un supporto nel rafforzamento della loro resilienza, attraverso attività di scambio con essi di buone prassi, elaborazione di modelli, linee guida e metodologie di analisi, nell'organizzazione di esercitazioni volte a testare la loro resilienza, nonché nella realizzazione di corsi di formazione per il loro personale e ove possibile attività di consulenza. Si specifica che PCU e ASC devono agevolare la condivisione volontaria di informazioni tra i soggetti critici, nel rispetto delle disposizioni nazionali e unionali in materia di informazioni classificate e sensibili, di concorrenza e di protezione dei dati personali (comma 2).

Inoltre, in attuazione della previsione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, è istituita, a far data dal 17 ottobre 2026, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza oneri per lo Stato, la Conferenza dei soggetti critici (CRSC), coordinata dal PCU e composta da un rappresentante per ciascuna delle ASC, da un rappresentante del Ministero dell'Interno, da un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile e da uno dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nonché, eventualmente, dai referenti dei soggetti critici appartenenti ai settori di volta in volta oggetto della medesima conferenza e da altri soggetti pubblici o privati invitati dal PCU. La CRSC tratta questioni attinenti alla resilienza dei soggetti critici, agevola la condivisione, tra i componenti, di informazioni e delle migliori prassi e formula proposte in materia di rafforzamento della resilienza dei soggetti critici. Ai componenti della CRSC non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati a carico della finanza pubblica (commi 3, 4, 5 e 6).

Alle attività di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse destinate al funzionamento di cui all'articolo 5, comma 16, del presente decreto (comma 7).

ART. 12 (*Cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea*)

In attuazione dell'articolo 11 della direttiva, al fine di rafforzare la resilienza dei soggetti critici e, ove possibile, di ridurre gli oneri amministrativi a loro carico, sono previste specifiche attività di cooperazione tra i PCU e le ASC dei vari Stati membri, in favore dei soggetti critici che utilizzano infrastrutture critiche che collegano fisicamente l'Italia e uno o più Stati membri, che fanno parte di strutture societarie collegate o associate a soggetti critici di altri Stati membri, che forniscono servizi essenziali a o in altri Stati membri.

Capo III - Resilienza dei soggetti critici

ART. 13 (*Valutazione del rischio da parte dei soggetti critici*)

In attuazione dell'articolo 12 della direttiva CER, l'articolo 13 disciplina la valutazione del rischio da parte dei soggetti critici. Si stabilisce, in particolare, che detti soggetti, entro nove mesi dal ricevimento della notifica della loro individuazione quali soggetti critici (e successivamente quando necessario e, in ogni caso, ogni quattro anni), effettuino una valutazione di tutti i rischi rilevanti che potrebbero perturbare la fornitura dei loro servizi essenziali, basandosi sulla valutazione del rischio dello Stato, effettuata dal PCU e dalle ASC, e su altre fonti di informazioni rilevanti, e individuino le proprie infrastrutture critiche, ai sensi dell'articolo 2 dello schema di decreto (commi 1 e 2).

Si prevede, nel dettaglio, che, nella valutazione del rischio, i soggetti critici debbano tenere conto: di tutti i rischi rilevanti naturali e di origine umana che potrebbero causare un incidente, compresi quelli di natura intersettoriale o transfrontaliera, degli incidenti, delle catastrofi naturali, delle emergenze di sanità pubblica, delle minacce ibride e di altre minacce antagoniste, inclusi i reati con finalità di terrorismo anche internazionale; della misura in cui altri settori dipendano dal servizio essenziale fornito dal soggetto critico e della misura in cui tale soggetto critico dipenda dai servizi essenziali forniti da altri soggetti in taluni altri settori, pur se forniti in altri Stati membri dell'UE e nei paesi terzi vicini (comma 3).

Si stabilisce, infine, che, per la valutazione del rischio, il soggetto critico possa utilizzare valutazioni e documenti già redatti, conformemente agli obblighi previsti da altre disposizioni giuridiche pertinenti. Al riguardo, è demandata alle ASC, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, la dichiarazione della conformità totale o parziale della pregressa documentazione agli obblighi prescritti dal presente articolo (commi 4 e 5).

ART. 14 (*Misure di resilienza dei soggetti critici*)

In attuazione dell'articolo 13 della direttiva, l'articolo 14, ai commi 1 e 2, prevede che i soggetti critici, tenuto conto delle proprie infrastrutture critiche, adottino misure tecniche, di sicurezza e di organizzazione, adeguate e proporzionate, per garantire la propria resilienza, sulla base delle informazioni fornite dalla valutazione del rischio dello Stato e dei risultati della valutazione del rischio del soggetto critico.

Le suddette misure includono, in particolare, quelle necessarie per:

- evitare il verificarsi di incidenti, anche considerando l'adozione di misure di riduzione del rischio di catastrofi e di misure di adattamento ai cambiamenti climatici;
- realizzare un'adeguata protezione fisica dei propri siti e delle infrastrutture critiche, anche considerando, a mero titolo esemplificativo, recinzioni, barriere, strumenti e *routine* di controllo del perimetro, impianti di rilevamento e controllo degli accessi;
- contrastare e resistere alle conseguenze degli incidenti, nonché mitigarle, anche considerando procedure e protocolli di gestione dei rischi e delle crisi, nonché pratiche di allerta;
- ripristinare le proprie capacità operative in caso di incidenti, anche considerando l'adozione di misure per la continuità operativa e per l'individuazione di catene di approvvigionamento alternative, al fine di ripristinare la fornitura del servizio essenziale;
- garantire un'adeguata gestione della sicurezza del personale, inclusi: l'individuazione di categorie di personale che svolgono funzioni critiche, ivi compreso il personale dei fornitori esterni di servizi; il rilascio di autorizzazioni per l'accesso ai siti, alle infrastrutture critiche e alle informazioni sensibili; le procedure per il controllo dei precedenti personali e la designazione di categorie di persone tenute a sottoporsi a tale controllo ai sensi dell'articolo 15; adeguati requisiti di formazione e adeguate qualifiche;
- informare il personale in merito ai rischi e alle misure adottate, anche considerando misure quali la realizzazione di corsi di formazione, di materiale informativo e di esercitazioni.

Si prevede, inoltre, che i medesimi soggetti critici, nell'ambito delle misure organizzative, designino un soggetto - da comunicare alle ASC e al PCU - che assicuri l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente schema di decreto per i soggetti critici, nonché il collegamento con le ASC e con il PCU (comma 3).

Si prevede, infine, che i soggetti critici predispongano e applichino un piano di resilienza, in cui siano descritte le misure tecniche, di sicurezza e organizzative sopra elencate. Tale piano dovrà essere aggiornato con cadenza almeno triennale e, in ogni caso, quando

necessario. In continuità con quanto previsto dall'art. 13, commi 4 e 5, nel caso in cui i soggetti critici abbiano redatto documenti o adottato misure ai sensi di disposizioni giuridiche pertinenti diverse dal presente decreto, potranno utilizzare tali documenti e misure per soddisfare i requisiti richiesti dal presente articolo. In proposito, anche in tale ipotesi, è demandata alle ASC, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, la dichiarazione di conformità totale o parziale dei documenti presentati agli obblighi di cui al presente articolo (commi 4 e 5).

ART. 15 (*Controlli dei precedenti personali*)

In attuazione dell'articolo 14 della direttiva CER, si stabilisce, anche al di fuori delle ipotesi già previste dal Testo unico in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al D.P.R., n. 313/2002, un procedimento per l'acquisizione dei precedenti personali delle persone che svolgono attività o ricoprono ruoli particolarmente delicati nell'erogazione dei servizi essenziali da parte dei soggetti critici.

In particolare, si prevede che un soggetto critico, anche diverso da una pubblica amministrazione, tenendo conto della valutazione del rischio dello Stato, possa richiedere il certificato del casellario giudiziale europeo per le persone che:

- rivestono ruoli sensibili all'interno del soggetto critico o a vantaggio di quest'ultimo, con particolare riferimento ai ruoli con competenze in materia di resilienza;
- sono autorizzate ad accedere – direttamente o a distanza - ai suoi siti e ai suoi sistemi informatici o di controllo;
- sono candidate per l'assunzione in ruoli che rientrano nei criteri sopra elencati.

Ai fini della relativa istanza, il soggetto critico trasmette alla ASC una richiesta motivata, contenente il necessario riferimento alle condizioni necessarie di cui al comma 1 dell'art. 15. La ASC valuta l'effettiva sussistenza delle suddette condizioni e della motivazione e verifica che i controlli richiesti siano proporzionati e strettamente limitati a quanto necessario, nonché che siano effettuati al solo scopo di valutare un potenziale rischio per la sicurezza del soggetto critico interessato. Nel caso in cui la ASC non fornisca risposta entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l'autorizzazione alla presentazione dell'istanza di cui al comma 1 si intende negata (commi 1 e 2).

Si stabilisce, altresì, che l'Ufficio centrale presso il Ministero della giustizia, competente in materia di casellario giudiziale, fornisca risposte alle richieste di informazioni entro dieci

giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta stessa, trattando tali richieste nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196/2003, del d.lgs. n. 51/2018 e del regolamento (UE) 2016/79 (commi 3).

ART. 16 (*Notifica degli incidenti*)

In attuazione dell'articolo 15 della direttiva CER, si disciplina la procedura di notifica da seguire in caso di incidente. In particolare, si prevede che i soggetti critici comunichino, senza indebito ritardo, alla rispettiva autorità settoriale competente e al PCU, gli incidenti rilevanti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali. Salvo che siano operativamente impossibilitati a farlo, i soggetti critici devono effettuare tale notifica entro 24 ore dal momento in cui vengono a conoscenza dell'incidente, trasmettendo, ove opportuno, anche una relazione finale dettagliata al più tardi entro i successivi trenta giorni.

Per determinare la rilevanza dell'incidente, si tiene conto dei seguenti parametri: numero e percentuale di utenti interessati; durata della perturbazione; area geografica interessata. Per la specificazione di tali criteri, si prevedono soglie quantitative, scandite con specifico riferimento a ciascuno dei settori di cui all'allegato A, che vengono definite con DPCM, su proposta delle ASC, per il tramite del PCU. Nel medesimo decreto, sono, altresì, individuate le modalità con cui effettuare la notifica (commi 1-4).

Si prevede che gli incidenti di rilevanza transnazionale, ossia che perturbano o possono perturbare in modo significativo la continuità della fornitura dei servizi essenziali almeno a o in sei Stati membri, debbano essere notificate alla Commissione dalle ASC, per il tramite del PCU (comma 5).

Le notifiche devono contenere tutte le informazioni utili per consentire alle ASC e al PCU di comprendere la natura, la causa e le possibili conseguenze dell'incidente, compreso un eventuale impatto transfrontaliero, nonché ogni informazione utile a permettere alle ASC di reagire tempestivamente agli incidenti. Tali notifiche non comportano maggiori responsabilità per i soggetti critici (comma 6).

Il PCU trasmette, agli organismi per la sicurezza della Repubblica, gli elementi delle notifiche di cui al comma 6, relative agli incidenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nonché degli eventi notificati ai sensi del comma 5 (comma 7). In caso di impatto transfrontaliero rilevante sulla fornitura dei servizi essenziali, le ASC, tramite il PCU, informano i PCU degli altri Stati membri interessati (comma 8).

Le informazioni, fornite e ricevute dal PCU, sono trattate da quest'ultimo, ai sensi delle disposizioni nazionali e del diritto dell'Unione europea, rispettandone la riservatezza e tutelando la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti critici interessati (comma 9). Ferme le disposizioni a tutela delle indagini nel procedimento penale e a tutela della sicurezza delle informazioni classificate, le ASC, a seguito della ricezione della notifica dell'incidente, forniscono tempestivamente al soggetto critico notificante e al PCU ogni informazione utile in merito al seguito dato alla notifica, compresa ogni informazione utile a permettere al soggetto critico un'efficace risposta all'incidente notificato. Le ASC, infine, assicurano, di concerto con il PCU, adeguata pubblicità ad ogni informazione rilevante per l'interesse pubblico relativa all'incidente notificato e al seguito dato a tale notifica (commi 10 e 11).

CAPO IV Soggetti critici di particolare rilevanza europea

ART. 17 (Individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea)

In attuazione dell'articolo 17 della direttiva, si definisce il soggetto critico di particolare rilevanza europea (SCRE), attraverso il rinvio alla procedura stabilita dalla direttiva, che culmina in una comunicazione da parte della Commissione ai soggetti individuati (comma 1).

Si prevede che, in caso di ricezione della notifica della inclusione nell'elenco nazionale dei soggetti critici, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del presente decreto, il medesimo soggetto debba comunicare, al PCU e all'autorità settoriale competente, quali siano i servizi essenziali forniti a o in sei o più Stati membri e quali siano questi Stati membri (comma 2). In tal modo, il PCU inoltra, senza indebito ritardo, l'informazione alla Commissione, ai fini della individuazione degli SCRE (comma 3).

Nel corso della procedura di individuazione dei SCRE da parte della Commissione europea, i soggetti critici, le ASC e il PCU collaborano alle attività consultive avviate dalla Commissione europea. In particolare, il PCU comunica alla Commissione se i servizi forniti nello Stato membro da un soggetto individuato come critico in un altro Stato membro siano ritenuti essenziali (comma 4).

Il PCU è l'autorità nazionale competente a ricevere la comunicazione, con la quale la Commissione europea individua un soggetto di particolare rilevanza europea. Il PCU, senza indebito ritardo, trasmette tale comunicazione all'autorità settoriale competente, per l'immediata notifica al soggetto critico. (comma 5).

In ogni caso, gli obblighi dei soggetti critici individuati come SCRE si applicano a decorrere dalla data in cui gli stessi ricevono la notifica da parte dell'autorità settoriale competente (comma 6).

ART. 18 (*Missioni di consulenza*)

In attuazione dell'articolo 18 della direttiva, si disciplina la missione di consulenza della Commissione europea, chiamata a valutare le misure predisposte per adempiere agli obblighi di cui al capo III da un soggetto individuato come soggetto critico di particolare rilevanza europea. In particolare, tale meccanismo si articola nei seguenti passaggi:

- possibilità di richiesta della missione di consulenza, per il tramite del PCU, da parte dello Stato in cui il soggetto è individuato come critico (comma 1);
- possibilità per lo Stato in cui il soggetto è individuato come critico di acconsentire alla richiesta della Commissione (fatta di propria iniziativa o su richiesta di uno stato membro a o in cui il soggetto critico fornisce servizi essenziali) di effettuare una missione di consulenza (comma 2);
- comunicazione di informazioni alla Commissione europea (parti pertinenti della valutazione del rischio del soggetto critico, elenco delle misure di resilienza adottate, informazioni sulle attività di esecuzione e vigilanza compiute dallo Stato) (comma 3);
- individuazione del PCU: quale soggetto competente a ricevere la relazione della missione di consulenza, a trasmetterla alle ASC (comma 4); quale soggetto competente, su proposta delle ASC, a contribuire alla formazione del successivo parere della Commissione nel caso in cui il soggetto critico di rilevanza europea fornisca servizi essenziali in Italia (comma 5); quale soggetto competente a ricevere il parere della Commissione sulla missione di consulenza e a implementare le misure di resilienza in adeguamento al parere, in caso di soggetti critici nazionali, e a comunicare l'avvenuta implementazione alla Commissione (commi 6-9);
- proposta degli esperti nazionali che partecipano alle missioni di consulenza (comma 10);
- comunicazione di informazioni da parte dei soggetti critici alla missione di consulenza (comma 12).

- comunicazione da parte del punto di contatto unico al gruppo per la resilienza dei soggetti critici in merito ai principali risultati della missione di consulenza e alle lezioni apprese (comma 14).

Si prevede, altresì, che il PCU, sentita l'autorità settoriale competente, e con l'accordo del soggetto critico interessato, possa richiedere alla Commissione europea di organizzare missioni di consulenza, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 6, 8 e 9, della direttiva (UE) 2022/2557, al fine di consigliare il soggetto critico riguardo all'adempimento degli obblighi di cui al capo III dello schema in esame (comma 11).

Quale norma di chiusura, richiamando espressamente quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 8, della direttiva, si precisa che le missioni di consulenza si svolgono conformemente all'ordinamento giuridico nazionale e nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela degli interessi nazionali (comma 13).

Si disciplina, infine, la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri di missione derivanti dai commi 11, 12 e 13, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (comma 15).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme relative alla copertura degli oneri di missione sono ripartite tra il PCU e le ASC in ragione delle funzioni agli stessi attribuite dal presente decreto e tenendo conto, per quanto riguarda le ASC, del numero dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei potenziali soggetti critici, nonché dei relativi elementi di complessità tecnica (comma 16).

CAPO V Cooperazione e comunicazione

ART. 19 (Gruppo per la resilienza dei soggetti critici)

In attuazione dell'articolo 19 della direttiva, si chiarisce che il PCU è il rappresentante dello Stato italiano all'interno del gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19 della direttiva.

CAPO VI Vigilanza ed esecuzione

ART. 20 (Vigilanza ed esecuzione)

In attuazione dell'articolo 21 della direttiva, l'articolo 20 attribuisce alle ASC poteri di vigilanza, di ispezione, di controllo, di richiesta di informazioni e di diffida, finalizzati a

garantire il rispetto degli obblighi imposti ai soggetti critici e consistenti nella corretta adozione delle misure di resilienza di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo (commi 1-5).

I poteri di vigilanza, controllo e diffida sono esercitati in modo oggettivo, trasparente, proporzionato e tale da tutelare i segreti commerciali e aziendali dei soggetti critici, nonché i loro diritti e interessi legittimi, inclusi il diritto al contraddittorio, i diritti della difesa, tra cui quello di produrre documenti e di formulare osservazioni, e il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente. Nella fase di valutazione del rispetto degli obblighi in capo al soggetto critico, le ASC informano l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e il PCU e possono chiedere alla suddetta Agenzia di esercitare i relativi poteri di vigilanza ed esecuzione, previsti dal decreto legislativo di recepimento della direttiva NIS2, nei confronti del medesimo soggetto. A tal fine, le autorità settoriali competenti cooperano e scambiano informazioni con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tenendo informato il punto di contatto unico (commi 6-8).

ART. 21 (Sanzioni)

In attuazione dell'articolo 22 della direttiva, l'articolo 21 disciplina l'apparato sanzionatorio, strutturato in un sistema di illeciti amministrativi conseguenti alla violazioni delle disposizioni del presente decreto e declinato in due distinte fasce edittali a seconda della diversa gravità della violazione.

In particolare, salvo che il fatto costituisca reato, si prevede che le ASC applichino:

- una sanzione amministrativa pecuniaria, da 25.000 euro a 125.000 euro, nei confronti del soggetto critico che pone in essere una delle seguenti violazioni:

- a) non effettua la valutazione del rischio dei soggetti critici di cui all'articolo 13;
- b) non adotta le misure ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, lettere a), c) e d) (misure necessarie per evitare incidenti, per il contrasto e la resistenza alle conseguenze degli incidenti, per il ripristino delle capacità operative in caso di incidenti, al fine di ripristinare la fornitura del servizio);
- c) non adotta le misure ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14, comma 2, lettere b), e) e f), e comma 3 (misure di individuazione delle infrastrutture critiche, di protezione fisica dei siti, di gestione della sicurezza del personale, di informazione e formazione sui rischi e le misure adottate e quelle concernenti la struttura organizzativa);

- d) non adotta le misure ai sensi dell'articolo 14, comma 4 (misure di predisposizione e applicazione del piano di resilienza);
- e) non notifica alle ASC o al PCU gli incidenti, ai sensi dell'articolo 16; f) non adotta le misure di cui all'articolo 20, comma 4, entro il termine previsto dalla diffida ivi disciplinata.

- una sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 euro a 50.000 euro, nei confronti del soggetto critico che, entro trenta giorni dallo scadere del termine di cui all'articolo 20, comma 2, non fornisca le informazioni e le prove richieste, e non risponda per esporre le ragioni del ritardo.

Si è ritenuto, dunque, di non esercitare la facoltà attribuita dal criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge n. 15 del 2024, che riconosceva al legislatore delegato la possibilità di derogare ai limiti edittali stabiliti per le sanzioni penali e amministrative dalle disposizioni generali sul recepimento delle direttive europee di cui alla legge n. 34 del 2012.

Qualora, ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 689/1981, il soggetto critico integri una reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, la sanzione è aumentata fino al triplo. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, le ASC, per quanto non previsto dal presente decreto, applicano il capo I, sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981.

CAPO VII - Disposizioni finali

ART. 22 (Abrogazioni)

È disposta, a decorrere dal 18 ottobre 2024, l'abrogazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, emanato in attuazione della direttiva 2008/114/CE, successivamente abrogata dalla direttiva CER.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano pendenti in Parlamento iniziative normative in materia analoga a quella trattata nella proposta qui analizzata.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, anche costituzionale.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo, anzi è volto a dare attuazione della direttiva (UE) 2022/2557.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato, non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Come appena rappresentato *sub.* 10), l'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali e risponde, anzi, alla necessità di adempiere agli stessi.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano esservi pendenze o ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, né constano orientamenti giurisprudenziali assunti dalla stessa.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni in merito alle linee prevalenti sulla regolamentazione del medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono stati verificati e risultano corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento in esame non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti. Come già segnalato al punto 3) della Parte I, è stata disposta l'abrogazione espressa del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, a decorrere dal 18 ottobre 2024.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica, ma sono state introdotte norme derogatorie rispetto alla disciplina vigente.

In particolare, anche in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (dPR 14 novembre 2002, n. 313), l'articolo 15 introduce la possibilità per il soggetto critico di richiedere il certificato di cui all'articolo 28-bis (*Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione*), per le persone: a) che rivestono ruoli sensibili all'interno dello stesso soggetto critico o a vantaggio di quest'ultimo, con particolare riferimento ai ruoli con competenze in materia di resilienza; b) che sono autorizzate ad accedere - direttamente o a distanza - ai siti o ai suoi sistemi informatici o di controllo; c) candidate per l'assunzione in ruoli con caratteristiche che rientrano nelle lettere a) o b).

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il presente decreto legislativo non prevede atti successivi attuativi di natura normativa per la regolamentazione di dettaglio della materia.

Schema di decreto legislativo
"Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
						5	5		Istituzione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), composto da 5 unità di livello dirigenziale e 27 unità di personale non dirigenziale	S	C	0,85	3,39	3,39	3,39	0,85	3,39
5	5		Istituzione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), composto da 5 unità di livello dirigenziale e 27 unità di personale non dirigenziale - effetti riflessi	E	TC					0,41	1,64	1,64	1,64	0,41	1,64	1,64	1,64
5	5		Istituzione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), composto da 5 unità di livello dirigenziale e 27 unità di personale non dirigenziale - straordinari	S	C	0,02	0,08	0,08	0,08	0,02	0,08	0,08	0,08	0,02	0,08	0,08	0,08
5	5		Istituzione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), composto da 5 unità di livello dirigenziale e 27 unità di personale non dirigenziale - straordinari - effetti riflessi	E	TC					0,01	0,04	0,04	0,04	0,01	0,04	0,04	0,04
5	5		Istituzione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), composto da 5 unità di livello dirigenziale e 27 unità di personale non dirigenziale - spese di funzionamento	S	C	0,01	0,05	0,05	0,05	0,01	0,05	0,05	0,05	0,01	0,05	0,05	0,05
5	5		Istituzione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), composto da 5 unità di livello dirigenziale e 27 unità di personale non dirigenziale - buoni pasto	S	C	0,01	0,05	0,05	0,05	0,01	0,05	0,05	0,05	0,01	0,05	0,05	0,05
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MASE - personale	S	C	0,12	0,47	0,47	0,47	0,12	0,47	0,47	0,47	0,12	0,47	0,47	0,47
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MASE - effetti riflessi	E	TC					0,06	0,23	0,23	0,23	0,06	0,23	0,23	0,23
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MASE - straordinari	S	C	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MASE - effetti riflessi	E	TC					0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MASE - spese di funzionamento	S	C	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MASE - buoni pasto	S	C	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01



Schema di decreto legislativo
"Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
						5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MIT - personale	S	C	0,10	0,41	0,41	0,41	0,10	0,41
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MIT - effetti riflessi	E	TC					0,05	0,20	0,20	0,20	0,05	0,20	0,20	0,20
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MIT - straordinari	S	C	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MIT - effetti riflessi	E	TC					0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MIT - spese di funzionamento	S	C	0,01	0,03	0,03	0,03	0,01	0,03	0,03	0,03	0,01	0,03	0,03	0,03
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MIT - buoni pasto	S	C	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MEF - personale	S	C	0,12	0,49	0,49	0,49	0,12	0,49	0,49	0,49	0,12	0,49	0,49	0,49
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MEF - effetti riflessi	E	TC					0,06	0,24	0,24	0,24	0,06	0,24	0,24	0,24
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MEF - straordinari	S	C	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MEF - effetti riflessi	E	TC					0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MEF - spese di funzionamento	S	C	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MEF - buoni pasto	S	C	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01



Schema di decreto legislativo
"Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
						5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - SALUTE - personale	S	C	0,11	0,43	0,43	0,43	0,11	0,43
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - SALUTE - effetti riflessi	E	TC					0,05	0,21	0,21	0,21	0,05	0,21	0,21	0,21
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - SALUTE - straordinari	S	C	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - SALUTE - effetti riflessi	E	TC					0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - SALUTE - spese di funzionamento	S	C	0,01	0,03	0,03	0,03	0,01	0,03	0,03	0,03	0,01	0,03	0,03	0,03
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - SALUTE - buoni pasto	S	C	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MASE - personale	S	C	0,12	0,47	0,47	0,47	0,12	0,47	0,47	0,47	0,12	0,47	0,47	0,47
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MASE - effetti riflessi	E	TC					0,06	0,23	0,23	0,23	0,06	0,23	0,23	0,23
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MASE - straordinari	S	C	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MASE - effetti riflessi	E	TC					0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MASE - spese di funzionamento	S	C	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MASE - buoni pasto	S	C	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
5	13		Assunzione di due funzionari da destinare all'attività di collaborazione assegnata al MIMIT - personale	S	C	0,02	0,10	0,10	0,10	0,02	0,10	0,10	0,10	0,02	0,10	0,10	0,10



Schema di decreto legislativo
"Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
						5	13		Assunzione di due funzionari da destinare all'attività di collaborazione assegnata al MIMIT - effetti riflessi	E	TC					0,01	0,05	0,05
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MIMIT - straordinari	S	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MIMIT - effetti riflessi	E	TC					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MIMIT - spese di funzionamento	S	C	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MIMIT - buoni pasto	S	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MASAF - personale	S	C	0,11	0,45	0,45	0,45	0,11	0,45	0,45	0,45	0,11	0,45	0,45	0,45	0,45
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MASAF - effetti riflessi	E	TC					0,06	0,22	0,22	0,22	0,06	0,22	0,22	0,22	0,22
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MASAF - straordinari	S	C	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MASAF - effetti riflessi	E	TC					0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MASAF - spese di funzionamento	S	C	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
5	13		Istituzione presso ciascuna amministrazione con funzioni di autorità settoriale competente (ASC), di un ufficio dirigenziale di livello non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari - MASAF - buoni pasto	S	C	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
5	13		Spese per procedure concorsuali PCU e ASC	S	C	0,30				0,30				0,30				
5	14		Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis della L. 234/2012	S	C	-1,98	-6,73	-6,73	-6,73	-1,98	-6,73	-6,73	-6,73	-1,98	-6,73	-6,73	-6,73	-6,73
18	1-13		Partecipazione PCU alle missioni di consulenza	S	C	0,01	0,04	0,04	0,04	0,01	0,04	0,04	0,04	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04
18	1-13		Partecipazione ASC alle missioni di consulenza	S	C	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01



Schema di decreto legislativo
"Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
18	1-13		Partecipazione MIMIT alle missioni di consulenza	S	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	15		Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis della L. 234/2012	S	C	-0,01	-0,06	-0,06	-0,06	-0,01	-0,06	-0,06	-0,06	-0,01	-0,06	-0,06	-0,06
			Entrate	E		0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	3,1	3,1	3,1	0,8	3,1	3,1	3,1
			Spese	S		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	3,1	3,1	3,1	0,8	3,1	3,1	3,1

